

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 ^a Senato)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	16
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	95
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	109
AFFARI SOCIALI (XII)	»	114
AGRICOLTURA (XIII)	»	154
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	162

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	<i>Pag.</i> 163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	» 164
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 166

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.*

La seduta comincia alle 11.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1877 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 37 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 75 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 distinte finalità: 1) prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica; 2) prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria; 3) adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici; 4) prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente in-

cremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria”, come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitivi più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodina”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; potrebbe pertanto essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la seconda delle finalità sopra richiamate (misure urgenti di carattere tributario e corretto funzionamento dell’amministrazione finanziaria); ciò premesso, potrebbe essere altresì oggetto di approfondimento la coerenza con le finalità sopra indicate delle disposizioni di cui all’articolo 1-bis (che istituisce un fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici), ai commi da 3 a 6 dell’articolo 9 (che autorizzano, sia pure “per fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana”, assunzioni nella polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana in possesso di determinate caratteristiche), del comma 7 dell’articolo 9 (che riduce in modo permanente, sia pure motivandolo con “l’eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”, il contributo annuale per l’iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte di ministri di culto stranieri) e del comma 7-bis dell’articolo 9 (che reca un’au-

torizzazione di spesa per l’attuazione dei programmi del G7 concernenti industria, tecnologia e digitale);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 75 commi 7 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 2 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 2 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

alcune disposizioni presentano una struttura lessicale particolarmente complessa; in particolare, il primo periodo del capoverso comma 3-bis del comma 1 dell’articolo 4 occupa 26 righe, per un totale di 172 parole; il comma 1 dell’articolo 4-bis occupa 22 righe, per un totale di 158 parole; il primo periodo del capoverso comma 3-ter del comma 6 dell’articolo 4-bis occupa 26 righe per un totale di 170 parole;

il comma 1 dell’articolo 7 prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997; in proposito potrebbe essere oggetto di approfondimento se si intenda fare riferimento ad una specifica tipologia di invito tra quelle previste dal decreto legislativo n. 218 del 1997 ovvero a tutte le tipologie (invito alla formulazione di osservazioni o all’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, di cui all’articolo 1; invito a comparire di cui all’articolo 5);

il comma 2 dell’articolo 7-bis afferma che il comma 2 del già richiamato articolo 6-bis dello Statuto del contribuente si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali

non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, "in funzione anche del relativo valore"; in proposito, nel rinviare al successivo paragrafo le considerazioni in ordine al carattere di interpretazione autentica della disposizione, potrebbe essere valutata l'opportunità di specificare meglio l'espressione "in funzione anche del relativo valore";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

i commi da 1 a 3 dell'articolo 4-bis prevedono che dal 1° gennaio 2025 alcuni soggetti (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dal cd. superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il successivo comma 6 prevede, per i medesimi soggetti e sempre a partire dal 2025, la ripartizione dei crediti di imposta acquisiti in sei rate annuali qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito; inoltre, il comma 4 dell'articolo 4-bis stabilisce, sempre con riferimento al cd. superbonus, nonché ai crediti di imposta per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, la detraibilità in dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto per taluni interventi realizzati su immobili; il successivo comma 5 limita inoltre a quattro (per gli interventi del cd. superbonus) o cinque (per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) quote annuali di pari importo la ripartizione dei crediti di imposta derivanti dalla cessione della detrazione; il comma 7, infine, stabilisce che non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle

detrazioni; tutte le disposizioni richiamate appaiono quindi applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; nel complesso pertanto potrebbe essere oggetto di approfondimento se l'articolo 4-bis contenga elementi di retroattività; in proposito si ricorda comunque che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata" (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024); si ricorda infine, la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000, si tratta quindi comunque di una fonte pariordinata a quella della disposizione in commento) in base alla quale "le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo" e "relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono";

i commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis recano due norme di interpretazione autentica relative al già richiamato articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000); inoltre, il comma 9 dell'articolo 9-bis reca una norma di interpretazione autentica in materia di ripartizione delle risorse del fondo per la prevenzione degli incendi boschivi di cui all'articolo 1, comma 732, della legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234 del 2021); in proposito, nel rinviare alla giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica e norme retroattive già

sopra richiamata, si segnala che la medesima giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per distinguere le norme di interpretazione autentica dagli interventi normativi che conferiscono, anch'essi retroattivamente, un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti; in particolare la sentenza n. 133 del 2020 ha affermato che "la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge" (sentenza n. 133 del 2020);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 comma 1, del testo originario del decreto-legge sono state trasmesse nel corso dell'iter al Senato, in data 22 aprile 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, capoverso 3-bis, dell'articolo 4-bis, commi 1 e 6, capoverso 3-ter, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 7-bis, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4-bis, l'articolo 7-bis e l'articolo 9-bis, comma 9 ».

Alfonso COLUCCI, ritiene evidente il contrasto della disposizione del comma 4 dell'articolo 4-bis con il divieto di retroattività delle norme fiscali previsto dall'arti-

colo 3 dello Statuto del contribuente, nella misura in cui si prevede che anche i crediti di imposta relativi a spese effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione siano detraibili in dieci anni anziché in quattro o cinque. Né può essere sostenuto che si tratta di una norma di interpretazione autentica in quanto è invece chiara la natura impositiva della disposizione. Segnala che nella proposta di parere manca un riferimento, che invece sarebbe stato opportuno, alla giurisprudenza in materia di retroattività della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa risulta infatti, facendo maggiormente leva sui principi del legittimo affidamento e della certezza dei principi giuridici, più restrittiva di quella della Corte costituzionale. Ricorda infine che questi peraltro sono stati gli argomenti utilizzati da uno dei partiti della maggioranza, Forza Italia, nel contrastare la norma introdotta al Senato, fino a giungere al voto contrario in commissione sul relativo emendamento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, ritiene che la natura effettivamente impositiva della disposizione richiamata dal collega Colucci debba essere oggetto di un attento approfondimento, senza essere data scontata.

Ingrid BISA, nel concordare con il collega Baldelli, rileva che la detraibilità in dieci anni anziché in quattro o cinque interviene comunque sul futuro mentre non si va ad incidere sul passato; in tal senso, si possono avanzare dubbi sull'effettiva retroattività della norma.

Bruno TABACCI, *presidente*, ritiene di assoluta evidenza che in concreto la disposizione avrà effetti retroattivi; allo stesso tempo ricorda la sua contrarietà al cd. superbonus e che, conseguentemente, non sarebbe contrario a misure anche più radicali di quelle previste dal provvedimento per contrastarne gli effetti perversi.

Antonio BALDELLI, *relatore*, invita il presidente a tenere in maggiore considerazione le osservazioni della collega BISA; ricorda poi i disastrosi effetti del superbo-

nus sulla finanza pubblica e come anche la criminalità organizzata se ne sia avvantaggiata.

Alfonso COLUCCI, replicando al collega Baldelli, ritiene il contraddittorio e il confronto tra le diverse posizioni un elemento fondamentale di arricchimento per i lavori del Comitato.

Bruno TABACCI, *presidente*, in risposta alle considerazioni del deputato Baldelli, ricorda di aver costantemente denunciato tutte le storture del superbonus.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	8
--	---

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Martedì 21 maggio 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 16.40 alle
18.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione, in videoconferenza, di Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Giampaolo Bassi, dottore commercialista e responsabile del Dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Marco Buti, professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo <i>European University Institute</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, indi del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Gianmauro DELL'OLIO, indi del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione di Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (IV-C-RE) e Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, cui replica Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il professor Pisauro per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione, in videoconferenza, di Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo BORDIGNON, *professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (IV-C-RE), cui replica Massimo BORDIGNON, *professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il professor Bordignon per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il deputato Luigi MARATTIN (IV-C-RE) svolge un intervento sull'ordine dei lavori,

cui replica Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*.

Luciano BARRA CARACCIOLO, *presidente di sezione del Consiglio di Stato*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

La senatrice Lavinia MENNUNI (FDI) svolge un intervento sull'ordine dei lavori, cui replica Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, che, dopo aver ringraziato il presidente Barra Caracciolo per il contributo fornito all'indagine, dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione di Giampaolo Bassi, dottore commercialista e responsabile del Dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giampaolo BASSI, *dottore commercialista e responsabile del Dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (IV-C-RE), che interviene in videoconferenza, cui replica Giampaolo BASSI, *dottore commercialista e responsabile del dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finan-

ziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione di Marco Buti, professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo European University Institute.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco BUTI, *professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo European University Institute*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Luigi MARATTIN (IV-C-RE), che interviene in videoconferenza, cui replica Marco BUTI, *professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo European University Institute*.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ringrazia il professor Buti per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell'ANCI*, intervenendo in videoconferenza, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvana Andreina

COMAROLI (LEGA) e Luigi MARATTIN (IV-C-RE), che interviene in videoconferenza, cui replicano Alessandro CANELLI, sindaco di Novara e delegato alla finanza locale dell'ANCI, e Andrea FERRI, responsabile dell'area finanza locale dell'ANCI.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, presidente, ringrazia i rappresen-

tanti dell'ANCI per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
e 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150), di rappresentanti di FENAILP (Federazione nazionale autonoma imprenditori e liberi professionisti), FENAPI (Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori) e Alleanza delle cooperative italiane 13

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 maggio 2024.

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello
Schema di decreto legislativo recante semplificazione**

dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150), di rappresentanti di FENAILP (Federazione nazionale autonoma imprenditori e liberi professionisti), FENAPI (Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori) e Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle
13 alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.10 alle 19.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XII (Affari sociali)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 21 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.10 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	29

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Emendamenti C. 304-A Conte	25
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 1665 Governo, approvato dal Senato	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

Ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche portando tra l'altro il numero degli articoli dai nove originari a diciassette.

Fa quindi presente che l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su cui era già intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1: alla lettera *a*) – con la soppressione del primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 – restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuta dalla norma previgente ad alcune specifiche categorie di contribuenti; alla lettera *a-bis*) – aggiunta nel corso dell'esame da parte del Senato – reca una norma di coordinamento conseguente alla modifica introdotta dalla lettera *a*); alla lettera *b*) introduce al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 un nuovo comma 3-*ter*.1 al fine di prevedere una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto

2016. Tale deroga è riconosciuta a taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa; alla lettera *c*) è abrogato il comma 3-*quater* del citato decreto-legge, recante un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura. Secondo il comma 3-*quater* tale divieto non si applicava agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il divieto non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 prevedono alcune deroghe al divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alle spese sostenute per gli interventi che rispondano a specifici requisiti in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame. Ulteriore deroga al citato divieto è introdotta dal comma 4 dell'articolo 1, a determinate condizioni, in relazione alle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche. Infine, con il comma 5 viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n. 11 del 2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede al comma 1 la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi

dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, procede, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione postcalamità, al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni interessati. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative.

L'articolo 1-ter – inserito anch'esso durante l'esame da parte del Senato – istituisce un fondo, avente una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, per il riconoscimento di contributi a determinati soggetti, per le spese sostenute per alcune tipologie di interventi nel settore edile che attengono alla riqualificazione energetica e strutturale, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. I soggetti interessati sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmissione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Segnala che l'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione *in bonis* nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per

lo sconto in fattura (comma 1). La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Osserva che l'articolo 3, al comma 1, al fine del monitoraggio della spesa, prevede l'obbligo di trasmissione di alcune informazioni all'ENEA (dati catastali, ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 nonché di quelle che prevedibilmente saranno sostenute successivamente, percentuali delle detrazioni spettanti) per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Il comma 2 introduce analogo obbligo di trasmissione dei medesimi dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Tali dati sono trasmessi in questo caso al «Portale nazionale delle classificazioni sismiche» gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione sopra descritta. Si tratta in primo luogo dei soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori. Sono altresì tenuti alla trasmissione dei dati i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Il comma 4 specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

del decreto in esame. Il comma 5 indica le sanzioni previste per l'omessa trasmissione dei dati.

Il comma 1 dell'articolo 4 – con una novella all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – dispone la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell'articolo 4 – che a sua volta novella l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 – dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Come previsto dal comma 3, le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, ai sensi del comma 1 non è consentito ad alcuni soggetti qualificati – banche, intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'alto e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia – di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il comma 2 prevede che in caso di violazione delle disposizioni appena descritte si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione di una

sanzione tributaria amministrativa. Come stabilito dal comma 3, le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. Si prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 4). Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina cosiddetto superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo (comma 5). Si prevede, altresì, al comma 6, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall'anno 2025 siano ripartite in sei rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni). Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruito delle predette detrazioni (comma 7).

Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 4-*ter* che al comma 1 attribuisce ai comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare si introduce in capo agli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza di tali interventi. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione al recupero del

gettito fiscale connesso alle attività di controllo.

Il comma 1 dell'articolo 5 – novellando l'articolo 19 del cosiddetto decreto sostegni-*bis* (decreto-legge n. 73 del 2021) – limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare una sola cessione (lettera *a*) e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto nonché l'applicazione alla cessione dei crediti ACE degli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera *b*). Con una norma di chiusura (comma 2) si prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (30 marzo 2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Ricorda che l'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0. In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. Si prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità di Stato, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (commi 1-3). Nel corso dell'esame da parte del Senato, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'ar-

ticolo, con il comma 3-*bis* è stata modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, introdotta dal decreto-legge n. 19 del 2024, in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Con le modifiche introdotte: si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura « negli anni 2024 e 2025 » – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (lettera *a*) del comma 3-*bis*); viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da quotidiana a mensile (lettera *b*), numero 1), del comma 3-*bis*); viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (lettera *b*), numero 2), del comma 3-*bis*); infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti (lettera *c*) del comma 3-*bis*).

L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, come modificato durante l'esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato COVID-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il comma 5 dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti

di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 7 sono stati aggiunti 3 nuovi commi. Il comma 7-*bis* proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Il comma 7-*ter* proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione. Il comma 7-*quater* prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Nell'operare tale differimento, il comma in esame dispone altresì che: restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale; sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Segnala che l'articolo 7-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, reca due norme di interpretazione autentica relative all'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di contraddittorio.

L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. Il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.

L'articolo 9, al comma 1 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel mese di novembre 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali. I successivi commi da 3 a 6 sono invece volti ad autorizzare i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, che rispettino determinate condizioni, ad assumere a tempo indeterminato a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali. Il comma 7 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto

stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti « Industria, Tecnologia e Digitale », con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo. Le medesime risorse sono altresì destinate ad assicurare al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) le risorse necessarie in vista della riunione conclusiva del G7 in tale ambito.

L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finanziarie volte ad incrementare l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1) nonché il Fondo per le emergenze nazionali (comma 2); il Fondo nazionale per il servizio civile (comma 3), il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 4) e il Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5). Sono inoltre incrementate le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (comma 6). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità. Il comma 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di talune disposizioni del decreto-legge in esame. Il comma 11 destina al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter. Il comma 7, introdotto durante l'esame al Senato, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e al 1° luglio 2025 la decorrenza della cosiddetta *sugar tax* istituite dalla legge di bilancio 2020. Il comma 8, riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicem-

bre 2033. Il comma 9 precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

L'articolo 10 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia fiscale e quindi alla competenza esclusiva statale in ordine al sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Segnala che alcune disposizioni attengono ad aspetti organizzativi dell'amministrazione finanziaria riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) demanda alla competenza esclusiva dello Stato.

Assumono altresì rilievo, con riferimento agli articoli 1-bis (istituzione di un fondo per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) e 1-ter (contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, ONLUS e associazioni di volontariato e di protezione sociale) le materie « protezione civile » e « governo del territorio », entrambe di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riguardo al rispetto degli altri principi costituzionali, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4-bis sopra descritte appaiono applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. A tale proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (sentenza n. 70 del 2020, nonché sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024). Richiama sull'argomento anche la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dunque di una fonte pariordinata a quella della disposizione in esame) in base alla quale « le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo » e « relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono ».

Segnala inoltre che, come ricordato in precedenza, gli articoli 7-bis e 9-bis recano norme di interpretazione autentica. In proposito, nel rinviare alla giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica e norme retroattive già richiamata, fa presente che la medesima giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per distinguere le norme di interpretazione autentica dagli interventi normativi che conferiscono, anch'essi retroattivamente, un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti; in particolare la sentenza n. 133 del 2020 ha affermato che « la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

C. 956 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Finanze, della proposta di legge C. 956 – e delle abbinate proposte C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748 – recante « Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ».

Ricorda che la proposta di legge, adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non emendata, è costituita da un solo articolo, ed è volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU

una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale immobile, infatti, ai fini dell'imposta municipale, viene assimilato all'abitazione principale.

In particolare, a tal fine l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), inserendo alla lettera *c*) – che elenca le ipotesi di assimilazione di immobili all'abitazione principale – il numero 6-*bis*).

Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera *a*) della nota II-*bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa (applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero », come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge. In relazione a tale disposizione occorre tuttavia rammentare che dopo la presentazione della proposta di legge è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto Salvainfrazioni), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di rispondere alla procedura d'infrazione n. 2014/4075 ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con quel provvedimento d'urgenza, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno

cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Osserva che il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'osservazione proposta dal relatore.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia che l'osservazione contenuta nel parere favorevole è volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 della proposta, in quanto volto a modificare una disposizione sulla quale è già intervenuto il decreto-legge n. 69 del 2023.

Alfonso COLUCCI (M5S) prende atto che in sostanza il Comitato invita la Commissione Finanze a operare un coordinamento normativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 21 maggio 2024.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.

Emendamenti C. 304-A Conte.

Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.05.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Emendamenti C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1877, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 17 articoli organizzati in due Capi, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali nonché ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria;

in particolare l'articolo 1-bis prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con l'esclusione degli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1;

il medesimo articolo 1-bis prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia

della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni interessati;

è inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative;

l'articolo 1-ter istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore;

il medesimo articolo 1-ter, al comma 4, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;

l'articolo 4-*bis*, ai commi da 1 a 3, prevede che dal 1° gennaio 2025 alcuni soggetti (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dal cosiddetto superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

il successivo comma 6 prevede, per i medesimi soggetti e sempre a partire dal 2025, la ripartizione dei crediti di imposta acquisiti in sei rate annuali qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito;

inoltre, il comma 4 stabilisce, sempre con riferimento al cosiddetto superbonus, nonché ai crediti di imposta per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, la detraibilità in dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;

il successivo comma 5 limita inoltre a quattro (per gli interventi del cosiddetto superbonus) o cinque (per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) quote annuali di pari importo la ripartizione dei crediti di imposta derivanti dalla cessione della detrazione;

il comma 7, infine, stabilisce che non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni;

i commi 1 e 2 dell'articolo 7-*bis* recano due norme di interpretazione autentica relative all'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di contraddittorio, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023;

il comma 9 dell'articolo 9-*bis* precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si inter-

preta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia fiscale e quindi alla competenza esclusiva statale in ordine al sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

alcune disposizioni attengono ad aspetti organizzativi dell'amministrazione finanziaria riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), demanda alla competenza esclusiva dello Stato;

con riferimento agli articoli 1-*bis* (istituzione di un fondo per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) e 1-*ter* (contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, ONLUS e associazioni di volontariato e di protezione sociale) le materie « protezione civile » e « governo del territorio », possono rientrare entrambe fra competenze concorrenti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

le disposizioni dell'articolo 4-*bis* appaiono applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore « non è preclusa la possibilità di

emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica »;

la retroattività deve, tuttavia, come nel caso di specie, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra

le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 956, recante « Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero », e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

rilevato che:

la proposta di legge – adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non modificata nel corso dell'esame – è costituita da un solo articolo, ed è volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);

inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera *a)* della nota *II-bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);

infine, la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 3);

constatato che:

la formulazione della lettera *a)* della nota *II-bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sulla quale interviene l'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, è stata modificata, successivamente alla presentazione della proposta di legge, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 e che conseguentemente l'agevolazione è ora riconosciuta all'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro purché abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o

in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato »,

di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-*bis*), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di *Eritrean Coalition for Democratic Change* (Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori 31

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di *Eritrean Coalition for Democratic Change*.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv*

della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Sarah OGBAY, Teamirat SEYOUM e Desbele MEHARI, *rappresentanti di Eritrean Coalition for Democratic Change*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Laura BOLDRINI, *presidente*.

Sarah OGBAY, Desbele MEHARI e Teamirat SEYOUM, *rappresentanti di Eritrean Coalition for Democratic Change*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (*Esame e rinvio*) 32

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1243 Baldino recante disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari, di Marco Silano, Direttore Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, e di Caterina Pilo, Direttore generale dell'Associazione italiana Celiachia 34

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 12.

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 15 maggio scorso è stata definita un'organizzazione di massima dei lavori della Commissione la quale prevede, in attesa che il provvedimento da oggi al-

l'esame sia inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la conclusione dell'esame in sede referente del medesimo entro giovedì 13 giugno prossimo.

Ricorda, inoltre, che il termine per l'indicazione di soggetti da ascoltare nell'ambito del ciclo di audizioni che si svolgerà ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, originariamente fissato per il 17 maggio scorso, è stato rideterminato a domani.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che con la sentenza n. 120 del 2018, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale (APCSM).

In conseguenza di tale pronuncia, nella passata legislatura è stata approvata la legge 28 aprile 2022, n. 46, che ha delineato la cornice giuridica nell'ambito della quale è possibile istituire tali associazioni e ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni conte-

nute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti, con le norme della medesima legge n. 46. Lo scorso 25 luglio è stato, quindi, presentato lo schema di decreto legislativo (Atto n. 56), che dà attuazione a quanto previsto nei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 46. Con l'adozione del citato decreto sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, prevedendo che l'attribuzione delle competenze e delle funzioni prima riconosciute agli organi della rappresentanza militare spetti ora alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, nonché apportando le necessarie novelle al codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46.

Ciò premesso, osserva che il decreto-legge in esame, composto di 2 Capi e 5 articoli, contiene disposizioni urgenti volte a garantire la partecipazione delle associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale alle procedure per il rinnovo del contratto del Comparto difesa-sicurezza per il triennio 2022-2024. Nel provvedimento sono, altresì, presenti disposizioni urgenti volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della Difesa e la massima operatività delle Forze armate.

Provvede, quindi, ad illustrare sommarariamente il contenuto delle disposizioni in esame, rinviando per i dettagli al dossier predisposto dagli Uffici.

L'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge n. 46, consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto per il triennio 2022-2024.

Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia come l'intervento si renda necessario poiché la citata legge n. 46, nel ricono-

scere il diritto a distacchi e permessi sindacali ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ha previsto che il contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti siano stabiliti con la contrattazione nell'ambito delle risorse ad essa destinate, ma non ha previsto una disciplina transitoria e, pertanto, in attesa della prima contrattazione, il sistema delineato non può concretamente prendere avvio in assenza di una norma che consenta alle dette associazioni di partecipare alle procedure di contrattazione. Pertanto, al fine di porre rimedio a tale discrasia, il comma 1 determina un contingente di distacchi e permessi in ragione di un distacco ogni 4.000 unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale, analogamente a quanto avvenuto in passato per la Polizia di Stato in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali in favore del proprio personale.

Il comma 2 stabilisce le modalità per la ripartizione dei distacchi e permessi in parola che viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 precisa che le associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale possono usufruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento, utilizzando i suddetti permessi come intera giornata lavorativa e nella misura massima di nove giornate lavorative al mese per singolo rappresentante.

Il comma 4 reca disposizioni di carattere finanziario, quantificando l'onere in euro 6.717.474 e prevedendo la relativa copertura per l'anno 2024.

L'articolo 2 reca modifiche urgenti alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Si prevede, in sostanza, l'allineamento delle soglie transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale, prevedendo che la percentuale del 4 per cento a regime sia ri-

dotta di 2 punti percentuali per il triennio negoziale 2022-2024, e di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027.

L'articolo 3 incrementa di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, il Fondo Risorse Decentrate del personale civile del Ministero della difesa per premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata la Difesa, nonostante la riduzione della dotazione organica del personale civile del Ministero della difesa.

L'articolo 4 interviene in materia di investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti, incrementando di ulteriori 6.650.000 euro, per l'anno 2024, la spesa di 1 milione per l'anno 2024 autorizzata dall'articolo 1, comma 388 della legge di bilancio 2024 al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato « NATO *Innovation Fund* »; in tale contesto, l'art. 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore, una spesa pari a otto milioni di euro per l'anno 2023.

Ricorda che il fondo sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro, in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO.

Sottolinea, a tal riguardo, che per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Re-

gno Unito – con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni – risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023. Si rende pertanto indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità in considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale.

Passando, conclusivamente, all'articolo 5, fa presente che questo dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1243 Baldino recante disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari, di Marco Silano, Direttore Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrinometaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, e di Caterina Pilo, Direttore generale dell'Associazione italiana Celiachia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	53
Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi

eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia fiscale e

connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Evidenza, altresì, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Rileva che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati in prima lettura sono a loro volta corredati di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato, inoltre, note tecniche riferite al testo iniziale del decreto, all'emendamento 7.1000 del Governo e ai relativi subemendamenti, nonché ad ulteriori emendamenti, fra i quali l'emendamento 1.0.1000 del Governo.

Nel rinviare, per una più approfondita analisi del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che, in questa sede, si soffermerà esclusivamente sui profili di carattere finanziario per i quali si rende necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

In relazione alle attività amministrative previste dall'articolo 1-ter, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, osserva come andrebbe assicurato che l'Agenzia ENEA, che rientra nel perimetro della pubblica amministrazione, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, evidenzia che sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica sull'ammontare delle spese detraibili per gli anni 2024 e 2025 per i diversi interventi la stima appare corretta ad eccezione degli anni 2028-2031. In tali anni, con riferimento alla stima degli importi scontati nelle pre-

visioni di bilancio, la relazione tecnica per calcolare gli effetti di saldo e acconto sembrerebbe utilizzare limitatamente all'ultimo anno di fruizione della detrazione un'aliquota di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento utilizzato nella stima decennale relativa alla norma in esame. L'utilizzo della percentuale ridotta determinerebbe maggiori entrate nell'anno 2028, per circa 233 milioni di euro, e minori entrate nel triennio successivo 2029-2031, pari a 6,3 milioni nel 2029, 223,5 milioni nel 2030 e 3,1 milioni nel 2031. Su tali aspetti reputa, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 1, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria si avvale dei servizi offerti da SOGEI Spa per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Ciò stante, considerato che la disposizione prescrive il citato avalimento e non prevede una mera possibilità di avalimento, evidenzia la necessità che il Governo assicuri che tale avalimento possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 8, comma 2, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, possa procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali. Alla spesa in questione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che l'Agenzia delle entrate faccia fronte agli eventuali oneri derivanti da controversie definite e relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto dei tributi sopra menzio-

nati mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tanto premesso, evidenzia che la norma definisce una ulteriore modalità per la liquidazione dei riversamenti diretti in questione. Rammenta che ad una precedente misura di portata sostanzialmente analoga ma di carattere obbligatorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 104 del 2020, erano stati ascritti oneri in misura pari all'importo da riconoscere alla regione interessata, tuttavia la disposizione ora introdotta si differenzia dalla precedente in quanto essa prevede una mera facoltà, e ciò sembra giustificare il carattere neutrale della stessa da realizzare nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Ciò stante, rileva come appaia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la correttezza della predetta ricostruzione nonché in merito alla neutralità della disposizione in esame con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 8, comma 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la componente variabile dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale, come precisato dalla relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, rispettivamente di euro 38.000.000 e di euro 13.000.000. Rileva che tale incremento è disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti all'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 51.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Fa presente che le suddette Agenzie provvedono, inoltre, a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal summenzionato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come

limite massimo di spesa e che lo stesso appare di natura rimodulabile, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di consentire la verifica della congruità dell'importo della spesa autorizzata, rispetto alle finalità della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione iniziale di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che, a valere su tali risorse, potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1. In proposito, ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di ridefinizione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di ulteriori provvedimenti non riconducibili all'attuazione della medesima delega. Al riguardo evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo, nella nota di chiarimenti depositata presso la Commissione Bilancio, ha confermato la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente. In proposito, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo e tenuto altresì conto che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia, in possesso di specifici requisiti contabili indicati dalla medesima disposizione, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, cento unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a euro 2.925.000 per il 2024, riferiti, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a 9 mensilità, e a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025. Agli eventuali concorsi prevede la Commissione RIPAM che individua le commissioni esaminatrici. Rileva che la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale, nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro

– Comparto funzioni locali – Area Istruttori.

Al riguardo, pur considerato che, sulla base dei dati desumibili dal testo, come integrabili alla luce del contenuto del summenzionato accordo contrattuale riferito al triennio 2019-2021, i suddetti importi appaiono nel complesso verificabili e confermabili, rileva, comunque, l'opportunità, anche considerato il dettato della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009, che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei tali importi; ciò al fine di evidenziare, altresì, stante le caratteristiche del personale interessato dal reclutamento, la progressione almeno decennale della relativa carriera economica. Osserva, inoltre, che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità, laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da reclutare dovrebbe essere prudenzialmente indicato in termini di valore massimo. Quanto agli oneri concernenti l'eventuale svolgimento delle procedure concorsuali, prende atto di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, ovvero che l'espletamento dei concorsi potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo medesimo, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, fa presente che tale Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno in corso non formula osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della Ra-

gioneria generale dello Stato, alla data del 15 maggio, risultano risorse disponibili in misura pari a 37.019.582 euro. Tanto premesso, rileva come appaia tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 9-bis, comma 7, lettera a), rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax*. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, fa presente che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Evidenzia che andrebbero tuttavia fornite le basi imponibili aggiornate sulle quali dovrebbero essere ricalcolati gli effetti di perdita di gettito rispetto ai dati utilizzati nel 2019.

Con riferimento all'articolo 9-bis, comma 7, lettera b), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme posticipano dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni istitutive della cosiddetta *sugar tax*, recate dall'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019. A questo riguardo, fa presente che le norme, introdotte dal Senato, derivano dall'approvazione di un emendamento governativo modificato da alcuni subemendamenti identici di iniziativa parlamentare. Rammenta, infatti, che l'emendamento del Governo prevedeva l'applicazione dell'imposta di consumo con aliquote dimezzate rispetto a quelle vigenti dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026. Ricorda, altresì, che la relazione tec-

nica stimava effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima adottata dalla relazione tecnica riferita alla norma originaria di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 e da quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, che avevano quantificato un incasso complessivo annuo a regime in relazione alla nuova imposta di consumo valutato intorno ai 350 milioni di euro. La relazione tecnica all'emendamento del Governo esponeva, quindi, una tabella riepilogativa degli effetti finanziari riferiti alle imposte di consumo e, conseguentemente, a IRPEF, IRES e IRAP.

Per effetto dell'approvazione dei citati subemendamenti, invece, evidenzia che si è provveduto a differire l'entrata in vigore della citata imposta di consumo dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, senza introdurre modifiche alle aliquote d'imposta vigenti. Rileva che gli effetti finanziari derivanti dall'approvazione di tali subemendamenti sono stati quantificati integrando, con una apposita nota del Governo, quelli originariamente quantificati dalla relazione tecnica che accompagnava l'emendamento governativo. Ciò stante, con riferimento alla relazione tecnica riferita all'emendamento del Governo, rileva che, sebbene la citata tabella riepilogativa in essa contenuta quantificasse effetti finanziari qualificati come «effetti finanziari differenziali» rispetto alla legislazione vigente, essa sembrerebbe tuttavia fare riferimento, non già ad un dimezzamento, ma ad un vero e proprio azzeramento dell'aliquota di imposta, come per altro sembrerebbe emergere anche dallo stesso allegato 3, che reca l'indicazione di oneri sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli risultanti dalla predetta tabella. Su tale aspetto, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda, invece, la quantificazione degli effetti finanziari riferiti ai subemendamenti approvati, rileva che essa sembrerebbe assumere come punto di riferimento, ai fini del calcolo, non già la legislazione vigente, ma la legislazione vigente come sarebbe stata modificata per

effetto dell'approvazione dell'originario emendamento del Governo. Su tale aspetto, evidenzia l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo, posto che tale metodologia di quantificazione, sebbene non incida sui saldi, appare suscettibile di condurre a una sovrastima degli oneri e a una corrispondente sovrastima delle relative coperture finanziarie rispetto alla legislazione vigente.

In merito all'articolo 9-bis, comma 8, rileva preliminarmente che la norma riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Evidenzia che la relazione tecnica quantifica maggiori entrate tributarie per il periodo 2029-2043 per effetto della riduzione dell'aliquota di detraibilità delle spese in argomento rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio sulla base della normativa vigente. Rileva che gli effetti di maggiore entrata si esauriscono nel 2044, anno in cui si verifica una riduzione delle entrate a causa del funzionamento del meccanismo di saldo e acconto. Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, concernenti l'ammontare delle spese detraibili per gli anni 2028 e 2033, pari a circa 17.161 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2033, la stima appare corretta, mentre, a decorrere dal 2038, la relazione tecnica sembra utilizzare, ai fini del calcolo del saldo e dell'acconto, una percentuale di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento di regola utilizzato. Su tale aspetto fa presente come appaia pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 9-bis, comma 10, fa presente che la disposizione individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, nonché dai commi da 1 a 8 del presente articolo. Rileva che ai predetti oneri si fa fronte tramite le modalità individuate dalle lettere da a) a m) del medesimo comma 10, rilevando su un piano generale la congruenza

tra gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma 10 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere da a) a m).

In particolare, evidenzia che la lettera a) prevede, quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo. In proposito, rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria della disposizione.

Rileva che la lettera b) prevede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario. Al riguardo, rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000, la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

Ciò posto, preso atto che il Governo durante l'esame presso il Senato ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente

già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, non ha osservazioni da formulare. Fa presente che appare, nondimeno, utile acquisire dal Governo un'indicazione circa l'ammontare dei proventi effettivamente versati alla data del 10 maggio 2024.

Rileva, inoltre, che la lettera *c)* prevede la riduzione, in misura pari a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 600 milioni di euro per l'anno 2030, a 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, a 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e a 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In proposito, rammenta che la norma da ultimo richiamata ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Fa presente che la citata autorizzazione di spesa è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, per il vigente bilancio triennale, uno stanziamento complessivo di circa 4,43 miliardi di euro per l'anno 2024, di circa 5,43 miliardi di euro per l'anno 2025 e di circa 2,66 miliardi di euro per l'anno 2026.

Al riguardo, prende atto che il Governo durante l'esame presso il Senato ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva, altresì, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziata dal comma 1 dell'articolo 9-*bis* in misura pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, a 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, a

617 milioni di euro per l'anno 2037, a 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, a 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, a 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, a 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e a 25,7 milioni di euro per l'anno 2043.

Rileva che la lettera *d)* prevede la riduzione, in misura pari a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato in favore di Rete ferroviaria italiana Spa risorse complessivamente pari a 5 miliardi di euro nel periodo 2022-2035, volte ad accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica, qualificando le suddette risorse come « immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti ». Al riguardo, prende atto che il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse oggetto di riduzione, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Osserva che la lettera *e)* del comma 10 prevede la riduzione, nella misura complessiva di 1 miliardo di euro per l'anno 2030, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 11 giugno 2019, pubblicato e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021. Al riguardo, osserva preliminarmente che le risorse oggetto di riduzione afferiscono a una serie di Fondi da ripartire destinati al finanziamento degli investimenti da parte dalle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, ricorda che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto il rifinanziamento, per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032. Al riguardo, rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 ha operato il riparto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, disposizione che non viene, peraltro, richiamata nel testo della medesima norma di copertura, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze risorse pari ad oltre 3,8 miliardi di euro per il periodo 2020-2032. Ricorda che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 ha invece assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, in sede di riparto del rifinanziamento del predetto Fondo ad opera del citato comma 1072, in relazione agli ambiti di intervento ivi previsti, risorse pari a circa 100 milioni di euro. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituito il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, e che, in sede di riparto effettuato con il sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, sono state assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 145 milioni di euro. Infine, rammenta che il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160

del 2019 ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 e che, in sede di riparto effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, sono state assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 40,2 milioni di euro. Segnala, peraltro, che le risorse attribuite in sede di riparto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da ultimo richiamato, includono anche gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al contratto di programma Rete ferroviaria italiana.

In tale quadro, in assenza di ulteriori specificazioni nel testo della disposizione e fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l'esame presso il Senato in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, rileva che appare necessario acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alla esatta ripartizione della copertura tra i diversi provvedimenti di riparto, nonché agli stanziamenti di bilancio incisi dalla suddetta riduzione, giacché, a differenza di precedenti interventi di analogo tenore, la disposizione in esame non fornisce indicazioni in merito alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze oggetto di utilizzo.

Le lettere *f)* e *m)* prevedono la riduzione, in misura pari rispettivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10.981.669 euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, relativa alle risorse tramite cui la pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, contribuisce al finanziamento dei fondi ge-

stori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. In proposito, osserva che le risorse oggetto di riduzione sono iscritte sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avente carattere rimodulabile, che reca, per il vigente bilancio triennale, uno stanziamento pari a 36.158.250 euro per l'anno 2024, a 43.473.250 euro per l'anno 2025 e a 49.933.250 euro per l'anno 2026. Al riguardo, fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l'esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse di cui alla lettera *f*) e al fatto che il loro utilizzo non reca pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, evidenzia che appare necessario acquisire una analoga conferma con riferimento all'ulteriore riduzione disposta dalla lettera *m*).

Rileva che la lettera *g*) dispone la riduzione, in misura pari a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e a 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. In proposito, rileva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di circa 173 milioni di euro. Per quanto attiene alla riduzione disposta per l'anno 2044, prende atto che il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle relative risorse per ciascuna delle annualità interessate, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rileva che la lettera *h*) dispone la riduzione, quanto a 20.018.331 euro per l'anno

2024, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze quanto a 189.560 euro; l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* quanto a 254.022 euro; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 683.543 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 5.893 euro; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto a 6.438.334 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito quanto a 286.247 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 9.324 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quanto a 865.754 euro; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto a 1.926.540 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca quanto a 3.899.526 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della difesa quanto a 1.015.944 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quanto a 358.498 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della cultura quanto a 2.418.258 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della salute quanto a 17.218 euro; l'accantonamento relativo al Ministero del turismo quanto a 1.649.670 euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all'onere complessivo indicato all'alinea della medesima lettera *h*).

La lettera *i*) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al

riguardo, rileva che oggetto di riduzione è il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, iscritto sul capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 169.677.671 euro per l'anno 2024, a 150.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In proposito, segnala che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di circa 84,8 milioni di euro. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, evidenzia che appare comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente.

Rileva che la lettera l) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Al riguardo, segnala che oggetto di riduzione è il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro, iscritto sul capitolo 3085 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 120.690.612 euro per l'anno 2024, a 125.077.323 euro per l'anno 2025 e a 120.423.551 euro per l'anno 2026. In proposito, osserva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di 20.690.612 euro. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente l'esigenza che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente, anche considerando che per effetto della disposizione in esame lo stanziamento residuo per l'anno 2024 verrebbe sostanzialmente esaurito.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). Ad integrazione della predetta documentazione, fa presente che l'Agenzia ENEA potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alle attività amministrative previste dall'articolo 1-*ter*, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Rileva, altresì, che, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 8, che modificano il regime della detraibilità delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuate tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, le differenze negli andamenti di cassa indicati nella relazione tecnica sono riferibili all'utilizzo, in alcuni anni, del metodo previsionale, applicato nella valutazione degli effetti finanziari delle detrazioni per spese edilizie. In particolare, è stata prevista l'applicazione di un acconto del 15 per cento anticipato all'anno prima invece dell'applicazione di un acconto del 75 cento in corso d'anno, in ossequio a un criterio prudenziale, utilizzato ordinariamente per le agevolazioni che comportano effetti negativi o maggiormente negativi per l'erario nell'anno successivo. Analogamente a quanto avvenuto in passato, in via prudenziale l'andamento di cassa è stato quindi calcolato considerando un acconto previsionale anticipato del 15 per cento nei casi in cui nell'annualità successiva l'effetto sul gettito risulta negativo o maggiormente negativo per l'erario.

Per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella di cui all'articolo 8, comma 1, ai sensi della quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale di SOGEI Spa, evidenzia che si provvederà nell'ambito delle risorse già a disposizione, a legislazione vigente, del medesimo Consiglio di presidenza.

Relativamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, può procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali, rappresenta che l'Agenzia delle entrate potrà procedere nei limiti delle risorse allo scopo accantonate nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, considerando che le disposizioni in esame si limitano a riconoscere una facoltà che potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, autorizzate dall'articolo 9, comma 3, chiarisce che la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025.

In merito alle assicurazioni richieste in ordine al Fondo far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi del comma 6 dell'articolo 9, conferma che lo stesso reca le occorrenti disponibilità anche in relazione alle annualità successive al 2024 e che il loro utilizzo

non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, disposto dal comma 7, lettera *b*), dell'articolo 9-*bis*, nonché della relativa copertura finanziaria, riportata nel comma 10 del medesimo articolo 9-*bis*, è stata effettuata assumendo come riferimento la sommatoria degli effetti dell'articolo aggiuntivo 1.0.1000 e dei subemendamenti che ne hanno modificato la portata.

Con riferimento alla copertura finanziaria prevista dalla lettera *e*) del comma 10 dell'articolo 9-*bis*, evidenzia che alla stessa si provvede, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse attribuite, in sede di riparto dei fondi di investimento richiamati dalla medesima disposizione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dell'11 giugno 2019 e del 23 dicembre 2020, che risultano contabilmente iscritte sul capitolo 7122, piani gestionali nn. 10, 11 e 12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto correlate all'aggiornamento del contratto di programma sottoscritto con Rete ferroviaria italiana.

Conferma, infine, che la riduzione a fini di copertura delle risorse indicate alle lettere *i*), *l*) e *m*) del comma 10 dell'articolo 9-*bis* non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1877, approvato dal Senato della

Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alle attività amministrative previste dall'articolo 1-ter, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 8, che modificano il regime della detraibilità delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuate tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, le differenze negli andamenti di cassa indicati nella relazione tecnica sono riferibili all'utilizzo, in alcuni anni, del metodo previsionale, applicato nella valutazione degli effetti finanziari delle detrazioni per spese edilizie;

in particolare, è stata prevista l'applicazione di un acconto del 15 per cento

anticipato all'anno prima invece dell'applicazione di un acconto del 75 cento in corso d'anno, in ossequio a un criterio prudenziale, utilizzato ordinariamente per le agevolazioni che comportano effetti negativi o maggiormente negativi per l'erario nell'anno successivo;

analogamente a quanto avvenuto in passato, in via prudenziale l'andamento di cassa è stato quindi calcolato considerando un acconto previsionale anticipato del 15 per cento nei casi in cui nell'annualità successiva l'effetto sul gettito risulta negativo o maggiormente negativo per l'erario;

all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella di cui all'articolo 8, comma 1, ai sensi della quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale di SOGEI Spa, si provvederà nell'ambito delle risorse già a disposizione, a legislazione vigente, del medesimo Consiglio di presidenza;

l'Agenzia delle entrate potrà procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, può procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali, nei limiti delle risorse allo scopo accantonate nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, considerando che le disposizioni in esame si limitano a riconoscere una facoltà che potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di

città metropolitana della Regione siciliana, autorizzate dall'articolo 9, comma 3, la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi del comma 6 dell'articolo 9, reca le occorrenti disponibilità anche in relazione alle annualità successive al 2024 e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso;

la quantificazione degli oneri derivanti dal differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, disposto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 9-bis, nonché della relativa copertura finanziaria, riportata nel comma 10 del medesimo articolo 9-bis, è stata effettuata assumendo come riferimento la sommatoria degli effetti dell'articolo aggiuntivo 1.0.1000 e dei subemendamenti che ne hanno modificato la portata;

alla copertura finanziaria prevista dalla lettera e) del comma 10 dell'articolo 9-bis, si provvede, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse attribuite, in sede di riparto dei fondi di investimento richiamati dalla medesima disposizione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dell'11 giugno 2019 e del 23 dicembre 2020, che risultano contabilmente iscritte sul capitolo 7122, piani gestionali nn. 10, 11 e 12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto correlate all'aggiorn-

amento del contratto di programma sottoscritto con Rete ferroviaria italiana;

la riduzione a fini di copertura delle risorse indicate alle lettere i), l) e m) del comma 10 dell'articolo 9-bis non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

C. 304-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2024.

Il sottosegretario Federico FRENI, in ordine alle richieste di chiarimento formulate in ordine ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia, in primo luogo, che all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), che prevede l'estensione delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse, già previste dalla legislazione vigente con riguardo ai titolari di

cariche di governo statale, anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome, nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, la medesima Autorità potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, con riferimento allo svolgimento delle funzioni in materia di conflitto d'interesse attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione dai medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), rassicura che la medesima Autorità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Osserva, altresì, che appare necessario prevedere che dall'abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposta dall'articolo 1, comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, sia escluso l'articolo 9 della medesima legge, che ha disposto il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la necessaria continuità, anche sotto il profilo finanziario, dello svolgimento delle funzioni attribuite a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea la difficoltà di comprendere i motivi per cui sia stato necessario attendere un lasso di tempo significativo prima di ricevere dall'Esecutivo chiarimenti in ordine alle richieste formulate, atteso che gli elementi informativi illustrati dal sottosegretario non denotano una particolare complessità. Osserva, pertanto, come tale ritardo sia piuttosto da imputare a dinamiche di natura politica interne alla maggioranza e al Governo.

Il sottosegretario Federico FRENI osserva che la conferma della possibilità di operare una modifica in senso estensivo delle funzioni dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato sui conflitti di interesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ha rappresentato l'esito di interlocuzioni prolungate svolte con la suddetta Autorità, le quali hanno pertanto determinato la necessità di tempi congrui per il completamento della istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 304-A, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), che prevede l'estensione delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse, già previste dalla legislazione vigente con riguardo ai titolari di cariche di governo statale, anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome, nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché allo svolgimento delle funzioni in materia di conflitto d'interesse attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione dai medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), le predette autorità potranno far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

appare necessario prevedere che dall'abrogazione della legge 20 luglio 2004,

n. 215, disposta dall'articolo 1, comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, sia escluso l'articolo 9 della medesima legge, che ha disposto il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la necessaria continuità, anche sotto il profilo finanziario, dello svolgimento delle funzioni attribuite a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

rilevata l'esigenza di:

prevedere espressamente che dall'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

specificare, all'articolo 1, comma 4, che lo schema del decreto legislativo attuativo della delega conferita dal medesimo articolo 1, oggetto di trasmissione alle Camere, sia corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che su di esso esprimano il proprio parere anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

al comma 4, dopo le parole: decreto legislativo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

al comma 4, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

al comma 5, sostituire le parole: La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata con le seguenti: Gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono abrogati. ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario delle proposte emendative Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, recano un quadro organico di disposizioni volte ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato funzioni di indagine, verifica, accertamento e controllo, nonché di eventuale irrogazione delle sanzioni, in tema di conflitto di interessi nei confronti dei titolari delle cariche di governo statale e regionale individuate dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 1.

Parallelamente, le proposte emendative in commento prevedono che l'Autorità nazionale anticorruzione eserciti analoghe funzioni in tema di conflitto di interessi nei

confronti dei titolari delle cariche di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Osserva quindi che, ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite dal provvedimento, le citate proposte emendative autorizzano le due Autorità a rideterminare conseguentemente le rispettive dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Fa presente, inoltre, che i medesimi emendamenti recano due deleghe legislative volte, da un lato, ad adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali definendo anche i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e, dall'altro, a coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, definendo anche i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dalla stessa ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità. Evidenzia che per entrambe le deleghe non sono previste disposizioni di carattere finanziario. Segnala, altresì, che entrambe le proposte emendative dispongono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004.

Tutto ciò considerato, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative in esame, al fine di consentire, altresì, un'adeguata valutazione circa la congruità della relativa copertura finanziaria.

Rileva, altresì, che, analogamente a quanto osservato con riferimento al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, andrebbero valutati gli effetti delle

disposizioni che prevedono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004, posto che tale abrogazione implica, tra l'altro, la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge medesima, finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.

Ritiene necessario, inoltre, acquisire l'avviso del Governo in ordine agli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001 che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, sono volti ad attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di verifica delle dichiarazioni che i titolari delle cariche di governo statale, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali, nonché gli altri soggetti indicati dai medesimi emendamenti sono tenuti a trasmettere alla richiamata Autorità ai fini dell'accertamento dell'eventuale percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei predetti soggetti.

Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità per l'ANAC di adempiere ai compiti previsti dalle proposte emendative in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal presidente in quanto, in assenza di apposita relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguate quantificazione e copertura.

In particolare, per quanto concerne gli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, segnala che tali proposte, da un lato, de-

terminano un significativo ampliamento non solo del novero dei soggetti vigilati, ma anche delle funzioni di vigilanza che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sarebbe chiamata ad esercitare e, dall'altro, prevedono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004 nella sua interezza, caducando pertanto anche l'articolo 9, che dispone autorizzazioni di spesa finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.

Non ha, invece, rilievi da formulare in ordine alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime perplessità con riferimento al parere espresso dal Governo in ordine agli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001, ritenendo che l'ampliamento delle funzioni disposto dalle medesime proposte appare estremamente modesto e, quindi, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò, in particolare, ove si consideri che, in ordine a provvedimenti recentemente esaminati, come ad esempio il disegno di legge in materia di cybersicurezza, i quali hanno analogamente disposto una ridefinizione degli assetti funzionali di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, presso questa Commissione non sono stati ravvisati profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001, ribadendo che, in assenza di apposita relazione tecnica, non è possibile escludere che dall'attuazione degli stessi derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Chiarisce, inoltre, che gli interventi di cui alle sopraccitate proposte

emendative attribuiscono nuovi compiti di verifica all'Autorità nazionale anticorruzione, la quale rappresenta l'unico interlocutore in grado di dare atto dell'effettiva neutralità finanziaria per l'espletamento delle attività ivi previste.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1001, 1.1002, 1.1005 e 1.1006, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che a seguito dell'ultima seduta, i gruppi parlamentari Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra hanno provveduto a formulare quesiti in forma scritta in merito a profili di carattere finanziario del provvedimento, che sono stati successivamente trasmessi al Governo. Segnala, quindi, che, non essendo ancora pervenute le relative risposte da parte del Governo, è necessario rinviare il seguito

dell'esame del provvedimento al momento in cui saranno forniti gli opportuni chiarimenti sui temi segnalati dalla relatrice e dai predetti gruppi di opposizione.

Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi, a nome del Governo, per i ritardi nell'ultimazione dell'istruttoria sui quesiti riferiti ai profili finanziari del provvedimento, rappresenta che, al fine di poter dare riscontro in modo completo alle numerose questioni poste, è necessario disporre di un tempo ulteriore per una più compiuta istruttoria, in quanto la stessa richiede il coinvolgimento dei diversi uffici a vario titolo competenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Freni, fa presente che gli elementi di risposta che verranno forniti dal Governo saranno tempestivamente messi a disposizione dei componenti della Commissione, anche prima della prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel fare presente che la predetta intesa, sancita dalla Conferenza unificata nella riunione del 16 maggio scorso, non è ancora stata trasmessa alla Commissione, segnala che non è possibile concludere l'esame del provvedimento nella presente seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

ART. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

La disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.

In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché per gli interventi effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all'eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.

Si prevede, tuttavia, un'esplicita deroga al **divieto di cessione del credito** per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a **decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39**. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro **richiedibili** per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Si prevede altresì che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ferma restando la natura complessivamente restrittiva, e la conseguente neutralità dei commi da 1 a 4, si precisa che dal punto di vista finanziario la disposizione di cui al comma 1, lettera b), di modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, , non determina effetti finanziari negativi, permanendo il previsto limite di spesa per gli interventi, indicati al comma 3-ter.1 del predetto articolo 2, come novellato, di residua possibilità di cessione del credito.

La disposizione di cui al comma 3, come novellata, opera un intervento correttivo della norma originaria evitando una disparità di trattamento, non voluta dal Legislatore a discapito degli interventi effettuati sugli immobili interessati dagli eventi sismici rispetto a tutti gli altri a livello nazionale. La misura non determina effetti rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio, che nella valutazione delle c.d. "code" hanno considerato l'ammontare a livello nazionale. Nel quadro tendenziale sono considerate, quindi, anche le code relative agli interventi effettuati nelle



zone interessate dai sismi verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, compresi i lavori di cui all'art. 119, comma 4-ter, del dl 34/2020, beneficiari del cosiddetto bonus rafforzato.

In merito al comma 5 si fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Si premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del dl n. 11/2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.

Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del d.l. n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:

- a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall'art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023:

- a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

Tutto ciò premesso, poiché l'intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.

ART. 1-bis. (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)

L'articolo 1-bis prevede, al comma 1, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2025. Il predetto stanziamento è destinato ad essere trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per provvedere alla concessione di contributi, secondo la procedura di cui ai successivi



commi 2 e 3, al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni diversi da quelli di cui articolo 2, comma 3-ter.1 del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto in esame. Si tratta in particolare dei seguenti eventi sismici:

- Emilia-Romagna, Lombardia 2012 di cui al Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.”;
- Ischia 2017 di cui al Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. In particolare, il Capo III - Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
- Provincia di Catania 2018 - Evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, di cui al Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.
- Molise 2018- Eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 di cui al Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, il capo II - Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea.

L'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2025 che costituisce la dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della presente disposizione è sufficiente a garantire gli interventi nei territori citati, secondo il fabbisogno indicato dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi della norma di cui all'articolo 9-bis, recante le disposizioni finanziarie.

ART. 1-ter. (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)

L'articolo 1-ter stanziava l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'erogazione di un contributo, nel limite di spesa autorizzato, per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli Enti del terzo settore, dalle Onlus, dalle Organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale, già costituiti alla data di entrata in vigore del provvedimento, a mezzo di interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 realizzati sugli immobili iscritti nel proprio stato patrimoniale e direttamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità statutarie. La disciplina e le modalità di attribuzione del contributo,



che ai sensi del comma 5 è escluso dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e che non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R. e non concorre al valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono previste nei commi da 2 a 5 dell'articolo, mentre al comma 4 si prevede l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, volto a disciplinare le modalità attuative dell'agevolazione, tra cui la misura massima del contributo da attribuire a ciascun richiedente. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi della norma di cui all'*articolo 9-bis*, recante le disposizioni finanziarie.

ART. 2 (Modifiche alla disciplina in materia di remissione *in bonis*)

La disposizione esclude dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, il suddetto articolo 2 dispone che nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non è stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente ha i requisiti richiesti per fruire del beneficio, presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente il minimo della sanzione.

Dato che l'intervento agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

La disposizione introduce l'obbligo di comunicazione delle spese sostenute o da sostenersi in relazione alle spese di efficientamento energetico agevolabili e alle spese per interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La comunicazione relativa alle spese per interventi di efficientamento energetico va inoltrata all'ENEA e riguarda:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Per le spese antisismiche agevolabili sempre nella disciplina del Super bonus viene previsto l'obbligo di trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le seguenti informazioni:

- i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi;
- l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;



- l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente a tale data negli anni 2024 e 2025;

- le percentuali delle detrazioni spettanti per le medesime spese.

Si prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Si prevede, inoltre, che l'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000 e, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della sanzione amministrativa, la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

ART. 4 (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

Il **comma 1**, mediante l'aggiunta del comma 3-bis all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sospende l'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta, al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Il **comma 2** sostituisce, con alcune modifiche, l'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. In primo luogo, è specificato l'ambito di applicazione dell'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisando le categorie di debiti iscritti a ruolo che concorrono al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale opera il divieto di compensazione. In particolare, è esteso l'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate. Tale estensione è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati.

Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.

In relazione alla precisazione circa l'esclusione dall'applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche



parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione al di sotto dell'ammontare complessivo di centomila euro, si evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari. Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all'agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione del **comma 3** attiene alla decorrenza degli effetti del comma 2.

ART. 4-bis (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)

La disposizione prevede, al comma 1, in capo alle banche e ai soggetti individuati dalla medesima disposizione, il divieto di compensazione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La norma, dunque, restringe per i soggetti sopra specificati il novero dei debiti per i quali è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione in esame, quindi, potrebbe determinare effetti finanziari positivi che, tuttavia, in via prudenziale, non sono oggetto di quantificazione.

Nei casi di violazione del divieto introdotto dal comma 1, con il comma 2 è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre al recupero del credito compensato.

Il comma 3 definisce la decorrenza delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 4 stabilisce la detraibilità in 10 anni delle detrazioni relative alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e quindi negli anni 2024 e 2025, per gli interventi su immobili relative alle agevolazioni del cosiddetto Superbonus (interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). La legislazione vigente prevede la fruizione per tali detrazioni in 4 rate di pari importo ed un'aliquota pari al 70% per il 2024 e al 65% per l'anno 2025.

Ai fini della stima sono stati considerati l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2024 pari a circa 6.211 milioni di euro e per l'anno 2025 pari a circa 5.780 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio.

Considerando gli anni di decorrenza e gli effetti di saldo e acconto, di seguito l'andamento finanziario relativo alla sola parte delle spese fruiti in detrazione:



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/RES	0,0	1.630,4	2.448,9	1.798,65	1.565,7	-902,5	2.066,1	1.199,1	1.199,1	1.199,1	1.199,1	112,2	433,5	0,0

Milioni di euro

Viene inoltre stabilita l'estensione della detraibilità a 10 rate, rispetto alle vigenti 5 rate:

- delle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche per l'anno 2024, con aliquota del 50%,70%,80%,75%,85%;
- delle spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti (Articolo 119-ter del DL 34/2020), per gli anni 2024 e 2025, a cui si applica l'aliquota del 75%.

Relativamente alle spese per interventi di rafforzamento di misure antisismiche, ai fini della stima sono stati considerati i dati relativi alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a 322,2 milioni di euro, per un ammontare di detrazione di circa 224,3 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
IRPEF/IRES	0	39,2	22,4	22,4	22,4	15,7	-49,3	-22,4	-22,4	-22,4	-22,4	16,8	0,0

Milioni di euro

Per quanto concerne le spese relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche relative all'anno d'imposta 2022, risulta un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 139,2 milioni di euro. Da un'analisi condotta sui versamenti degli F24 relativa alla fruizione dell'agevolazione in esame sotto forma di cessione e sconto in fattura, si stima per l'anno 2022 un ammontare di spesa per gli interventi in esame di circa 689,7 milioni di euro, per un totale di circa 828,9 milioni di euro.

In considerazione delle restrizioni introdotte ai fini della fruizione dell'agevolazione dall'anno 2024, e dell'esclusione della possibilità di optare per la cessione e lo sconto in fattura, si considera, ai fini prudenziali, la detrazione fruita in sede dichiarativa, per un ammontare di circa 104,4 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF	0	18,3	28,7	20,9	20,9	17,7	-15,7	-33,4	-20,9	-20,9	-20,9	-2,6	7,9	0,0



Milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari complessivi:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF/IRES	0	1.687,9	2.500,0	1.842,0	1.609,0	-869,1	-2.131,1	-1.254,9	-1.242,4	-1.242,4	-1.242,4	-98,0	441,4	0,0

Milioni di euro

Il comma 5, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, non innovando rispetto a quanto considerato nei tendenziali per la fattispecie di compensazione dei crediti precedentemente sorti.

Il comma 6 prevede l'aggiunta di un comma 3-ter all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, il quale prevede una misura volta a censurare l'eventuale acquisito di crediti originati dalle misure superbonus ad un corrispettivo inferiore al valore attualizzato del credito, al superamento di certe soglie. In particolare, si prevede che per i soggetti qualificati le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti e che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Viceversa, le predette disposizioni non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Fatte salve le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Alla disposizione, anche tenuto conto che le modalità di attuazione della disposizione, il contenuto e le modalità di presentazione delle citate comunicazioni sono definiti con apposito



provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, non si ascrivono effetti, che potranno, eventualmente, essere verificati solo a consuntivo.

Il comma 7 elimina, per i contribuenti che abbiano fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruito delle predette detrazioni. La misura rispetto alla legislazione vigente lascia vincolato l’utilizzo delle agevolazioni in materia edilizia solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo la possibilità di “trasformare” le stesse agevolazioni in credito d’imposta cedibile. Si stima, pertanto, che l’intervento dato la natura restrittiva dello stesso non determini effetti finanziari negativi.

ART. 4-ter (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

La disposizione del comma 1, ancorché di natura procedimentale, nel prevedere da parte dei Comuni la segnalazione alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle entrate di possibili interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti, potrebbe determinare un incremento dell’attività di controllo delle agevolazioni da *Superbonus* di cui all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e degli altri bonus edilizi compresi tra quelli elencati dall’articolo 121, comma 2, del medesimo provvedimento, con il conseguente aumento dell’azione di contrasto alle frodi e il disconoscimento delle indebite agevolazioni fiscali. In ogni caso, le segnalazioni da parte dei comuni verranno svolte nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo relative alla corretta applicazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la disposizione non comporta maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente.

Il comma 2 stabilisce che ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo, incentivata mediante il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del Comune che abbia contribuito all’accertamento stesso. Tale quota, inizialmente prevista in misura pari al 33 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è stata innalzata al 50 per cento dall’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Tale quota è riconosciuta ai comuni nei limiti delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo, a seguito dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento delle irregolarità di cui al comma 1. Poiché da tale punto di vista la disposizione non innova rispetto alla legislazione vigente, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

ART. 5 (Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

La disposizione modifica l’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di contrastare condotte fraudolente nell’utilizzo del credito d’imposta di cui al comma 3 del citato articolo 16 (credito ACE).



Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi, ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti, alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

ART. 6 (Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)

Il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è condizione per la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Alla disposizione, atteso il carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 3-bis** apporta puntuali modifiche all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 che hanno un carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, viene novellato il comma 2 dell'articolo 38 succitato per chiarire il periodo di riferimento precisando che gli investimenti cui la disposizione è riferita sono quelli effettuati "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025"; viene ridefinita, al comma 10, la tempistica (mensile) entro la quale il gestore è tenuto a trasmettere al MIMIT l'elenco delle imprese che hanno chiesto di fruire dell'agevolazione. Inoltre, al fine di evitare fenomeni di accaparramento e blocco delle risorse a causa di prenotazioni che superano l'ammontare effettivo degli investimenti che saranno effettuati, si prevedono comunicazioni specifiche anche quanto all'effettuazione di ordini effettuati ed accettati dal fornitore relativamente a beni agevolabili. Il versamento dell'acconto con la percentuale commisurata all'importo effettivo degli investimenti garantisce che in tempo rapido si abbia contezza del reale investimento da agevolare, non impegnando inutilmente risorse che possono essere utilizzate in favore di altri soggetti. Pur incidendo l'adempimento sugli oneri amministrativi posti a carico della impresa,



esso è essenziale per il rispetto dell'obiettivo fissato dalla CID. Da ultimo, si novella il comma 16 del medesimo articolo 38 al fine di chiarire che il GSE, qualora rilevi, nell'ambito dell'attività di controllo, anche documentale, allo stesso demandata, la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta in assenza dei relativi presupposti ne effettua la comunicazione all'Agenzia delle entrate per l'adozione degli adempimenti di competenza in ordine al recupero del credito.

ART. 7 (Disposizioni urgenti in materia fiscale)

I commi 1, 2 e 3 sono volti a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.

Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica. Inoltre, appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

Il comma 4 proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del D. L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. b) e b-bis) (31 marzo 2024) e b-ter) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA). Dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.

Il comma 5 non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati. In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate, neppure afferenti all'irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

Il comma 6 proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il "ravvedimento speciale" delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive. Trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Il comma 7 prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un'unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla relazione tecnica di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento "speciale", derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento "ordinario", è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea. Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. Si precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell'anno 2024.



Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si limitano a differire, rispettivamente, il termine entro il quale i contribuenti possono aderire alla procedura di riversamento spontaneo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, attualmente fissata al 30 luglio 2024, e il termine entro il quale i contribuenti che abbiano già presentato la richiesta di accesso alla procedura di riversamento possono eventualmente procedere alla revoca di tale richiesta, in precedenza fissato al 30 giugno 2024. Entrambe le disposizioni non hanno effetti finanziari, in quanto non incidono sui termini previsti dalla vigente normativa entro cui effettuare i versamenti degli importi dovuti.

Il comma 7-quater, limitatamente all'anno 2024, proroga al 30 giugno il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, entro cui i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Si prevede, inoltre, che restano in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n.228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto restano fermi i termini di pagamento delle rate dei corrispondenti tributi o della tariffa, già stabiliti con regolamento comunale.

ART. 7-bis (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)

La norma è volta a chiarire la corretta portata dell'articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (decreto legislativo n. 212/2000) e non comporta oneri per la finanza pubblica. L'interpretazione fornita consente di evitare comportamenti strumentali da parte dei contribuenti, i quali, in mancanza, potrebbero invocare la fase del contraddittorio anche per atti non impositivi rispetto ai quali si sono già attivati presentando un'apposita istanza (ad esempio: istanza di autotutela; istanza finalizzata a chiedere l'annullamento dello scarto degli F24 in presenza di crediti inesistenti).

In particolare, il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n.212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Alla disposizione, che assume una valenza positiva con riferimento alla certezza dei rapporti giuridici tra Amministrazione finanziaria e cittadini, nonché per evitare un uso distorto del



diritto al contraddittorio informato ed effettivo, non si ascrivono effetti finanziari, stante il relativo carattere ordinamentale.

ART. 8 (Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma 2-quinquies, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante utilizzo da parte della Agenzia delle Entrate di risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

Il **comma 3** prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate **per ciascuno degli anni 2023 e 2024**. I predetti incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio pro-capite lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei FRD e della consistenza di personale riferiti al 2021 - pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15%).

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 9 (Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato



dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. L'importo è stato quantificato sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 2** intende ad assicurare un'efficiente gestione delle garanzie pubbliche previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, varate a supporto delle liquidità nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dai recenti eventi alluvionali, e, a tal fine, estende l'autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società in house specializzata nella gestione di fondi pubblici.

Tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito spesa autorizzata dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato "Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative" e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, si rappresenta che solo di recente vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.

Commi da 3 a 6. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della medesima Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, in deroga ai vincoli



assunzionali, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, al fine di garantire l'incremento della sicurezza urbana e il controllo del territorio. Tali assunzioni, effettuate mediante le procedure di cui al comma 5, comportano oneri pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il **comma 7** determina l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. In particolare, prevede che l'entità del contributo sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall'articolo 1, comma 240 della legge 213/2023, per i casi di cui al comma 4, lettera *a*), del medesimo articolo 34. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Il comma 7-bis ha l'obiettivo di individuare e stanziare le risorse per dare attuazione sia ai programmi promossi dal G7 su Industria, Tecnologia e Digitale contenuti nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 (si veda il punto 44 nel quale è stata condivisa la necessità di rafforzare la collaborazione con i Paesi in via di sviluppo per promuovere, sostenere lo sviluppo e la diffusione dell'IA), che si svolgeranno verosimilmente anche nell'arco del 2025, sia a provvedere agli oneri necessari ad assicurare al MIMIT le risorse per organizzare la riunione conclusiva del G7 nel settore Industria, Tecnologia e Digitale, prevista il prossimo ottobre in ragione del fatto che, nei gruppi di lavoro in seno al G7, è stato proposto, e condiviso dal Ministero, che si tenga a Roma.

La spesa complessiva è pari a euro 1 milione e 500 mila così ripartiti: 800 mila euro per l'anno 2024 e 700 mila per l'anno 2025. Agli oneri si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

ART. 9-bis (disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Tale autorizzazione è relativa al Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa. Il medesimo comma assegna inoltre 100 milioni di euro nel 2026 e 100,4 milioni di euro nel 2027 a Ferrovie Spa per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria.

Il **comma 2** incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018.



Il comma 3 incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 le risorse destinate al servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Il comma 4 prevede un incremento del fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 5 prevede un incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 6 incrementa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, le risorse destinate all'Agenzia del Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili.

Il comma 7, lettera a), è volto a differire, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria.

	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Imposta di consumo	-72,9	-292,0	-219,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	22,4	79,9	30,7	-21,9	0,0
IRAP	0,0	5,4	19,1	6,3	-7,5	0,0
Totale	-72,9	-264,2	-120,0	37,0	-29,4	0,0

In milioni di euro

Inoltre, la disposizione di cui al **comma 7, lettera b)** è volta a differire al 1° luglio 2025 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. A decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2025 l'imposta si applica nella misura di 10,00 euro per ettolitro di bevanda per i prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. Si riportano gli effetti finanziari differenziali della disposizione, **ottenuti** utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.



	2024	2025	2026	2027	2028	dal 2029
Imposta di consumo	-139	-199	0	0	0	0
IRES	0	21,3	23,2	-9,4	0	0
IRPEF	0	21,3	23,2	-9,4	0	0
IRAP	0	10,3	13,2	-6,8	0	0
Totale	-139	-146,1	59,6	-25,6	0	0

In milioni di euro

Il comma 8 della disposizione in esame stabilisce la riduzione al 30% dell'aliquota agevolata del 36% della detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica di cui all'articolo 16-bis del TUIR, escluse quelle di cui al comma 3-bis, per gli anni dal 2028 al 2033. In particolare, ai fini della stima sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi, al netto della quota indotta stimata, per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura. In base a tali dati, applicando la metodologia consolidata, si stima una spesa complessiva di circa 17.161 milioni di euro con il seguente andamento finanziario:

	dal 2024 al 2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
IRPEF/IRES	0	180,2	283,2	386,1	489,1	592,1	695,0	617,8	617,8	617,8	602,4	437,6	334,6	231,7	128,7	25,7	-61,8	0,0

Milioni di euro

Il comma 9 è volto a risolvere i dubbi applicativi - emersi in sede di esame istruttorio e acquisizione del concerto in Conferenza Unificata - circa la spettanza, anche in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse finanziarie previste dallo schema di decreto di riparto 2023 del Fondo istituito dal comma 473 della legge n. 234/2021.

Sul punto si segnala che già il decreto di riparto riferito all'anno 2022, adottato con Dpcm 13 ottobre 2022 e pubblicato nella GURI n. 290 del 13 dicembre 2022 - su cui sono state acquisite la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, la firma del Ministero dell'economia e dell'economia e delle finanze e la registrazione degli organi di controllo - aveva previsto espressamente l'attribuzione di quota parte delle risorse anche in favore delle due Province autonome, in coerenza con l'impianto normativo del DL n. 120/2021 convertito dalla L. n. 155/2021.

La proposta mira, dunque, a garantire la tempestiva assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 473, cit., chiarendone l'ambito applicativo.

In particolare, si rileva che l'articolo 1, comma 473, cit., nell'operare un rinvio all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge



8 novembre 2021, n. 155, consente il finanziamento del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale Piano è stato predisposto, ai sensi dei commi 1 e 3, del medesimo articolo 1 decreto-legge n. 120 del 2021, sulla base di dati e informazioni afferenti all'attività delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e del volontariato organizzato di protezione civile.

La finalità dell'articolo 1, comma 473, cit., è stata, dunque, quella di garantire il sostegno di compiti essenziali, relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in favore dei vari soggetti istituzionali titolari di competenza in materia.

Nell'ambito di un tale contesto ordinamentale il legislatore del 2021, nel riferirsi autonomamente alle Regioni come beneficiari di apposita quota annuale del finanziamento statale, ha inteso valorizzare il contributo fornito da uno specifico livello di governo territoriale (intermedio tra quello statale e locale), in ragione della speciale competenza attribuita dalla disciplina vigente (cfr. legge 21 novembre 2000, n. 353): a tale livello di governo fanno capo indifferentemente sia le Regioni che le Province autonome, titolari di competenze analoghe ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 120 del 2021 cit.

La proposta evita irragionevoli discriminazioni discendenti dall'assoggettamento ad un trattamento differenziato di soggetti che, in quanto titolari di analoga competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, devono essere parimenti sostenuti nello svolgimento di tali delicati compiti.

Nella specie, peraltro, vengono in rilievo disposizioni che tendono a prevenire calamità naturali e, comunque, ad assicurare una pronta gestione delle relative emergenze, finanziandosi attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi, integranti apposito rischio di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018: non si giustificerebbe, anche sotto tale profilo, una differenziazione sul piano finanziario tra fattispecie analoghe, non facendosi questione di contributi per eventi ordinari, ma di risorse destinate ad evitare o fronteggiare eventi calamitosi straordinari, suscettibili di verificarsi indifferentemente in ogni ambito territoriale, ivi compreso quello delle Province autonome. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota di 20 milioni di euro annui già prevista dal comma 473 da destinare alle regioni, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con il primo riparto, anche le due Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 10 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, cui si provvede:

- a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno



2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033, 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Fondo Opere affidato alla gestione di Ferrovie Spa -, che presenta le necessarie disponibilità;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presenta le necessarie disponibilità;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che presenta le necessarie disponibilità;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:



- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
 - 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 254.022 euro;
 - 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
 - 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
 - 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
 - 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
 - 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
 - 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
 - 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
 - 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
 - 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
 - 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
 - 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
 - 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
 - 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
- i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presenta le necessarie disponibilità;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che presenta le necessarie disponibilità;
- m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 11 dispone che quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di



finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

ART. 9-ter. (Clausola di salvaguardia)

La norma prevede l’inserimento dell’art. 9-ter rubricato “Clausola di salvaguardia” al fine di stabilire che le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, “anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”.

ART. 10 (Entrata in vigore)

L’articolo in esame reca disposizioni concernenti l’entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo



21/05/2024

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

**Conversione in Legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
"Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e commesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"
(milioni di euro)**

articolo comma	lettera	descrizione	d/s	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbricazione					Indebitamento netto		
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1-bis	1	Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del MCF per il successivo trasferimento alla PCM, al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale realizzati in relazione ai seguenti eventi sismici: Emilia Romagna e Lombardia (2012); Ischia (2017); Provincia di Catania (2018) e Molise (2018).	S	K		35,0					35,0					35,0	
1-bis	1	Istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del MCF, al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata sui soggetti di cui all'art. 6-bis), c. 5, art. 119 del D.L. 34/2020 (terzo settore, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale).	S	K		100,0					100,0					100,0	
4-bis	4	Estensione da 4 a 10 anni del periodo di imposta utile per la fruizione della detrazione delle spese in edilizia previste dall'art.119 del D.L. 34/2020, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 - Superbonus - IRPEF/IRRES	E	T		1.630,4	2.448,9	1.798,7			1.630,4	2.448,9	1.798,7			1.630,4	2.448,9
4-bis	4	Estensione da 4 a 10 anni del periodo di imposta utile per la fruizione della detrazione delle spese in edilizia previste dall'art.119 del D.L. 34/2020, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 - Superbonus - IRPEF/IRRES	E	T		39,2	22,4	22,4			39,2	22,4	22,4			39,2	22,4
4-bis	4	Estensione da 4 a 10 anni del periodo di imposta utile per la fruizione della detrazione delle spese in edilizia previste dall'art.119 del D.L. 34/2020, sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 - eliminazione barriere architettoniche - IRPEF	E	T		18,3	28,7	20,9			18,3	28,7	20,9			18,3	28,7
5	3	Incremento del fondo risorse decantate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate	S	C		38,0					38,0					38,0	
5	3	Incremento del fondo risorse decantate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate - effetti riflessi	E	TC			18,4					18,4				18,4	
5	3	Incremento del fondo risorse decantate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	S	C		13,0					13,0					13,0	
5	3	Incremento del fondo risorse decantate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - effetti riflessi	E	TC			6,3					6,3				6,3	
5	3	Riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 52, c. 1, D.Lgs 209/2023	S	C		-51,0					-51,0					-51,0	
5	1	Realizzazione degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, c. 2, lett. c), del D. Lgs 1/2018 nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana	S	K		66,0					66,0					66,0	
5	1	Veramento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, cc. da 2 a 5, della L. 197/2022 e dell'art. 4, c. 5, del D.L. 34/2023, presso la contabilità speciale 1774, intestata all'Agenzia delle entrate	E	EXT													
5	1	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'indagazione di contributi plurimateriali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 134/2006	S	K													
5	3	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	C		2,9					2,9					2,9	



"Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 120-ter del decreto-legge 19 maggio 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2023, n. 77, (altre misure urgenti) in materia fiscale e connesse a avanti eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"

(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare							Inglebiamento netto							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	3		Assunzione di 100 unità di personale non originarie del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana - oneri riflessi	S	C	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	1,4	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
9	6		Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C														-3,9	
9	7-bis		Misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del C7	S	C	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
9	7-bis		Riduzione Tabella A - MPMIT	S	C	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
9 bis	1		Incremento della risorsa destinate a RFI per investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86 della L. 286/2005	S	K									140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8
9 bis	1		Potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa	S	C									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9 bis	2		Raffianciamento del Fondo emergenza nazionali di cui all'art. 44, c. 1, D.Lgs 1/2018	S	K									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9 bis	3		Affianciamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 18, c. 1, L. 230/1988	S	C									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9 bis	4		Incremento del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, di cui all'art. 62, c. 1, D.Lgs 209/2023	S	C									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9 bis	5		Incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FRPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 252/2004	S	C									142,6	142,6	142,6	142,6	142,6	142,6	142,6
9 bis	6		Incremento ricerca destinata all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili	S	K									100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9 bis	7	a)	Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax al 1 luglio 2026 - imposta di consumo	E	T	-72,9	-292,0	-219,0	-219,0	-219,0	-219,0	-72,9	-292,0	-219,0	-219,0	-219,0	-219,0	-219,0	-219,0	-219,0
9 bis	7	a)	Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax al 1 luglio 2026 - imposta dirette	E	T		22,4	79,9	79,9	79,9	79,9		22,4	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
9 bis	7	a)	Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax al 1 luglio 2026 - IRAP	E	T								5,4	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
9 bis	7	a)	Differimento dell'entrata in vigore della plastic tax al 1 luglio 2025 - IRAP	S	C		-5,4	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1		-5,4	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1	-19,1
9 bis	7	b)	Differimento dell'entrata in vigore della sugar tax al 1 luglio 2025 - imposta di consumo	E	T	-139,0	-199,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0	-199,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0	-139,0
9 bis	7	b)	Differimento dell'entrata in vigore della sugar tax al 1 luglio 2025 - IRPEF	E	T		21,3	23,2	23,2	23,2	23,2		21,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
9 bis	7	b)	Differimento dell'entrata in vigore della sugar tax al 1 luglio 2025 - IRES	E	T		21,3	23,2	23,2	23,2	23,2		21,3	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2
9 bis	7	b)	Differimento dell'entrata in vigore della sugar tax al 1 luglio 2025 - IRAP	E	T								10,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2



Conversione in Legge del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39
Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria"
(milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare						Indebitamento netto						
						2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
9-bis	7	b)	Differimento dell'entrata in vigore della super tax al 1 luglio 2025 - IRAP	S	C				5,6									
9-bis	8		Riduzione aliquota dal 36% al 30% della detrazione bonus edilizi per gli anni dal 2028 al 2033	E	T		-10,3	-13,2										
9-bis	10	b)	Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	E	EXT	40,0												
9-bis	10	b)	Utilizzo delle somme relative alle sanzioni Antitrust versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, che restano acquisite all'erario	S	C					-40,0								
9-bis	10	c)	Riduzione delle risorse destinate a RF per investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 85, L. 268/2005	S	K													
9-bis	10	d)	Riduzione delle risorse destinate ad investimenti nella linea ferroviaria Adrialta alta velocità e alta capacità, di cui all'art. 1, c. 95d, L. 234/2021	S	K													
9-bis	10	e)	Riduzione delle risorse destinate a investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato	S	K													
9-bis	10	f)	Riduzione dei contributi al finanziamento dei fondi gestiti di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 74, c. 1, della L.388/2000	S	C	-12,0												
9-bis	10	g)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 382/2004	S	C	-89,0												
9-bis	10	h)	Riduzione Tabella A - Vari ministeri (segue dettaglio per memoria):	S	C	-20,0												
			Riduzione Tabella A - MEF															
			Riduzione Tabella A - MINIT			-0,2												
			Riduzione Tabella A - MIUS			-0,3												
			Riduzione Tabella A - MIUS			-0,7												
			Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA			0,0												
			Riduzione Tabella A - MAFECI			-6,4												
			Riduzione Tabella A - ISTRUZIONE			-0,3												
			Riduzione Tabella A - INTERNO			0,0												
			Riduzione Tabella A - MASE			-0,9												



articolo		compra	lettera	descrizione	e/s	Natura	Saldo netto da finanziare (milioni di euro)							Indebitamento netto					
					2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
9 bis	10			Riduzione Tabella A - MIT	-1,9				-1,9					-1,9					
				Riduzione Tabella A - MUR	-3,9				-3,9						-3,9				
				Riduzione Tabella A - DIPESA	-1,0				-1,0							-1,0			
				Riduzione Tabella A - MASAF	-0,4				-0,4							-0,4			
				Riduzione Tabella A - CULTURA	-2,4				-2,4							-2,4			
				Riduzione Tabella A - SALUTE	0,0				0,0							-0,02			
				Riduzione Tabella A - TURISMO	-1,6				-1,6							-1,6			
9 bis	10		l)	Riduzione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art. 14, c. 15, del D.L. 98/2011	-20,0				-20,0					-20,0					
				Riduzione del Fondo paracadute delle misure fiscali e di fisco di cui all'art. 1-quadro, c. 1, del D.L. 137/2020	-20,0				-20,0							-20,0			
9 bis	10		m)	Riduzione dei contributi al finanziamento dei fondi gestiti di previdenza complementare dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 74, c. 1, della L. 388/2000	-11,0				-11,0					-11,0					
				Entrate	-105,9	1.261,9	2.407,3	1.853,9	1.853,9	-185,7	1.304,2	2.441,5	1.853,9	-185,7	1.304,2	2.441,5	1.853,9		
				Spese	-106,0	951,6	707,1	1.853,3	-215,0	577,6	739,4	1.852,8	-215,0	577,6	739,4	1.852,8			
				Saldo	0,1	709,0	4.709,2	0,6	26,3	726,6	1.702,1	2,6	26,3	726,6	1.702,1	2,6			



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	87

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. C. 1321 Zucconi e Caramanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI, indi del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 10.05.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2024.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che sono state presentate 28 proposte emendative al testo del disegno di legge e che il fascicolo degli emendamenti, posto in distribuzione, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Ricorda infine che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di Presidenza dello scorso 14 maggio, la Commissione procederà questa mattina alla votazione delle proposte emendative, concludendo l'esame del provvedimento entro le ore 12 con la votazione del mandato al relatore, considerato che la discussione generale in As-

semblea è fissata per le ore 13 della giornata odierna.

Invita la relattrice Cavandoli e, quindi, la rappresentante del Governo, a formulare i pareri sulle proposte emendative.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relattrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello della relattrice.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 1.9.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 1.10 a propria firma. Evidenzia che esso persegue l'intento di tutelare gli enti del Terzo settore e gli Istituti autonomi per le case popolari, a fronte delle misure restrittive disposte dal decreto in esame. Rammenta che la proposta emendativa è analoga a un emendamento presentato, durante l'esame del provvedimento al Senato, dall'onorevole Tajani; esprime dunque la propria curiosità circa la posizione che il gruppo di Forza Italia intende assumere sul punto.

Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per illustrare il proprio emendamento 1.2, identico alla proposta emendativa Fenu 1.10. Rammenta che nel corso del tempo l'istituto del *superbonus* ha subito più di trenta interventi correttivi, con riferimento ai quali, nel rimodulare adeguatamente le agevolazioni fiscali in edilizia, avrebbe dovuto e tutt'ora dovrebbe ritenersi prioritaria la tutela delle case popolari.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Merola 1.2 e Fenu 1.10.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che l'emendamento Gadda 1.1 è stato sottoscritto dall'onorevole Merola.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 1.1.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.3 a propria firma, evidenziando l'opportunità di posticipare i termini previsti dalla disposizione ivi richiamata nei territori interessati da calamità naturali in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interviene altresì per annunciare la propria sottoscrizione di tutti gli emendamenti presentati dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, anche in considerazione del fatto che l'onorevole Borrelli si trova oggi a Napoli per l'emergenza sismica nella zona dei Campi Flegrei.

Ribadisce quindi l'opportunità di tenere conto, nell'esame del provvedimento, dell'aggravarsi della situazione sismica nella predetta zona, ritenendo necessario che il *superbonus* non venga eliminato per edifici siti nei territori a rischio.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), ricollegandosi a quanto detto dal collega Merola, evidenzia che in assenza di agevolazioni fiscali edilizie è difficile portare a compimento la ricostruzione e la rivitalizzazione dei territori colpiti da calamità naturali o, meglio, che tale operazione potrebbe richiedere tempi molto più lunghi del previsto.

Rammenta che tale dato è stato evidenziato dai rappresentanti degli enti territoriali e avvalorato dal parere di organismi tecnici. Rileva dunque che, al di là delle valutazioni sulla specifica misura del *superbonus* – che spesso è stata oggetto di quella che potrebbe definirsi una condanna emotiva da parte di numerose forze politiche – apposite agevolazioni fiscali dovrebbero essere destinate al recupero delle aree danneggiate da calamità naturali; invita dunque la Commissione a un'attenta riflessione sul tema.

Ricorda che, in taluni territori danneggiati dalle calamità naturali, la dilatazione dei tempi di ricostruzione degli edifici ha di fatto comportato lo spopolamento dei territori medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 1.3.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 1.11 a propria firma, rite-

nendo opportuno estendere le deroghe previste dalle norme anche ad altri territori colpiti da calamità naturali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 1.11 e Borrelli 1.8.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento Zanella 1.6, in qualità di cofirmatario. Rammenta che già nel corso del 2023 numerosi provvedimenti sono intervenuti per modificare la disciplina del *superbonus*, in occasione dei quali sarebbe stato opportuno correggere le criticità che oggi il Governo afferma di voler sanare con il provvedimento in esame.

Si deve inoltre rilevare come, alla luce del decreto in discussione, le agevolazioni per la riqualificazione antisismica degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche siano anch'esse penalizzate, subendo il medesimo trattamento restrittivo degli interventi relativi *superbonus*.

Evidenzia dunque che, se è vero che gli interventi agevolabili hanno favorito anche i contribuenti con redditi medio-alti, devono tuttavia essere mantenuti gli interventi con finalità perequativa, quali quelli concernenti le agevolazioni per la riqualificazione antisismica degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Conclude evidenziando come restringere l'ambito di tali agevolazioni con effetto retroattivo significhi non tenere conto della realtà del Paese, né dei recenti fatti di cronaca.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 1.6.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento Torto 1.12, di cui è cofirmatario, rammentando che esso è analogo a una proposta emendativa già presentata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato dal gruppo di Forza Italia – cui esprime il proprio plauso – e che è stato fatto proprio dal suo gruppo parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Torto 1.12.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'emendamento 1.13 a propria firma, evidenziando che anche tale proposta emendativa recepisce orientamenti espressi dal gruppo Forza Italia durante l'esame del provvedimento al Senato, sottolineando quindi che il proprio gruppo parlamentare si concentra sul contenuto delle proposte e non certo sul loro colore politico. Si attende quindi un voto di astensione – se non addirittura favorevole – di Forza Italia sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Merola 1.4 e Santillo 1.13, l'emendamento Merola 1.5 e l'emendamento Borrelli 1.7.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 1-*bis*, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 1-*bis*.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*ter*, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

Emiliano FENU (M5S) interviene per illustrare l'emendamento a propria firma 1-*ter*.4, evidenziando come un'analogha proposta emendativa sia stata presentata nel corso dell'esame del provvedimento al Senato dal gruppo Forza Italia. Dichiarò di non comprendere le ragioni per cui il Governo e le forze di maggioranza non condividano il contenuto di una disposizione che non interviene in modo strutturale sul sistema della cessione dei crediti, ma si limita ad estendere il contributo sostitutivo della cessione del credito – peraltro esiguo – anche agli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici Merola 1-ter.1 e Fenu 1-ter.4 e l'emendamento Grimaldi 1-ter.2.

Agostino SANTILLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Caso 1-ter.3, rammenta gli eventi sismici verificatisi la scorsa notte a Pozzuoli e nell'intera provincia di Napoli, dove si sono registrate centinaia di scosse che nel loro picco hanno raggiunto una forza di magnitudo 4.4. Evidenzia che in presenza di simili eventi, in altre regioni d'Italia, quali l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria, è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono state stanziare risorse per fronteggiare le calamità ivi occorse.

Auspica quindi che anche per le abitazioni colpite dalle continue e forti scosse telluriche nell'area dei Campi flegrei vengano disposti adeguati stanziamenti.

Sottolinea inoltre l'importanza di introdurre nel decreto in esame un meccanismo che consenta di estendere agli edifici che dovessero risultare vulnerabili, in base ad un'analisi già prevista dalla normativa vigente, la detrazione del 110 per cento e il meccanismo della cessione dei crediti di imposta, prevedendo quale termine ultimo per l'accesso a tali agevolazioni il 31 dicembre 2026. Conclude augurandosi che tale proposta emendativa possa essere accolta da tutte le forze politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1-ter.3.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 2, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

Emiliano FENU (M5S) intervenendo per illustrare l'emendamento a propria firma 4-bis.4, sottolinea l'importanza di rendere opzionale la distribuzione su base decennale dei crediti d'imposta.

Rammenta che la disciplina delle detrazioni fiscali costituisce uno degli aspetti più delicati del nuovo decreto, che incide direttamente sulla possibilità per i contribuenti di godere in modo effettivo degli sgravi fiscali. Infatti, la previsione di una base decennale su cui diluire i crediti di imposta, non solo determina un recupero del credito più lento per il contribuente, ma costituisce un limite anche nell'ipotesi in cui egli voglia accedere all'istituto della cessione del credito.

Evidenzia dunque il rischio che il meccanismo delle detrazioni sia, in sostanza, depotenziato e svuotato.

Angela RAFFA (M5S) ricollegandosi all'intervento del collega Fenu, sottolinea che gli interventi previsti dal decreto rischiano di determinare la perdita di interesse da parte degli istituti finanziari all'acquisto dei crediti relativi al *superbonus*, arrecando un danno gravissimo alle imprese, le quali, a causa di una norma retroattiva – che in quanto tale si pone in distonia rispetto ai principi che informano le leggi tributarie – rischiano di non poter recuperare quanto investito.

Ritiene che tali interventi siano quindi sintomatici della distanza delle forze di maggioranza dalla situazione reale del Paese, affermando che il decreto in esame costituisce un'operazione deprecabile, che non esita a definire una vera e propria porcheria, attuata da un Governo i cui membri hanno personalmente beneficiato delle agevolazioni edilizie.

Simonetta MATONE (LEGA) rileva come i toni utilizzati dalla collega Raffa non appaiano consoni alla sede parlamentare.

Alberto BAGNAI (LEGA), *presidente*, prende atto del rilievo della collega Matone, supponendo di dover ricondurre i toni accesi dell'onorevole Raffa alla neces-

sità di far emergere la complessità della materia.

Vito DE PALMA (FI-PPE) rileva innanzitutto l'ampia condivisione da parte del Movimento 5 Stelle delle proposte emendative presentate al Senato da Forza Italia, in quella sede tuttavia non approvate.

Rammenta che la prima relazione tecnica che accompagnava la misura del *superbonus* recava una stima economica dell'agevolazione pari a soli 10 miliardi di euro. Tale stima, nettamente al ribasso, si è confrontata con l'impatto devastante sui fondi pubblici della misura, che – sulla base dei dati forniti da Enea – ammonterebbe a 122 miliardi di euro, cifra che giustifica interventi correttivi del Governo, cui Forza Italia non ha mai sottratto il proprio contributo. Sottolinea in ogni caso la necessità di evitare, nel rispetto dei tetti di spesa, conseguenze negative per i contribuenti e afferma quindi che sull'emendamento Fenu 4-bis.4 il proprio gruppo di appartenenza si asterrà, riservandosi sul punto di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Emiliano FENU (M5S) rispondendo alle sollecitazioni del collega De Palma, invita alla lettura della relazione tecnica di maggioranza elaborata nel corso delle ultime indagini conoscitive sul *superbonus*, sottolineando che la stima di spesa contenuta nella richiamata relazione tecnica sulla norma originaria risulta essere stata pienamente rispettata. Rammenta, a tal proposito, che sotto la Presidenza di Mario Draghi le detrazioni di spesa relative al *superbonus* erano certamente al di sotto delle stime e che un incremento delle stesse si è registrato invece a partire dal luglio 2021 quando il Ministro Brunetta – come ha egli stesso sottolineato – ha reso più agevole l'accesso alla misura. La norma originaria costituiva dunque un presidio di garanzia, poi allentato – per volere di tutte le forze politiche, specie di maggioranza e tra le quali si deve annoverare anche Forza Italia – tramite un ampliamento dei requisiti di accesso alle citate agevolazioni fiscali.

Considera poi, riferendosi alle tabelle di recente pubblicate dal quotidiano il *Corriere della Sera*, che durante il Governo Meloni sono maturati elevati crediti per detrazioni fiscali relativi al *superbonus*, pari a circa 66 miliardi di euro, su un totale di 117.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), citando l'espressione di Sabino Cassese, che richiama l'«emotività del dibattito parlamentare», sottolinea che in materia di sgravi fiscali relativi all'edilizia urbana esiste un dibattito risalente agli anni Ottanta, quando evidenziandosi la necessità di interventi straordinari nel Mezzogiorno, si nascondeva in realtà l'originario e permanente bisogno del meridione d'Italia di farsi destinatario di politiche pubbliche dedicate. Evidenzia dunque che non sussistono dubbi sulla necessità di intervenire sul patrimonio abitativo italiano. Si consideri, a tal proposito, che se il coefficiente di resistenza statica necessario per consentire l'utilizzazione degli edifici scolastici è pari allo 0,78, una simile misurazione non risulta possibile in Italia ove ben poche strutture sarebbero in grado di rispettarlo. Rammenta che gli interventi di rigenerazione urbana sono molto meno costosi se collocati prima e non dopo il verificarsi di eventi catastrofici, con una stima della Corte dei conti che indica un rapporto di 3 a 13 punti di spesa. Ricorda quindi che la ricostruzione urbana della regione Abruzzo – non ancora terminata – ha avuto un costo di circa 18 miliardi.

Auspica infine, alla luce delle precedenti osservazioni, la realizzazione di un assetto normativo che sia in grado, evitando una legislazione emergenziale, di affrontare in modo organico ed ordinario gli eventi calamitosi che in modo ricorrente si ripropongono. Confida nell'adesione convinta di tutte le parti politiche e in una collaborazione da parte di tutte le Commissioni permanenti competenti nel merito.

Bruno TABACCI (PD-IDP) interviene evidenziando alcuni profili già rilevati in sede di esame preliminare, riguardanti in particolare la responsabilità di tutte le forze

politiche rispetto alla misura del *superbonus*.

Ricorda che proprio su tale questione è caduto l'Esecutivo guidato da Mario Draghi e che lo stesso Presidente del Consiglio e l'allora ministro dell'economia Franco sono stati coloro che più hanno sostenuto la necessità di limitare la portata della misura, della quale oggi molte forze politiche parlano con eccessiva leggerezza, disconoscendo le proprie responsabilità in ordine a interventi che hanno esse stesse sostenuto.

Rileva in conclusione come, a suo avviso, sia errato e scorretto esprimere giudizi del tutto negativi sulla misura del *superbonus*: la vicenda di questa agevolazione è infatti lo specchio di una brutta pagina politica, che tutte le parti hanno contribuito a scrivere, e le cui conseguenze colpiscono oggi gli esponenti dell'attuale maggioranza.

Vito DE PALMA (FI-PPE) evidenzia che, durante il secondo Governo Conte, Forza Italia non faceva parte della maggioranza. Ritiene dunque scorretto ascrivere alla propria parte politica responsabilità nella genesi della misura. Ricorda altresì che la relazione tecnica che accompagnava il decreto-legge n. 34 del 2020 stimava i costi del *superbonus* in 10,6 miliardi. Chiede dunque sia riconosciuto, con onestà intellettuale, che vi sono stati errori nelle stime iniziali.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4-bis.4.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 4-bis.1 evidenziandone le finalità di semplificazione.

Vito DE PALMA (FI-PPE) interviene per preannunciare l'astensione del proprio gruppo parlamentare, analogamente a quanto già avvenuto per il precedente emendamento Fenu 4-bis.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 4-bis.1 e Borrelli 4-bis.3.

Agostino SANTILLO (M5S) interviene per illustrare il proprio emendamento 4-bis.5, evidenziando che il provvedimento in esame non riguarda la sola misura del *superbonus*, ma concerne la materia più ampia delle agevolazioni fiscali in edilizia; ritiene che denominarlo « decreto *superbonus* » sia un *escamotage* per distogliere l'attenzione dagli insuccessi dell'attuale Governo.

Evidenzia che la proposta emendativa a sua firma intende ripristinare la facoltà del cessionario di ripartire in dieci quote annuali di pari importo le rate residue. Riccollegandosi a quanto già esposto dal collega De Palma, esprime plauso per il suo intervento, in quanto a suo avviso è il primo esponente della maggioranza che ha chiarito quali fossero i costi iniziali stimati del *superbonus*.

Rammenta che l'istituto è stato prorogato nel tempo, per cui i relativi costi sono conseguentemente lievitati. Ricorda inoltre che la proroga del *superbonus* è stata disposta da un Esecutivo di cui era parte Forza Italia, e che tutte le forze politiche della maggioranza di allora hanno insistito per l'estensione temporale dell'incentivo, lungo l'arco di durata dell'Esecutivo Draghi, rimasto in carica per 17 mesi.

Dopo alcuni mesi dall'insediamento dell'attuale Governo sono state intraprese le note misure restrittive degli incentivi; trascorsi quasi tre anni senza trovare un'adeguata soluzione, oggi si ascrive la responsabilità all'esecutivo Conte, che tra l'altro dopo il varo dell'incentivo è rimasto in carica solo pochi mesi.

Ricorda che tutte le forze politiche, a esclusione di Fratelli d'Italia, nel corso dei 17 mesi di Esecutivo Draghi hanno presentato proposte emendative volte a estendere la misura.

Dall'altro lato rileva che l'attuale Governo, in circa trentasei mesi – durante i quali si sono avvicinati i relativi documenti di programmazione economico-finanziaria – non è riuscito a fronteggiare la situazione economica; esprime le proprie perplessità sul presunto impatto dell'incentivo sui conti pubblici, mostrando invece forte preoccupazione per il basso livello di

crescita del Paese, nonché per la produzione industriale in calo che, a suo avviso, è conseguenza delle scelte inopportune del Governo. Conclude quindi ribadendo, alla luce di quanto esposto, l'opportunità di approvare la propria proposta emendativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Merola 4-bis.2 e Santillo 4-bis.5.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 4-ter, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 4-ter.1.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, sui quali rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.1.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento 6.2, di cui è firmatario. Rammenta anzitutto che uno dei principali problemi del Paese è legato alla carente produttività del lavoro, cui è possibile far fronte – tra l'altro – mediante investimenti in impianti innovativi e in attività di formazione. Ricorda al riguardo che le misure inserite nel cosiddetto pacchetto Transizione 4.0, soprattutto sotto forma di credito d'imposta per innovazione e formazione, hanno consentito al PIL italiano di rimbalzare nel periodo post-pandemico in misura superiore al calo registrato durante la pandemia.

Ricorda che tale insieme di misure sono state smantellate dall'attuale Esecutivo, che l'ha sostituito col cosiddetto piano Transizione 5.0, nel quale ha meritoriamente introdotto i requisiti di sostenibilità ambientale; mancano tuttavia le misure attuative e

gli importi agevolabili sono inferiori alle precedenti misure.

Con riferimento alla propria proposta emendativa, evidenzia che i termini di legge per la conclusione degli investimenti appaiono troppo stringenti per le imprese, stante la complessità dei beni agevolabili e i tempi richiesti per la progettazione e l'installazione degli impianti, come anche rilevato dai tecnici di settore. L'emendamento intende dunque mitigare tale brevità dei termini, concedendo un tempo più lungo per l'effettuazione degli investimenti e la messa in funzione dei beni agevolabili. Ricorda che il proprio gruppo parlamentare ha già presentato un'interrogazione sul tema e intende predisporre, altresì, un ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 6.2.

Alberto BAGNAI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà ora all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 9-bis, sul quale rammenta che la relatrice e la rappresentante del Governo hanno formulato un parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 9-bis.1.

Marco OSNATO, *presidente*, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri da parte della Commissione in sede consultiva, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 11.45.

La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 12.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I, VIII, IX, XII, XIII, nonché il parere, con osservazioni, del Comitato per la Legislazione. Avverte altresì che la V Commissione esprimerà il parere direttamente per l'Assemblea mentre le Commissioni II, III, X, XI, XIV e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato che non esprimeranno il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relattrice, onorevole Cavandoli, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di nominare il Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.05.

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.

C. 1321 Zucconi e Caramanna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che mercoledì 9 maggio è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Avverte che sul provvedimento sono state presentate 7 proposte emendative; la Commissione nelle prossime settimane potrà quindi procedere alla loro votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 11.10.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del provvedimento.

Ricorda anzitutto che il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo – strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995 – finalizzata a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Segnala che l'Accordo – che consta di 40 articoli – è suddiviso in sette Parti.

La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate, all'ambito geografico di applicazione, alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali, agli obiettivi e ai principi generali di gestione.

La Parte II stabilisce gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, fissando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche, le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi e le tutele addizionali per le isole e per il patrimonio culturale, anche subacqueo.

La Parte III individua gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere. Tra questi segnalo, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze: l'articolo 20, concernente la politica fondiaria che, al fine di garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, consente alle

parti di adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà; l'articolo 21, che prevede che le parti possano adottare, ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali, destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

La Parte IV obbliga le Parti ad adottare misure di prevenzione e contrasto ai rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione.

Le Parti V e VI recano disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

La Parte VII contiene le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene

la clausola di invarianza finanziaria. Si prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'adozione di misure economiche, finanziarie e/o fiscali destinate all'attuazione di strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere nonché al sostegno di iniziative locali e regionali in materia di gestione integrata delle stesse – di cui al citato articolo 21 – si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.9. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 1.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

*** 1.10.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34

del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. ».

1.1. Gadda, Del Barba.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: le istanze o dichiarazioni

siano state presentate con le seguenti: i progetti siano stati presentati.

1.3. Merola, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

1.11. Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:

3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto, costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.8. Borrelli, Zanella, Grimaldi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:

3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.6. Zanella, Borrelli, Grimaldi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Con riferimento ad immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2009 e ricadenti nei territori di comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non trovano comunque applicazione in tutti i casi in cui il contribuente, a qualsiasi titolo, abbia rinunciato o rinunci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al contributo per la ricostruzione.

1.12. Torto, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Santillo, Morfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano

in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

* **1.4.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **1.13.** Santillo, Fenu, Gubitosa, Lovocchio, Raffa, Morfino.

Al comma 5, sopprimere le parole: , per lavori già effettuati.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti.

1.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.7. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

ART. 1-bis.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza inserire le seguenti: nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, primo periodo, e sostituire le parole: 35 milioni per il 2025 con le seguenti: 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

dopo comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

1-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 1-ter.

Al comma 1, dopo le parole: energetica e strutturale inserire le seguenti: , ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

** 1-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.*

** 1-ter.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.*

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitata-

mente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1-ter.2. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata relativamente agli edifici che dovessero risultare vulnerabili a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. ».

1-ter.3. Caso, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario

della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.1. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

ART. 4-bis.

Al comma 4, dopo le parole: d'imposta inserire le seguenti: successivo a quello.

Conseguentemente:

al medesimo comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: su opzione del contribuente, la detrazione può essere ripartita;

al comma 5, sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: su opzione del contribuente, possono essere ripartiti.

4-bis.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,.

4-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 6, capoverso comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.

4-bis.3. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.

* **4-bis.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

* **4-bis.5.** Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

ART. 4-ter.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso » sono aggiunte le seguenti: « o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emis-

sione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso». Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che ne asseveri le condizioni di attuazione.

all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato, derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.

4-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 6.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

03-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6.1. Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3-bis, lettera b), n. 2), secondo periodo, sostituire le parole: Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 con le seguenti: Nei casi di cui al precedente periodo, il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito si intende rispettato se il pagamento dell'acconto avviene entro il 31 dicembre 2025 e il progetto di investimento sia concluso, con la messa in funzione dei beni, entro e non oltre il 30 giugno 2026.

6.2. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 9-bis.

Sopprimere il comma 8.

9-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803
Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1803
Governo, approvato dal Senato, recante « Ra-
tifica ed esecuzione del Protocollo sulla
gestione integrata delle zone costiere del

Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio
2008 »,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Proteo fare sapere, della Rete degli studenti medi, di Save the children, del Coordinamento genitori democratici, in videoconferenza, e del Movimento di cooperazione educativa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1830 Governo, approvato dal Senato, recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati	94
--	----

RISOLUZIONI:

7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico (<i>Discussione e rinvio</i>)	94
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Proteo fare sapere, della Rete degli studenti medi, di Save the children, del Coordinamento genitori democratici, in videoconferenza, e del Movimento di cooperazione educativa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1830 Governo, approvato dal Senato, recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.15.

RISOLUZIONI

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Valentina GRIPPO.

La seduta comincia alle 17.15.

7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Rossano SASSO (LEGA), illustra la risoluzione a sua prima firma.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo da remoto, chiede alla presidenza di valutare lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sulla risoluzione in esame preannunciando la presentazione di una risoluzione sulle medesime tematiche anche da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Valentina GRIPPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	105

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	106

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	107

RISOLUZIONI:

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti (<i>Discussione e rinvio</i>)	104
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni siciliani – AnciSicilia sulle criticità relative ai costi del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia

di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sui profili di interesse per la Commissione Ambiente.

L'articolo 1 apporta una serie di modificazioni alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, restringendo l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, introdotto dal decreto-legge n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), sopprime il primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedeva la non applicabilità del predetto divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura qualora i beneficiari della detrazione fossero istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato.

La lettera *b*) del comma 1 introduce una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (ossia dal 30 marzo 2024). Si precisa inoltre che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) e che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei

predetti territori interessati dagli eventi sismici e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera *c*) del comma 1 abroga l'ulteriore deroga al divieto di opzione concernente gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, siti nei territori delle Marche.

I commi 2 e 3 recano alcune deroghe al divieto stabilito dal comma 1, disciplinando un regime transitorio che prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, e comma 3-*quater* del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, abrogate dal provvedimento in esame, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali prima della data di entrata in vigore del decreto in esame risultino presentati talune comunicazioni ovvero titoli abilitativi ovvero siano già iniziati i lavori a seconda delle diverse tipologie di interventi.

Il comma 4 disciplina l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, concernenti le opzioni relative alle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche.

Il comma 5 stabilisce che le deroghe previste, a legislazione vigente, al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito non operino più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fat-

tura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 1-*bis* prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La ripartizione delle risorse del fondo è demandata a un provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative dell'articolo in esame.

L'articolo 1-*ter* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. In particolare, gli interventi in oggetto concernono: il recupero del patrimonio edilizio; l'efficienza energetica; l'adozione di misure antisismiche; il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti; l'installazione di impianti fotovoltaici; l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche. La disposizione demanda la definizione delle disposizioni attuative della misura a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 3 introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del *superbonus* per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

L'articolo 4-*ter* attribuisce ai Comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo altresì a carico degli stessi un obbligo di segnalazione qualificata alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate laddove vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.

L'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, prevede, al comma 7-*quater*, il differimento – per l'anno 2024 – al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

L'articolo 9, comma 1, destina una quota pari a 66 milioni di euro alla realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Toscana nel mese di novembre 2023. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, estendendo l'abilitazione di CONSAP – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A. allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti.

Il comma 3 dell'articolo 9 autorizza l'assunzione di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, al fine di fronteggiare le

emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio regionale.

L'articolo 9-*bis* dispone incrementi delle autorizzazioni di spesa relative, tra l'altro, al Fondo per le emergenze nazionali (comma 2) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mentre, al comma 7, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta *plastic tax*.

Il comma 8 riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.

Il comma 9 precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale riguardo, ricorda che il richiamato comma 473 ha istituito un apposito fondo per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel precisare che il tema dei *bonus* edilizi riveste un interesse rilevante sia per la Commissione che per il suo gruppo, evidenzia che le posizioni su tale argomento sono state oggetto negli anni di numerosi stravolgimenti, anche da parte di esponenti dell'Esecutivo, ed influenzate da altrettante variabili quali, ad esempio, le campagne elettorali, generando in tal modo una strumentalizzazione politica del tema che ha portato a una situazione di disordine, senza mai giungere ad una sintesi che intervenisse in modo puntuale per preservarne gli aspetti positivi. Nello stigmatizzare che le Commissioni

Bilancio e Ambiente della Camera non sono ancora pervenute alla definizione del documento conclusivo delle indagini conoscitive rispettivamente condotte, per i profili di competenza, sugli incentivi edilizi, rileva come – da una sua analisi di un dossier del Servizio Studi della Camera relativo al tema dei bonus edilizi dal 1997 al 2021 – sia emerso come gli stessi, concepiti come stimolo al settore edile nonché come misura per contrastare il lavoro sommerso e migliorare l'efficienza energetica degli immobili, abbiano portato a significativi effetti benefici al patrimonio immobiliare del Paese e all'intero sistema economico, anche dal punto di vista occupazionale. Nel ribadire l'importanza di procedere all'efficientamento energetico degli edifici e rilevando l'opportunità che il Governo chiarisca gli strumenti con i quali procedere anche nell'ottica dell'implementazione della direttiva cosiddetta *case green*, esprime preoccupazione per la progressiva riduzione della percentuale del *bonus* negli anni voluta dal Governo, sospettando che tale decremento sia finalizzato al reperimento di risorse in vista dell'applicazione del nuovo Patto di stabilità e crescita, mettendo in guardia che tale azione potrebbe, al contrario, indebolire alcune leve economiche fondamentali per l'economia nazionale. Per i motivi sopra citati, ma anche per la scarsa sensibilità mostrata dalle forze di maggioranza su temi cruciali, quali ad esempio, le scarse risorse destinate alle zone colpite dal sisma e i fondi esigui per le associazioni del terzo settore, preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sul provvedimento all'esame della Commissione. In conclusione, auspica che sul tema dei bonus edilizi ci sia la necessaria consapevolezza in ragione della sua importanza.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul

provvedimento sia in Commissione che in Aula, puntualizzando come si continui ad utilizzare impropriamente il termine *superbonus* per identificare il provvedimento in esame. Critica l'azione dell'Esecutivo sul fronte della politica economica, che a suo dire risulta discriminatoria nel decreto-legge in esame, citando la concessione della deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per i soli interventi realizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 2009, mostrando invece disinteresse per gli altri territori, tra gli altri quello di Pozzuoli, dove anche la scorsa notte sono state registrate numerose scosse di intensa magnitudo che hanno generato il panico tra la popolazione. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento che propone di estendere il *superbonus* del 110 per cento in modo mirato ai soli immobili di Pozzuoli individuati tramite un'analisi di vulnerabilità. Ripercorre poi il travagliato *iter* della misura del *superbonus*, dalla sua introduzione con il Governo Conte II nel maggio del 2020 proseguendo con le numerose proroghe intervenute nel corso del tempo, grazie al sostegno delle forze politiche facenti parte dell'Esecutivo guidato da Mario Draghi, e richiama in particolare l'atteggiamento al riguardo dei gruppi Lega e Forza Italia, sottolineando come due tra i maggiori partiti componenti l'attuale maggioranza, nonostante i quasi tre anni passati a Palazzo Chigi, abbiano manifestato notevoli incapacità nella gestione di questo tema e più in generale nella gestione della politica economica del Paese, come dimostrano a suo avviso gli ultimi documenti di programmazione economica e finanziaria. Critica la scelta delle forze di maggioranza di continuare a utilizzare il termine « *superbonus* » – quando nella realtà dei fatti tale istituto è stato snaturato già a partire dall'anno 2023 – per riferirsi invece al meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, che verrà applicato in maniera retroattiva per le spese effettuate negli anni 2024 e 2025, esprimendo la propria indignazione per i disagi provocati ai cittadini che già avevano pattuito determinate con-

dizioni con le imprese e gli istituti finanziari.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sui profili di interesse per la Commissione Ambiente.

Nell'ambito del Capo I dedicato alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché inerente alla materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia, rilevano gli articoli 3 e 5.

L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia) in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. Nello specifico, la documentazione antimafia prevista dall'articolo 84 del decreto suddetto è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia; comunicazione e informazione antimafia possono essere sostituite (e devono obbligatoriamente esserlo nel caso di attività a rischio di infiltrazione mafiosa) dall'iscrizione nella cosiddetta « *white list* » istituita presso ciascuna prefettura. Ai sensi del comma 53 della legge 190 del 2012, tra le attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa, risultano anche le attività di: estrazione,

fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 in esame reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del Codice antimafia, che disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica introdotta dalla disposizione è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. Fa presente che la relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all'articolo 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, realizzando un maggiore livello di integrazione tra il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia.

L'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. Nello specifico, tra gli obiettivi del provvedimento, come precisato dalla relazione illustrativa, la razionalizzazione di tempistiche e costi di gestione degli immobili sequestrati e confiscati, anche attraverso una « diagnosi » immediata che ne chiarisca la natura abusiva o meno, in modo da scongiurare per lo Stato costi per il loro mantenimento. Il comma 1, lettera a), introduce infatti nell'articolo 36, rubricato « Relazione dell'amministratore giudiziario » del decreto legislativo n. 159 del 2011 un nuovo comma ed integra il comma 3. Con il nuovo comma 2-bis si dispone

che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. È prevista, altresì, una rapida interlocuzione (entro 45 giorni) con gli uffici comunali competenti al fine di comunicare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Sono previste inoltre disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi. La lettera a), numero 2, integra invece l'attuale comma 3 del medesimo articolo 36, prevedendo che detta specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione. La lettera c) dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati), del nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, (introdotta dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. La lettera g) integra e completa la disciplina di cui alle precedenti lettere a) e c) e aggiunge il comma 15-quater.1 all'articolo 48 del Codice antimafia, relativo alla destinazione dei beni e delle somme. La nuova disposizione prevede che, qualora

nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l’Agenzia promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all’articolo 40, comma 1-*bis*, con cui il giudice dispone la demolizione del bene.

Relativamente al Capo II, che detta disposizioni in materia di sicurezza urbana, segnala come d’interesse della Commissione gli articoli 8, 10 e 11.

L’articolo 8 introduce disposizioni finalizzate a contrastare l’occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso, in particolare prevedendo l’inserimento nel codice penale, nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, dell’articolo 634-*bis* (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell’articolo 321-*bis* (Reintegrazione nel possesso dell’immobile). Il comma 2 invece prevede che, anche per l’introduzione del delitto, si procede d’ufficio se il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico.

L’articolo 10 prevede delle norme volte ad estendere l’ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR, cosiddetto Daspo urbano). Più nello specifico, il comma 1, lettera *a*) dell’articolo in esame interviene sull’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, prevedendo che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati – anche con sentenza non definitiva – nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi in uno dei luoghi indicati dall’articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge (le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, ur-

bano ed extraurbano, e delle relative pertinenze).

L’articolo 11 dispone che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell’illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Segnala infine che l’articolo 16 contiene delle modifiche all’articolo 639 codice penale, relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche.

In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Marco SIMIANI (PD-IDP), in ragione dei tempi ristretti con cui si chiede alla Commissione di rendere il parere sul testo considerato che la convocazione della Commissione è stata integrata ieri, chiede alla presidenza di procedere alla votazione del parere in una successiva seduta, volendo nel frattempo approfondire il contenuto del provvedimento.

Ilaria FONTANA (M5S) concorda con la richiesta formulata dal collega Simiani, sottolineando la necessità di approfondire il merito del disegno di legge all’attenzione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comprendendo le richieste dei colleghi Simiani e Fontana, ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea per lo svolgimento della discussione generale già dal prossimo 27 maggio, anche tenuto conto del fatto che la convocazione della Commissione della settimana in corso prevede che si svolgano votazioni solo nella giornata odierna. Resta inteso che qualora la Conferenza dei presidenti di gruppo, che presumibilmente si svolgerà nella giornata odierna, dovesse intervenire sul termine di avvio dell’esame in

Assemblea e le Commissioni approvassero modifiche del testo anche rilevanti per la Commissione, sarà sua cura convocarla nuovamente sul punto.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza la incomprensibile strozzatura dei tempi di esame del provvedimento e la compressione della dialettica parlamentare, avvenuta nelle Commissioni di merito, ingiustificata se non per ragioni squisitamente elettorali. Nel ringraziare quindi la presidenza per la consueta disponibilità dimostrata, dichiara il parere contrario del proprio gruppo, motivandolo sia con le descritte ragioni di metodo sia anche per il merito del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 12.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 maggio è stato presentato l'emendamento 6.100 della relatrice (*vedi allegato 3*) al quale non sono stati presentati subemendamenti.

Ricorda che nella stessa seduta la relatrice ha espresso il parere sulle proposte emendative presentate, ad eccezione di quelle accantonate, e che il Governo si è rimesso alla Commissione su tutte le proposte emendative. Ricorda infine che risultano accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 2, comma 1, lettera l) e m), rispetto alle quali chiede alla relatrice di esprimersi.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Zinzi 2.19, esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 2.20 e sul subemendamento Bonelli 0.2.104.1, a condizione che venga riformulato espungendo le parole: « , anche mediante la redazione di rapporti e mappe di rischio climatico, ». Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.104 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Zinzi 2.21 e Bonelli 2.22, che riprende il contenuto del subemendamento come testé riformulato. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ruffino 2.23.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO in ordine alle proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso parere, si rimette alla valutazione della Commissione.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.5, che prevede la soppressione dell'articolo 2 della proposta di legge con il quale si elencano gli ambiti di intervento della Commissione, osserva che la logica che ha mosso il proprio gruppo alla presentazione di questo come degli altri emendamenti soppressivi è la contrarietà di fondo rispetto all'istituzione di una Commissione d'inchiesta, che

ha come obiettivo la ricerca di responsabilità nella scorretta o mancata attuazione della normativa inerente alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Osserva che a suo giudizio si tratta di una sorta di « caccia alla streghe » che ha come obiettivo gli enti locali e non condivide l'idea che il Parlamento si concentri su questo piuttosto che sulla elaborazione di norme relative alla prevenzione, di cui il Paese ha senz'altro maggiore bisogno. Sottolinea inoltre l'assenza di compiti chiari e ben delineati per la istituenda Commissione d'inchiesta, facendo contestualmente presente che tali compiti sono in larga parte sovrapponibili a quelli della Commissione Ambiente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simiani 2.1 e L'Abbate 2.5, nonché l'emendamento Morfino 2.6. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.100 e 2.101 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.101 della relatrice, devono ritenersi preclusi gli emendamenti Zinzi 2.7 e 2.8.

La Commissione approva l'emendamento 2.102 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zinzi 2.9 è da intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.102 della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 2.10. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zinzi 2.11, Bonelli 2.13 e Ruffino 2.14 (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ruffino 2.14, devono ritenersi preclusi gli emendamenti Bonelli 2.15 e Zinzi 2.16.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.103 della relatrice e Bonelli 2.17 (*vedi allegato 3*).

Gianpiero ZINZI (LEGA) ritira i propri emendamenti 2.18 e 2.19.

La Commissione approva l'emendamento Zinzi 2.20 (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che il subemendamento Bonelli 0.2.104.1 è da intendersi decaduto.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.104 della relatrice e Zinzi 2.21 (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'emendamento Bonelli 2.22 è da intendersi decaduto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruffino 2.23, Santillo 2.24, gli identici emendamenti Simiani 3.1 e Ilaria Fontana 3.2, gli emendamenti L'Abbate 3.3, Santillo 3.4, Ilaria Fontana 3.5 e Morfino 3.6, gli identici emendamenti Simiani 4.1 e L'Abbate 4.2, gli emendamenti Morfino 4.3, Santillo 4.4, Ilaria Fontana 4.5, L'Abbate 4.6, Morfino 4.7, Santillo 4.8, Ilaria Fontana 4.9 e L'Abbate 4.10, gli identici emendamenti Simiani 5.1 e Morfino 5.2, gli identici emendamenti Simiani 6.1 e Santillo 6.2, nonché gli emendamenti Ilaria Fontana 6.3, L'Abbate 6.4 e Morfino 6.5. Approva l'emendamento Zinzi 6.6 (*vedi allegato 3*). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 6.7 e Fontana Ilaria 6.8. Approva infine l'emendamento 6.100 della relatrice (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

RISOLUZIONI

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) sottolinea favorevolmente, a nome del proprio gruppo, l'avvio della discussione di tale importante atto di indirizzo, anticipando che sul merito interverrà nel prosieguo la presentatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni siciliani – Anci Sicilia sulle criticità relative ai costi del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.10.

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1877, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

considerato che l'articolo 1 apporta una serie di modificazioni alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevedendo una specifica deroga per gli interventi realizzati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

evidenziato che gli articoli 1-bis e 1-ter istituiscono due fondi, volti rispettivamente a sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, nonché a riconoscere contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore

edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

segnalato che, per finalità di monitoraggio della spesa, l'articolo 3 introduce l'obbligo di trasmettere, rispettivamente all'ENEA o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, una serie di dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici;

preso atto che l'articolo 7, comma 7-*quater*, differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva;

valutate con favore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, che prevedono rispettivamente a destinare risorse alla realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella regione Toscana nel mese di novembre 2023, nonché a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

considerato che l'articolo 3 estende ai contratti di rete la normativa riguardante i soggetti a cui deve riferirsi la documentazione antimafia, al fine di consentire una maggiore integrazione con la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici;

evidenziato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, al fine di razionalizzare tempistiche e costi di gestione degli immobili oggetto di sequestro e confisca;

valutato che l'articolo 8 reca disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo, nel codice penale, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e, nel codice di procedura penale, una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso dello stesso;

rilevato che gli articoli 10 e 11 introducono una serie di modifiche rispettivamente volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, nonché ad introdurre un illecito penale nel caso di impedimento della libera circolazione su strada;

preso atto che l'articolo 16 reca talune modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui per esigenze di salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2

Al comma 1, alinea, dopo la parola: giudiziaria, aggiungere le seguenti: in riferimento agli eventi di cui all'articolo 1.

2.100. La Relatrice.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.101. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie di difesa del suolo, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo.

2.102. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione.

2.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale.

2.13. Bonelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.14. Ruffino.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e per le aggiungere la seguente: connesse.

2.103. La Relatrice.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: intervento aggiungere le seguenti: , anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale valutazione ex post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo,.

2.17. Bonelli.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: prevenzione del dissesto con le seguenti: , mitigazione e gestione del rischio.

2.20. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: valutando altresì gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.

2.104. La Relatrice.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

2.21. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 6

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si può

avvalere di esperti nelle materie di cui all'articolo 2.

6.6. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 (centomila) con le seguenti: 50.000.

6.100. La Relatrice.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	113
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 11.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (C. 1877 Governo, approvato dal Senato).

Il decreto-legge in esame è principalmente volto a introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.

Per ciò che attiene alle competenze della Commissione, rileva soprattutto la disposizione del comma 1 dell'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disposizione che incrementa l'autorizzazione di spesa per il contributo pluriennale in conto impianti al Gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ossia RFI SpA, per le annualità dal 2026 al 2028 e dal 2035 al 2043.

In particolare, l'incremento disposto è pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043.

Inoltre, il medesimo comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027 per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa.

Il comma 10, che reca la norma di copertura per tutte le disposizioni finanziarie introdotte dall'articolo 9-bis, dispone invece, alla lettera c), una riduzione della medesima autorizzazione di spesa per il contributo pluriennale in conto impianti a RFI per le annualità dal 2029 al 2034 e, alla lettera d), una riduzione pari a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030 dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI Spa per interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.

In particolare, la riduzione per il contributo in conto impianti è pari a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034.

Segnala infine che il comma 7-bis dell'articolo 9, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti « Industria, Tecnologia e Digitale », con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo, e per la

predisposizione delle misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, sul disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo).

Il disegno di legge, che consta di 26 articoli, è suddiviso in sei Capi.

Nell'ambito del Capo I, che reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, rileva, ai fini delle competenze della nostra Commissione, l'articolo 2, recante prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli.

Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 113 del 2018, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, ha previsto la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

L'articolo 2 interviene su tale disciplina, da un lato, ampliando le finalità per le quali occorre effettuare la comunicazione,

comprendendo anche i reati inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti, dall'altro, colmando una lacuna normativa, con l'introduzione di una sanzione per il caso di omessa comunicazione.

Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, l'articolo 10 estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del DACUR (cosiddetto DASPO urbano).

L'articolo prevede, in particolare, che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

Viene introdotta inoltre l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 11 prevede poi che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta con il proprio corpo, estendendo la fattispecie anche al blocco ferroviario. La pena è la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni.

Nell'ambito del Capo III, recante misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, l'articolo 17 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale.

In particolare, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo 192, quali il rifiuto di

esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo al personale di polizia stradale, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro, anziché da 87 a 344 euro.

Nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro, anziché da 87 a 344 euro. Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.

Per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192, che disciplina i cosiddetti « posti di blocco », si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000, anziché da euro 1.362 a euro 5.456. In questa ipotesi, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.

È infine modificata la tabella relativa alla decurtazione dei punti della patente prevista dall'articolo 126-bis del codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse.

L'articolo 21 reca infine disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare. Esso in particolare estende le pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse – attualmente previste solo per le attività di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi – a tutti i casi in cui le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.

Viene poi proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del codice

della navigazione – che sanzionano penalmente il rifiuto di obbedienza a nave da guerra e la resistenza o violenza contro nave da guerra – al fine di prevedere l'applicabilità delle relative sanzioni anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali.

Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Stigmatizza l'accelerazione dei tempi concessi per l'esame del decreto in questione, ricordando che tale accelerazione è stata contestata nella richiesta, trasmessa al Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana e sottoscritta compattamente dall'opposizione, di convocare una Conferenza dei Presidenti di gruppo volta a riesaminare i tempi dell'*iter*.

Ritiene che il tempo concesso non consenta un'adeguata valutazione delle tematiche coinvolte, soprattutto considerando il rischio, emerso nel corso delle audizioni, che vengano compromesse alcune libertà costituzionalmente garantite, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario.

Evidenzia inoltre che tale repentina accelerazione non ha consentito neppure la

consultazione delle relazioni annunciate nel corso delle audizioni svolte, né l'approfondimento degli aspetti che destano maggiore preoccupazione all'interno della Commissione.

Constata poi una convergenza delle forze politiche sui temi affrontati dal provvedimento, ossia sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Tuttavia, ribadisce che, data la complessità degli interventi considerati e i dibattiti a cui le previsioni del provvedimento hanno dato luogo, occorre svolgere un ulteriore confronto di merito, a seguito del quale non esclude la possibilità che il voto della propria forza politica possa cambiare. Sottolinea infatti che un provvedimento adottato senza un adeguato confronto con le forze politiche rischia di produrre un risultato contrario a quello auspicato e, quindi, di pregiudicare la sicurezza dei cittadini, anziché incrementarla.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

ALLEGATO

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante « Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria » (C. 1877 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (<i>Esame e rinvio</i>)	118
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, e di Antonio Sottile, direttore della sanità della Regione Piemonte, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) e del Sindacato medici italiani (SMI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.

C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalle ore 13 di oggi, invita il relatore a svolgere la relazione e a formulare una proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, segnala che il provvedimento in esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), nel testo modificato dal Senato, si compone di 17 articoli.

Precisa che nello svolgimento della relazione si soffermerà sulle disposizioni che rilevano in considerazione delle materie di competenza della Commissione Affari sociali. In tal senso, osserva che l'articolo 1-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – istituisce un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico

nazionale del Terzo settore. Gli interventi attengono alla riqualificazione energetica o strutturale. Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente. La richiesta del contributo deve essere presentata all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), mentre la concessione del medesimo compete al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi riguardino immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. Il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Richiama altresì il comma 7 dell'articolo 9, che riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, pari a 700 euro annui in base alla novella operata dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023, che ha elevato il precedente importo di 149,77 euro. La disposizione in oggetto richiama espressamente la circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Rileva, inoltre, che presenta profili di interesse per la XII Commissione anche il comma 7 dell'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che posticipa al 1° luglio 2025 la decorrenza dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate – cosiddetta *sugar tax* – istituita dalla legge di bilancio 2020.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica (*vedi allegato 2*). Ricorda che la proposta di documento conclusivo, già trasmessa per le vie brevi a tutti i gruppi, è stata successivamente resa disponibile a tutti i componenti della Commissione, nel testo risultante dal recepimento di alcune proposte di modifica e integrazione pervenute.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), nel giudicare positivamente l'indagine conoscitiva nel suo complesso, sottolinea in particolare modo l'importanza di avere aperto canali di confronto con chi vive quotidianamente la realtà dell'emergenza-urgenza, anche quando le problematiche emerse fossero in parte note o prevedibili. Ritiene inevitabile che molte domande, che esulavano dall'oggetto circoscritto dell'indagine, rimangano tuttora inevase, quale ad esempio quella concernente la ristrutturazione dei pronto soccorso.

Evidenzia che i gruppi si trovano concordi sull'analisi delle problematiche emerse, mentre le divergenze riguardano le modalità per farvi fronte. In tal senso, ritiene che il tema delle risorse sia fondamentale, in

quanto collegato a necessità quali la ristrutturazione complessiva del sistema sanitario, le condizioni di lavoro del personale e la saturazione dei reparti di emergenza-urgenza.

Pertanto, identifica la prossima manovra di bilancio come il momento cruciale per capire come concretizzare le risultanze dell'indagine appena conclusa, ricordando, peraltro, che quest'anno la legge di bilancio sarà esaminata in prima lettura alla Camera. In tal senso, il documento si rivelerà centrale per il dibattito che seguirà.

In conclusione, nel ribadire la soddisfazione del proprio gruppo per il documento che la Commissione sta per approvare, evidenzia che la sfida principale resta quella di individuare le modalità mediante le quali concretizzare « il pronto soccorso di domani », ossia un nuovo approccio verso la sanità che riorganizzi *in toto* il pronto soccorso.

Andrea QUARTINI (M5S), pur esprimendo un generale apprezzamento per la proposta di documento conclusivo, manifesta tuttavia l'insoddisfazione del proprio gruppo per le conclusioni della stessa.

In particolare, esprime rammarico per il fatto che nessuna delle proposte integrative del Movimento 5 Stelle sia stata accolta. A titolo di esempio, cita la revisione complessiva del ruolo della medicina generale, un problema ineludibile se si intende riformare il sistema dell'emergenza-urgenza. Esprime la convinzione che il medico di famiglia sia il pilastro sul quale si dovrebbe fondare il funzionamento delle Case e degli Ospedali di comunità. Si rammarica, pertanto, dell'assenza di tali riflessioni nel documento conclusivo.

Anche sul problema centrale del *boarding*, ritiene che il documento non fornisca alcun tipo di indicatore, e soprattutto non chiarisca se l'obiettivo reale sia riportare la media italiana dei posti letto per numero di abitanti sui livelli della media europea o una semplice revisione del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.

Passando al tema delle liste d'attesa, ricorda che il Movimento 5 Stelle è contrario alla proposta di aumentare il limite delle prestazioni erogabili da parte dei sog-

getti privati accreditati, «svendendo» di fatto il Servizio sanitario nazionale.

Pur essendo disponibile a una rivalutazione complessiva della professionalità infermieristica e ai cosiddetti *see and treat*, afferma comunque la necessità di circoscrivere dettagliatamente l'ambito, non potendo i medici essere sostituiti dagli infermieri nella diagnosi.

Ritiene che, affinché vi sia complementarità tra le due figure professionali, occorra necessariamente incrementare le unità di personale.

Con riferimento al tema della disaffezione verso la medicina di urgenza, esprime la convinzione che non sia sufficiente ripensarla soltanto in termini di monetizzazione, per quanto le retribuzioni costituiscano sicuramente un elemento importante. Occorre, a suo avviso, occuparsi anche del benessere organizzativo, poiché esso consente di mettere al centro il paziente, riducendo conseguentemente sia il contenzioso sia gli atti di violenza nei confronti del personale sanitario.

Stanti tali premesse, dichiara l'astensione del gruppo Movimento 5 Stelle.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) elogia l'importante lavoro della Commissione nel coinvolgere in maniera trasversale operatori e fruitori del settore. Fa presente come il documento conclusivo non debba trovare risposte alle disfunzioni del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso, ma che debba piuttosto essere incentrato sull'oggetto dell'indagine. Ritiene, quindi, che diverse problematiche sollevate del collega Quartini dovranno essere affrontate più approfonditamente in altra sede, mentre è corretto che il documento si incentri sulle questioni poste dai soggetti auditi. Ricorda che l'indagine ha visto la collaborazione di tutti i gruppi parlamentari, che hanno proposto un ciclo di audizioni ampio e approfondito. Si dice sicuro che le risultanze porteranno a iniziative, «anche normative», per migliorare l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Rileva, in particolare, che il problema del personale sconta la mancanza di programmazione da parte dei Governi degli anni passati, che non sono riusciti a porre

un argine alla curva pensionistica che si completerà nei prossimi anni.

Quanto all'attrattività di alcune specializzazioni, ricorda che già dal cosiddetto «decreto bollette» le novità introdotte spingono verso un miglioramento delle condizioni di lavoro, e in tal senso si muove anche l'ultima legge di bilancio, con le disposizioni in materia di rinnovi contrattuali. Ritiene che questi segnali iniziali, certamente non sufficienti, dimostrino però che si va nella direzione giusta.

Non condivide la proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle di sottrarre immediatamente agli ospedali dei piccoli Comuni l'apporto fondamentale dei gettonisti, ricordando che il Ministro Schillaci ha già annunciato un intervento in materia. Esprime apprezzamento per la volontà dello stesso Ministro di revisionare in modo coordinato i decreti ministeriali 2 aprile 2015, n. 70 e 23 maggio 2022, n. 77, atti adottati separatamente.

In materia di Case della comunità, ricorda che i costi dell'edilizia sono aumentati fino al 40 per cento a causa dell'inflazione, da cui deriva il ridimensionamento degli obiettivi del PNRR.

In conclusione, ribadisce a nome del suo gruppo il plauso per il lavoro svolto e rivolge un appello per un voto unanime su un documento che consentirà a ogni gruppo parlamentare di presentare proposte normative su questioni centrali per la riforma del Servizio sanitario nazionale.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, si associa ai ringraziamenti per il contributo fondamentale di tutti, dai soggetti auditi ai colleghi della Commissione, agli uffici e a quanti si sono prodigati affinché l'indagine potesse svolgersi e concludersi al meglio. Ritiene che la scelta dell'argomento si sia rivelata particolarmente appropriata e qualificante per l'attività della Commissione.

Ricorda che l'indagine conoscitiva ha un duplice scopo, in quanto essa costituisce la base, da un lato, per l'adozione di iniziative normative, dall'altro, per il miglioramento della trasparenza dei processi del dibattito parlamentare, che si apre a tutti i soggetti che possano offrire un contributo. Per-

tanto, reputa il risultato eccellente, poiché entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.

Ribadisce che il documento conclusivo ha valore istruttorio e propedeutico, e certamente non è il contesto all'interno del quale riportare in dettaglio le proposte normative di ciascun gruppo. Non è un caso che esso venga approvato a maggioranza semplice, a differenza di altre deliberazioni attraverso le quali la Commissione assume un orientamento definitivo.

Segnala all'onorevole Quartini che, per quanto vi siano fisiologicamente delle visioni differenti tra maggioranza e opposizione, ad esempio sul ruolo dei privati, si tratta tuttavia di un tema completamente estraneo al documento in oggetto.

In conclusione, rinnovando i ringraziamenti a tutti, esprime un moto d'orgoglio per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 12.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCETTI.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298 Quartini.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 7 maggio scorso, con riferimento alla proposta di legge in oggetto è stata adottata la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Regolamento.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Ciancitto e Quartini, per lo svolgimento della relazione.

Andrea QUARTINI (M5S), *relatore*, ricorda che la proposta di legge di cui è primo firmatario, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si compone di dodici articoli ed è finalizzata a introdurre disposizioni per il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché una delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 2024, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) non può essere inferiore all'8 per cento annuo. Ricordo che una previsione analoga, in questo caso con un'indicazione di spesa pari al 7,5 per cento del PIL, è prevista anche dalla proposta di legge Schlein (C. 1741) e delle proposte abbinate, già all'esame della Commissione. Si prevede, altresì, che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sia aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, e questo anche in un contesto economico anticiclico.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 1, comma 34, primo periodo, della legge n. 662 del 1996, aggiungendo una disposizione volta a superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Tale punto è ritenuto centrale anche in virtù dell'autonomia differenziata.

L'articolo 2 prevede specifiche misure dirette a rimodulare le prestazioni sanitarie. In particolare, il comma 1 dispone

l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, modificando il precedente decreto del 12 gennaio 2017, a seguito di un'articolata procedura, dovrebbe portare all'individuazione e all'eliminazione delle prestazioni sanitarie da considerarsi obsolete. Il comma 2 dispone un incremento di 400 milioni di euro annui a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di cui all'articolo 1, comma 288, della legge n. 234 del 2021. I commi da 3 a 5 prevedono: la ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 56 del 2000; la ridefinizione del sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; la definizione del criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25 per 100.000 abitanti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il comma 1 reca disposizioni volte a definire una nuova metodologia per la gestione, il contenimento del costo e la determinazione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 2, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti che da queste dipendono, dispone l'incremento annuale, a livello regionale, di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.

Il comma 3, prevedendosi un ulteriore aumento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dispone un incremento di autorizzazione di spesa – di cui all'ar-

ticolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 – di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 300 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2026, ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in base a criteri definiti dal medesimo decreto. Da ultimo, al comma 4, al fine di adeguare le retribuzioni del personale impiegato nelle strutture del Servizio sanitario nazionale ai livelli europei e di incentivare le assunzioni negli ambiti con maggiore carenza di organico attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2024.

Fa presente che i primi tre articoli corrispondono quasi integralmente alla recente proposta di legge Quartini ed altri (C. 1846), che è stata abbinata alle proposte di legge sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale (C. 503 e abb.). In considerazione dei diversi tempi di esame, si potrebbe creare, dunque, un'esigenza di coordinamento tra i testi.

L'articolo 4 dispone che le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente: le prestazioni sanitarie non comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogate da professionisti e da strutture accreditate; le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale per la sola quota posta a carico dell'assistito. Peraltro, il comma 2 specifica che i soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue, l'80 per cento per le prestazioni non comprese nei LEA e per il 20 per cento per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito. Il comma 3 dispone che tali forme di assistenza sanitaria integrativa operano

esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, non selezionano i rischi o discriminano nell'accesso alle prestazioni sanitarie, garantiscono stabilità gestionale e possono accedere a benefici e agevolazioni fiscali. Il comma 4 prevede che l'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera e su base volontaria, anche quando prevista da accordi contrattuali o collettivi.

Al comma 5 si afferma il principio secondo cui le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali. Inoltre, si prevede il divieto per datori di lavoro, organizzazioni sindacali o promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa di far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione, nonché il divieto di poter da queste ricevere benefici o vantaggi di alcun genere. I successivi commi 6 e 7 prevedono: il divieto per le campagne pubblicitarie per fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e polizze di assicurazione sanitarie che diffondono messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie, sull'inappropriatezza delle cure erogate o la medicalizzazione della società o i fenomeni di sovra-diagnosi e sovra-trattamento; l'integrale accessibilità via *internet* dell'anagrafe dei Fondi sanitari istituita dal decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008 e dei dati da questa contenuti, tra cui gli statuti, i bilanci e i documenti contabili di ciascun soggetto interessato. Da ultimo, i commi 8 e 9 recano la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, prevedendosi, altresì, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti per materia.

L'articolo 5 prevede disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali per l'e-

sercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

In particolare, al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, si dispone che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 502 del 1992. Il comma 2, peraltro, dispone che il predetto decreto del Ministro della salute individui: criteri, modalità, tempi e ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale; criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo; modalità di conduzione dei controlli; procedure delle commissioni ispettive cui sono demandati i controlli e requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni stesse.

L'articolo 6 reca una serie di novelle alla normativa vigente. Nello specifico, il comma 1 interviene sull'articolo unico della legge di bilancio per il 2018, introducendo il comma 412-bis.

La disposizione, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, è particolarmente importante poiché indica una serie di criteri che dovrebbero orientare l'attività del Sistema di gestione previsto dal comma 412 della stessa legge. Tale ultima disposizione prevede che la Ragioneria del generale dello Stato metta a disposizione degli enti del Servizio sanitario nazionale un sistema di gestione finalizzato al potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria.

Il successivo comma 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 3, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, della legge n. 136 del 2010, recante un piano straordinario contro le mafie. Tale norma prevede che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti

pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Si prevede che tale disposizione si applichi anche ai soggetti affidatari dei servizi sanitari e sociosanitari in regime di accreditamento.

Il comma 3, infine, interviene sul decreto legislativo n. 33 del 2013, che disciplina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, introducendo per i dirigenti sanitari, oltre agli obblighi già previsti relativi all'attività libero professionale intramuraria, anche quelli relativi ai compensi di qualsiasi natura e connessi all'assunzione della carica nonché gli importi di viaggi di servizio in missione pagati con i fondi pubblici, finora previsti per i titolari di incarichi politici.

L'articolo 7 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 171 del 2016, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, intervenendo in maniera rilevante sui primi quattro articoli di tale provvedimento, che riguardano l'elenco nazionale dei soggetti idonei, le disposizioni relative al conferimento degli incarichi e le incompatibilità. Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio studi per un'analisi di dettaglio, segnala che, tra le altre cose, si propone di inserire criteri più restrittivi rispetto alle esperienze maturate nel settore sanitario per l'inclusione nell'elenco, si interviene sulla procedura di valutazione da parte della commissione competente e si modificano i valori relativi ad alcuni parametri di valutazione dei candidati.

L'articolo 8 reca disposizioni per l'abbattimento delle liste d'attesa; il suo contenuto coincide integralmente con quello dell'articolo 4 della proposta di legge C. 1846, a sua prima firma, che è stata abbinata alle altre proposte all'esame della Commissione relativi al finanziamento del Sistema sanitario nazionale (C. 503 e abb.). Rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per una descrizione più dettagliata, rileva che l'articolo in esame

contiene in primo luogo una serie di indicazioni alle regioni e province autonome relative al rispetto dei tempi massimi di attesa, alla pubblicazione sul proprio sito *Internet* istituzionale dell'elenco delle prestazioni e dei relativi tempi massimi di attesa e alla trasparenza dell'agenda di prenotazione. Si dispone, inoltre, che le strutture sanitarie private accreditate non possano gestire in maniera congiunta le prestazioni sanitarie a regime privatistico e quelle in convenzione.

Si prevede, quindi, di limitare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria alle strutture che adottino un sistema di gestione informatizzata di tale attività.

L'articolo 9 introduce disposizioni volte al potenziamento e finanziamento della ricerca sanitaria e farmacologica, incrementando dello 0,5 per cento la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale già destinata a tale scopo ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché mediante l'incremento del 10 per cento delle spese autocertificate sostenute dalle aziende farmaceutiche con riferimento alle attività di promozione.

L'articolo 10, al comma 1, prevede la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura. I successivi commi dispongono che il Ministero della salute effettui un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e sviluppi, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma per l'implementazione delle applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari, nonché promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di monitoraggio da remoto.

L'articolo 11 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio, si proceda alla ridefinizione del modello organizzativo di base del sistema di emergenza sanitaria, al fine di assicurare l'integrazione funzionale del sistema « 118 » con i dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione, nonché il collegamento tra i rispettivi sistemi informatici per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di

soccorso. Mediante la stessa procedura, si definiscono le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno *standard* comprensivo del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici dei medici, degli infermieri e degli autisti-soccorritori del sistema « 118 », al fine di garantirne un impiego uniforme nell'intero territorio nazionale e di prevedere specifiche indennità di rischio biologico e ambientale, garantendo altresì una formazione adeguata che consenta al personale medico e infermieristico una efficace integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitaria.

Fa presente, infine, che, ai sensi dell'articolo 12, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in modo da assicurare minori spese pari a 4 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Si prevede, inoltre, che, qualora questi interventi non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, siano disposte la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tenendo conto della tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute e prevedendo una soglia di reddito al di sotto della quale non viene applicata la riduzione delle agevolazioni.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), *relatore*, rileva che con la proposta di legge in esame i presentatori si propongono di affrontare praticamente tutti i temi che caratterizzano la struttura e l'attività del Servizio sanitario nazionale. Infatti, il provvedimento avrebbe l'ambizione, tra l'altro, di: incrementare in maniera considerevole il finanziamento del Fondo sanitario nazionale, rivedere le disposizioni relative al personale, circoscrivere il ruolo della sanità integrativa, intervenire sulle disposi-

zioni che regolano l'accreditamento delle strutture sanitarie, introdurre procedure complesse per quanto concerne la tracciabilità della spesa sanitaria, rivedere completamente la normativa che regola la nomina dei direttori generali e di quelli amministrativi e sanitari, introdurre ulteriori misure per l'abbattimento delle liste d'attesa, prevedere finanziamenti aggiuntivi per la ricerca sanitaria nonché riordinare il sistema di emergenza sanitaria territoriale.

Ritiene come sia del tutto evidente che per ciascuno di questi argomenti sarebbe necessario un notevole lavoro di approfondimento da parte della Commissione, ciò che sembra contrastare con la richiesta della procedura di urgenza.

Per quanto concerne le ingenti risorse aggiuntive previste sostiene che, come evidenziato anche dal dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, occorra verificare la congruità delle disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

In tema di risorse, segnala che nel documento di economia e finanza del 2019 – quindi prima dell'emergenza pandemica – redatto dal I Governo Conte, si prevedeva una spesa sanitaria corrente pari a poco più di 118 miliardi euro. Per il triennio 2020-2022, si indicava una crescita pari all'1,4 per cento annuo. Il rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL sarebbe così passato da un valore pari a 6,6 punti percentuali (per ciascuno degli anni 2018-2020) a un livello pari a 6,5 punti nel 2021 ed a 6,4 punti nel 2022. Il documento presentato nel 2024 prevede, per l'anno in corso, una spesa sanitaria corrente pari a 138.776 milioni di euro, con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto all'anno precedente, pari al 6,4 per cento del PIL.

Chiarisce che queste cifre confermano una sostanziale stabilità, a parte ovviamente la fase dell'emergenza pandemica, della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo, a prescindere dalle maggioranze che hanno guidato il Paese.

Ritiene inoltre che sia alquanto contraddittorio insistere, da un lato, sulla necessità di destinare importanti finanziamenti aggiuntivi alla sanità e, dall'altro, prevedere

procedure ispettive e di controllo molto complesse nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, che sembrano partire dal presupposto che attualmente vi sia un consistente spreco di risorse.

Peraltro, stigmatizza il fatto che non si tenga conto delle misure introdotte dal Governo sia in materia di spesa per il personale sanitario, con il decreto-legge recante ulteriori misure sul PNRR, sia per la riduzione delle liste d'attesa, con l'ultima legge di bilancio. Ricorda che il Governo ha preannunciato un nuovo intervento in materia.

Rileva, infine, che i temi del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle liste d'attesa e del personale sanitario sono affrontati anche dalle proposte di legge 1741 Schlein e abbinata, in corso di esame presso la XII Commissione. Al riguardo, teme che si verrebbe a creare inevitabilmente una sovrapposizione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, e di Antonio Sottile, direttore della sanità della Regione Piemonte, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di

legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) e del Sindacato medici italiani (SMI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1877 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE****1. Il programma dell'indagine conoscitiva.**

Il pronto soccorso è, per sua natura, una delle aree a maggiore complessità all'interno di una struttura ospedaliera, avendo la funzione di garantire risposte e interventi tempestivi ai pazienti giunti in ospedale in modo non programmato, affrontando rapidamente le situazioni di emergenza e urgenza.

L'esigenza di avviare un'indagine conoscitiva sulla situazione del pronto soccorso e della medicina dell'emergenza-urgenza in Italia – deliberata dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, nella seduta del 26 luglio 2023 – nasce dalla constatazione della situazione di evidente difficoltà nella quale oggi versa tale settore nell'ambito dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese.

Il dato più evidente e preoccupante è quello per cui il normale funzionamento del pronto soccorso viene messo in crisi dalla sproporzione tra la domanda di assistenza sanitaria, costituita dall'eccessivo numero di pazienti in attesa e in carico, e l'insufficiente presenza delle risorse umane, tecnologiche e strutturali disponibili per soddisfarla. Il fenomeno del sovraffollamento (cosiddetto *overcrowding*) comporta effetti quali l'aumento dei tempi di attesa per la prima valutazione medica e dei tempi di permanenza in pronto soccorso, con la conseguente riduzione del livello di soddisfazione dei pazienti e del benessere psicofisico degli operatori. Il personale sanitario che opera presso le strutture di pronto soccorso è quello maggiormente esposto alle aggressioni, che sono purtroppo frequenti, come emerge dagli episodi di cronaca. Peraltro, si tratta di un'attività nello svolgimento della quale gli operatori sani-

tari sono particolarmente soggetti alle denunce per presunti errori.

Tali elementi di valutazione, che si inseriscono nel quadro di un contesto lavorativo di per sé complicato, comportano l'allontanamento di un numero crescente di specialisti, oltre a disincentivare i neolaureati dalla scelta della specializzazione in questa branca della medicina. Una delle motivazioni alla base dell'indagine è rappresentata dal dato per cui negli ultimi anni solo la metà dei contratti di specializzazione banditi in Medicina d'emergenza-urgenza sono stati assegnati, come risulta dai dati del Ministero dell'Università e della ricerca. A questo dato, già di per sé poco confortante, si andrebbe poi a sommare un significativo tasso di abbandono, stimato intorno a un ulteriore 10-20 per cento.

Al fine di fare fronte alla carenza di personale, da parte delle strutture è stato fatto spesso ricorso a lavoratori esterni, cosiddetti « gettonisti ». Si tratta, tuttavia, di espedienti discutibili in quanto rischiano di produrre effetti deleteri sull'assistenza e sul clima lavorativo, principalmente a causa delle competenze incerte dei lavoratori esterni, della loro mancata integrazione nel luogo di lavoro transitorio, del guadagno di gran lunga superiore rispetto a coloro che svolgono le stesse mansioni da dipendenti, che quindi tendono a demotivarsi ulteriormente.

Il fenomeno del sovraffollamento, oltre che essere legato alla questione della carenza delle risorse, soprattutto umane, sembra essere connesso anche al fatto che vengano presi in carico bisogni non urgenti o che, comunque, potrebbero trovare una risposta differente a livello di assistenza sanitaria, distogliendo quindi il pronto soccorso dal suo ambito proprio, di assorbire prevalentemente, se non quasi esclusiva-

mente, la domanda di emergenza e urgenza.

L'altra manifestazione evidente della criticità del pronto soccorso, che codetermina il sovraffollamento, è costituita dal cosiddetto *boarding* ovvero dai tempi di attesa dei pazienti già valutati e in attesa del posto letto.

L'indagine ha preso le mosse, quindi, dalla consapevolezza di una situazione decisamente complessa, a causa di fattori sia endogeni che esogeni rispetto al settore specifico.

L'obiettivo perseguito attraverso l'indagine medesima è quello di individuare ed esaminare le molteplici e interconnesse cause che determinano l'attuale situazione in cui si trova la medicina di emergenza-urgenza e, in particolare, il pronto soccorso, al fine di offrire un contributo a un progetto organico di riforma dei servizi di emergenza-urgenza sanitaria che, ferme restando le competenze regionali in materia, sembra oramai improcrastinabile.

Il termine per la conclusione dell'indagine, inizialmente fissato alla fine del mese di dicembre 2023, è stato dapprima prorogato alla fine del mese di febbraio 2024 e, successivamente, alla fine del mese di marzo 2024, con due successive deliberazioni, per consentire alla Commissione di concludere le audizioni programmate e di predisporre il documento conclusivo.

2. Il quadro normativo di riferimento.

Per avere una cornice normativa di riferimento nell'ambito della quale collocare la presente indagine conoscitiva, è opportuno citare l'Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, che individua le condizioni per assicurare tali attività su tutto il territorio nazionale, attraverso un complesso di servizi e prestazioni di urgenza ed emergenza, articolati a livello territoriale e ospedaliero. Il successivo Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del

predetto decreto del Presidente della Repubblica, adottato l'11 aprile del 1996, ha fornito indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza.

È utile ricordare, inoltre, che il decreto 17 ministeriale giugno 2006 ha istituito la Scuola di specializzazione universitaria « Medicina di emergenza urgenza », collocandola nell'Area medica.

Una tappa fondamentale è costituita dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, relativo alla definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera, ha definito il pronto soccorso come la struttura organizzava ospedaliera deputata ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al Dipartimento di emergenza e accettazione-DEA di livello superiore di cura, in continuità di assistenza, secondo specifici protocolli organizzativo-assistenziali mirati alla gestione delle diverse patologie. Il decreto stabilisce determinati elementi caratterizzanti le strutture sede di pronto soccorso e le strutture sede di DEA, prevedendo in particolare l'istituzione, in ogni ospedale sede di DEA (ospedali *hub* e ospedali *spoke*), di una struttura complessa di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, assegnando agli stessi ospedali posti letto di osservazione breve (OBI) e posti letto di terapia subintensiva (TSI). L'attività di OBI è prevista anche negli ospedali base e di area disagiata, che non sono sede di DEA.

Si configura così un modello organizzativo dell'assistenza che, caratterizzato da un potenziamento delle attività sul territorio e dalla realizzazione di una rete ospedaliera dedicata alle patologie complesse, preveda uno sviluppo del servizio di emergenza territoriale tecnologicamente avanzato, in grado di affrontare le emergenze con strumenti sempre più sofisticati e di condividere le procedure con l'attività dei distretti e con la rete ospedaliera, garantendo in tal modo una reale continuità dell'assistenza.

Nel 2019, sono state diramate dal Ministro della salute le « Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di ge-

stione del sovraccollamento in pronto soccorso », poi recepite in sede di Conferenza Stato-Regioni il 1° agosto 2019 attraverso l'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Come si legge nelle premesse di tale documento, tra le cause che determinano il fenomeno in oggetto, si considerano fattori in ingresso (« *input* »), fattori interni strutturali (« *throughput* ») e fattori di uscita (« *output* »). Il fattore *input* si riferisce a un eccessivo e rilevante accesso di utenti al pronto soccorso, determinato negli ultimi anni dall'insorgenza di nuovi bisogni assistenziali derivanti dal progressivo invecchiamento della popolazione e dall'aumento del numero di pazienti complessi: una parte di tali bisogni assistenziali potrebbe trovare risposte adeguate già nell'ambito del contesto territoriale, attraverso gli strumenti della presa in carico all'interno di specifici percorsi assistenziali integrati tra territorio, ospedale e assetto domiciliare. Il fattore *throughput* fa riferimento a un rallentamento dei percorsi interni al pronto soccorso, in particolare delle fasi diagnostiche che necessitano della collaborazione dei servizi specialistici. Il fattore *output* comprende la difficoltà a ricoverare per l'indisponibilità di posto letto nelle unità operative di destinazione, il prolungamento della durata di ricovero, la difficoltà a dimettere i pazienti al termine dell'episodio di ricovero, con particolare riguardo ai pazienti in condizione di fragilità sul piano socio-sanitario. Le linee guida ministeriali prevedono che tutte le regioni formulino disposizioni volte a garantire l'adozione, da parte delle singole aziende sanitarie e ospedaliere, di piani per la gestione del sovraccollamento in pronto soccorso. Tali piani, oltre a delineare gli strumenti e gli indicatori per la misurazione dei livelli di sovraccollamento e la definizione di soglie di criticità, dovrebbero prescrivere le conseguenti strategie di risposta, distinte in base all'aspetto sul quale intervengono.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, si è assistito alla formulazione di strategie e risposte diverse in considerazione delle peculiarità dei territori.

Più di recente, con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali » – convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 – sono state introdotte misure volte a migliorare la situazione del personale sanitario che svolge la propria attività nel settore dell'emergenza-urgenza, nonché quella del settore stesso. In particolare, allo scopo di fare fronte alla carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, l'articolo 11 del predetto decreto-legge ha previsto per l'anno 2023, per il personale medico e infermieristico, un aumento della relativa tariffa oraria, rispettivamente fino a 100 e a 50 euro. L'applicazione di tale disposizione è stata estesa anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presidi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del SSN.

Si è poi disposto un incremento, a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, delle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

Sempre al fine di rispondere alle carenze di specialisti nei servizi di emergenza-urgenza, il decreto-legge (all'articolo 12) ha previsto innanzitutto un regime temporaneo per l'ammissione di tale personale, purché in possesso di determinati requisiti, ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, ancorché non in possesso di alcun diploma di specializzazione. È stato altresì riconosciuto un beneficio ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, mediante l'introduzione di un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di 24 mesi.

Inoltre, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti gettonisti, rilevante soprattutto con riferimento al settore dell'emergenza-urgenza, il citato decreto ha disciplinato gli affidamenti a terzi dei servizi medici e infermieristici, operati – esclusivamente in caso di necessità e urgenza – dalle aziende e dagli enti del SSN per sopperire alla carenza di organico (all'articolo 10). Inoltre, è stata preclusa la ricostituzione del rapporto di lavoro con il SSN al personale sanitario che interrompa volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato che fornisce i servizi medici e infermieristici alle aziende e agli enti del SSN. Sono state altresì introdotte delle norme volte alla reinternalizzazione dei servizi sanitari, attraverso procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate.

Di rilievo, in quanto connessa all'argomento trattato, appare anche la disposizione – di cui all'articolo 16, comma 1 – che, oltre a introdurre una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, ha previsto (al comma 1-*bis* dell'articolo 16) la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l'incolumità del personale ivi operante. Al riguardo, si ricorda che in più occasioni è stato rilevato come la legge n. 113 del 2020 non sembri completamente attuata, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di istituire presidi di polizia presso le strutture di pronto soccorso, dal momento che i medici e gli altri operatori sanitari ivi operanti, oltre ad andare incontro a condizioni di lavoro molto dure, sono anche particolarmente esposti alle aggressioni.

Sempre per connessione con il tema dell'indagine, appare opportuno richiamare le disposizioni contenute nel decreto-

legge cosiddetto « Milleproroghe » (commi 8-*septies* e 8-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024), ai sensi delle quali la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. A tali fini, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

Le predette novità introdotte a livello normativo, benché idonee a migliorare la situazione in cui versano le strutture e il personale medico e sanitario che opera nell'area dell'emergenza-urgenza, non vengono tuttavia considerate esaustive, essendo peraltro misure adottate in modo frammentario, in diversi contesti e permanendo, pertanto, la necessità di un intervento organico di riordino.

3. Sintesi delle audizioni svolte.

L'indagine si è svolta nel corso di 15 sedute della Commissione; hanno avuto luogo le audizioni dei seguenti soggetti (48 complessivamente):

Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza (SIMEU), Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), Cittadinanzattiva, Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC) (*seduta del 17 ottobre 2023*);

Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED), Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED), Sindacato medici italiani (SMI) (*seduta del 24 ottobre 2023*);

Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale (SIJET), Società italiana di medicina di emergenza ed urgenza pediatrica (SIMEUP), Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi regionali (AGENAS) (*seduta del 31 ottobre 2023*);

Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO), Federsanità-Conferenza Federsanità Anci regionali, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI), Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP) (*seduta del 7 novembre 2023*);

Conferenza delle regioni, Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), Società italiana di psichiatria (SIP) (*seduta del 14 novembre 2023*);

Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS), Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) (*seduta del 5 dicembre 2023*);

Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina dell'urgenza e pronto soccorso, Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma; Roberto Pieralli, medico di emergenza sanitaria territoriale 118 e presidente regionale SNAMI Emilia-Romagna; Maria Pia Ruggieri, direttore UOC Pronto soccorso, OBI e breve osservazione, Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma; Alberto Zoli, direttore generale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) della Lombardia (*seduta antimeridiana del 13 dicembre 2023*);

Academy of emergency medicine and care (AcEMC); Coordinamento specializzandi in medicina d'emergenza-urgenza (CoSMEU); Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) (*seduta pomeridiana del 13 dicembre 2023*);

Livio De Angelis, direttore della Direzione regionale soccorso pubblico e 112

N.U.E. della regione Lazio; Francesca Cortellaro, direttore della struttura complessa Integrazione percorsi di cura ospedale-territorio dell'Agenzia regionale emergenza-urgenza della regione Lombardia; Francesco Venneri, referente regione Toscana per la gestione del rischio clinico; Federazione italiana medicina emergenza-urgenza e catastrofi (FIMEUC) (*seduta del 10 gennaio 2024*);

Francesco Lisanti, direttore del Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza; Alberto Arrighini, direttore del Pronto soccorso pediatrico dell'ASST Spedali civili di Brescia; Gianpietro Briola, responsabile del Pronto soccorso dell'Ospedale di Manerbio – ASST del Garda (*seduta del 18 gennaio 2024*);

Isabel Fernandez, presidente dell'Associazione EMDR Italia; Ugo Luigi Aparo, referente sanitario gruppo *Medical Line Consulting* (MLC); Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana; Niccolò Mancini, presidente nazionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS); Iacopo Fiorentini, presidente dell'ANPAS Emilia-Romagna (*seduta del 25 gennaio 2024*);

Gianluca Staderini, direttore generale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia; Piero Paolini, direttore della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) di Pistoia-Empoli; Giovanni Buonocore, direttore del Pronto soccorso di Merate; Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118; rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL (*seduta del 30 gennaio 2024*);

rappresentante dell'organizzazione sindacale UGL (*seduta del 7 febbraio 2024*);

Ministro della salute, professor Orazio Schillaci (*sedute del 20 febbraio e del 27 marzo 2024*).

La Società italiana di medicina d'emergenza-urgenza (SIMEU) ha sottolineato che, a partire dalla crisi pandemica, si è registrato un costante incremento degli accessi al pronto soccorso. Si stima che la dimensione del fenomeno sia destinata a supe-

rare i 20 milioni di accessi per anno. Tale sovraffollamento non è un dato meramente quantitativo ma comporta altresì, sotto il profilo qualitativo, una grande intensità del lavoro in termini di diagnosi, cura e assistenza.

Fa presente che al momento la maggiore criticità è rappresentata dal fenomeno del cosiddetto *boarding* ovvero quell' indefinita attesa del ricovero ospedaliero una volta che il pronto soccorso abbia assolto il suo compito e concluso la fase di valutazione.

Per la SIMEU, è necessario correggere questa situazione attraverso una profonda riforma del sistema che incida, in primo luogo, sul potenziamento della medicina del territorio, così da intercettare istanze non urgenti, che a volte si riversano in modo inappropriato sul pronto soccorso.

In secondo luogo, ritiene necessario potenziare la capienza e anche il perimetro delle competenze cliniche degli ospedali per acuti, ma soprattutto la ricettività delle strutture territoriali, Ospedali e Case di comunità, per la ricezione dei pazienti in uscita dal pronto soccorso.

Sul piano del personale medico, secondo la SIMEU, è necessario rinnovare il sistema partendo dalla fase preospedaliera, che preveda l'impiego dei professionisti medici e infermieri dell'emergenza-urgenza anche in tale fase. Questo al fine di superare una situazione paradossale per la quale in Italia l'emergenza-urgenza fuori dall'ospedale viene considerata spesso appannaggio della medicina generale e addirittura, in alcune regioni, agli specialisti in medicina di emergenza-urgenza non è consentito operare sui mezzi del 118.

Nella fase del dibattito con i deputati, è stata affrontata, a seguito di una domanda posta da una deputata, la questione della disaffezione dei giovani medici verso la medicina di emergenza-urgenza, rispetto alla quale la SIMEU ritiene che sia necessaria una riforma delle scuole di specializzazione che preveda un maggior coinvolgimento degli specializzandi nell'attività lavorativa vera e propria.

La Società italiana anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)

ha sottolineato come il tema dell'emergenza-urgenza nei pronto soccorso non possa essere separato da quello della gestione della medicina del territorio e dalla riorganizzazione dei servizi all'interno dell'ospedale. Rileva che nel 98 per cento degli ospedali l'emergenza intraospedaliera è affidata agli anestesisti rianimatori e, in buona parte, anche l'emergenza preospedaliera.

La SIAARTI, teoricamente più « vocata » all'emergenza intraospedaliera, ritiene, in primo luogo, che l'attivazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, organizzati secondo il modello *hub e spoke*, sia fondamentale per risolvere e affrontare in maniera coerente e globale il problema del sovraffollamento delle strutture di pronto soccorso.

Una seconda azione riformatrice dovrebbe riguardare l'integrazione della rete dell'emergenza-urgenza nell'ambito della rete ospedaliera in senso assoluto, attraverso la revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, al fine di ottimizzare le competenze.

Nella fase del dibattito, con riferimento al tema della formazione, la SIAARTI ha assunto una posizione differente dalla SIMEU, facendo presente che già allo stato attuale gli specializzandi vengono impiegati a rotazione negli ospedali, restando comunque in capo all'università la funzione di garanzia della qualità della formazione.

Cittadinanzattiva ha fatto presente innanzitutto di aver posto attenzione da anni al « luogo » pronto soccorso come elemento per comprendere criticità del mancato raccordo tra il luogo « ospedale » e il luogo « territorio ». Evidenzia quindi che, sulla base dei dati di un rapporto presentato con la SIMEU del Lazio nel 2019 – riportati in un documento depositato in Commissione – circa il 68 per cento degli accessi in 24 pronto soccorso (si parla quindi di oltre 750 mila accessi su un milione circa) erano definiti come codici bianchi e codici verdi. Questo significa che il territorio non ha più la capacità di assorbire le richieste di accesso alla salute dei cittadini e che quindi il pronto soccorso rimane l'unico punto di accesso alla salute pubblica.

Ritiene che per favorire una maggiore integrazione tra servizi sociali e sanitari si debba assicurare il coinvolgimento attivo e cooperativo degli enti locali e degli enti del Terzo settore, in quanto non si può pensare di risolvere le criticità del pronto soccorso se non si agisce sul sistema sociosanitario. Ove non si realizzasse una riforma complessiva, teme che si perpetrerebbero fenomeni a suo avviso esecrabili quali la presenza dei medici gettonisti e del pronto soccorso a pagamento.

L'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri emergenza area critica (AAROI-EMAC) ha criticato il fatto che l'emergenza-urgenza sia tuttora codificata con il codice MED/09, che la qualifica come una sorta di branca della medicina interna, mentre meriterebbe un'identificazione specialistica. Occorrerebbe altresì ridurre la durata del percorso formativo da cinque a quattro anni e prevedere un insegnamento progressivo della formazione specialistica post-laurea diretta ai professionisti medici che lavorano stabilmente nei pronto soccorso. Stigmatizza, quindi, il fatto che ad oggi oltre il 90 per cento degli insegnamenti della scuola di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza siano di ambito internistico, ponendo quindi tale specializzazione in una posizione subalterna, anche sul piano della formazione.

Fa presente, inoltre, che in generale sarebbe necessario prevedere, per tutti gli specializzandi, l'assunzione automatica obbligatoria negli ultimi due anni di formazione, in modo da renderli competitivi con i medici di numerosi Paesi stranieri, evitando che restino « studenti » fino ai trent'anni di età e oltre.

L'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSO-MED), ha evidenziato il fatto che non sia più procrastinabile l'approvazione di una legge nazionale di riforma dell'emergenza-urgenza, sulla base di elementi che rilevano l'insostenibilità della situazione attuale, quali in particolare il numero degli accessi ai pronto soccorso (21 milioni ogni anno), l'inappropriatezza degli accessi legati a problematiche minori a bassa intensità di cura, l'elevata presenza di stress lavoro-correlato

e *burnout*, il rischio infettivologico, l'orario costituito da oltre il 50 per cento di turni notturni e festivi, la frequente presenza di turni di 12 ore, gli atti di violenza e le aggressioni, l'elevato contenzioso medico-legale, l'incremento dei carichi di lavoro per carenza di medici, il lavoro in spazi inadeguati per obsolescenza e inadeguatezza, mancato ammodernamento e sovrappollamento, aggravato quest'ultimo dal taglio di 80 mila posti letto negli ultimi dieci anni, con una media di posti letto pari a 3,5 per mille abitanti rispetto a una media europea di 5. Per ovviare a questa situazione complicata, occorre un intervento di riforma, che agisca simultaneamente su più elementi concatenati e interagenti.

In tal senso, reputa fondamentali, da un lato, il potenziamento della medicina territoriale e, dall'altro, un'omogenea e completa applicazione dei percorsi quale il *fast track* per problematiche mono specialistiche. Al fine di ridurre il *boarding*, richiama l'importanza dell'adozione di un protocollo nazionale sulla gestione dei ricoveri e di modelli di calcolo basati sui dati storici dei ricoveri, come già sperimentato in alcune regioni.

Per quanto riguarda la questione delle indennità economiche, fa presente che quella di pronto soccorso necessita di un'immediata integrazione e che non deve essere vincolata al rinnovo del contratto nazionale. Richiama, inoltre, l'opportunità di introdurre l'indennità di rischio biologico. Per quanto concerne la questione dei compensi per attività aggiuntive, andrebbe modificato l'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2023, prevedendo che gli importi di 100 e di 50 euro l'ora – per medici e infermieri – siano considerati, in modo stabile, non un tetto massimo bensì una cifra minima.

Andrebbe risolto alla radice il problema dei servizi sanitari erogati dalle cooperative, prevedendo che nel Servizio sanitario nazionale il rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il professionista della salute debba essere individuale. Sarebbe, tuttavia, opportuno modificare la disposizione del predetto decreto-legge che preclude l'accesso ai concorsi agli specialisti che hanno lavorato nelle cooperative, per

non privare di risorse un sistema che già risente della carenza di professionisti.

Relativamente alla questione della sicurezza, reputa necessario il riconoscimento del ruolo di pubblico ufficiale ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale, oltre a prevedere attività di comunicazione sul ruolo e sul significato del pronto soccorso e contro le violenze sugli operatori sanitari. Inoltre, a fronte di un eccessivo contenzioso medico-legale, si pone l'esigenza di garantire lo « scudo penale » ai professionisti della salute.

Propone, altresì, l'introduzione dell'obbligo di un'indagine annuale sul *burnout* e lo stress lavoro correlato in tutte le aziende sanitarie, nonché l'istituzione di tavoli di lavoro permanenti sul pronto soccorso a livello del Ministero della salute e delle regioni.

La Federazione sindacale medici dirigenti (CIMO-FESMED) individua le cause che hanno portato alla situazione di criticità della medicina dell'emergenza-urgenza in tre fattori: le politiche di riduzione dell'offerta sanitaria pubblica, in particolare negli ultimi dieci anni, le politiche di contenimento della spesa per il personale e i nuovi bisogni degli utenti che afferiscono al pronto soccorso a causa del mutamento demografico-epidemiologico. Il documento depositato in Commissione contiene dati relativi al taglio delle strutture, dei posti letto e della spesa per il personale.

La crisi del pronto soccorso, a suo avviso, non dipende tanto da un aumento del numero degli accessi quanto dal fatto che i pazienti non trovano altrove un'adeguata risposta ai loro bisogni, con tutte le conseguenze che ne derivano quali il sovraffollamento, il *boarding*, lo svolgimento di compiti assistenziali non propri, l'aumento dei tempi di attesa, le aggressioni fisiche, giudiziarie, i turni massacranti, il mancato aggiornamento professionale e, infine, la « fuga » dei medici.

Per porre rimedio a tali condizioni, ritiene che sia indispensabile una riforma complessiva del Servizio sanitario nazionale, che comprenda anche l'emergenza-urgenza, e che, nell'immediato, sia necessario implementare tutti gli interventi di

carattere organizzativo e normativo che sono già stati intrapresi in favore del personale sanitario che svolge la propria attività in questo settore.

Il Sindacato medici italiani (SMI) si è soffermato sulle principali criticità del sistema di emergenza-urgenza, quali: la carenza di personale sanitario, sulla base di dati riportati in un documento presentato a corredo dell'audizione; la mancata integrazione tra ospedale e territorio, in particolare nella gestione dei pazienti cronici e fragili; la mancanza di posti letto, che crea condizioni di stress nel personale e nei pazienti.

La situazione descritta non sembra superabile se non attraverso cospicui investimenti destinati all'intero settore dell'emergenza-urgenza, a partire dall'assistenza pre-ospedaliera, e non solo al pronto soccorso.

Per un effettivo rilancio del settore, si propone in particolare di: recuperare risorse che attualmente vengono dirottate verso le strutture private accreditate; prevedere l'incentivazione dei medici di pronto soccorso e di emergenza-urgenza, finanziandola con parte dei proventi derivanti dai pagamenti dei *ticket* dei codici bianchi nonché con quanto viene speso dalle aziende sanitarie per l'acquisto di beni e servizi, comprese le prestazioni sanitarie erogate dai medici gettonisti; riconoscere un'indennità di lavoro usurante ai medici dell'emergenza-urgenza, del pronto soccorso e del 118; prevedere un nuovo contratto di formazione-lavoro per gli specializzandi, con tutti i diritti e le tutele dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale; prevedere l'instaurazione di un rapporto di dipendenza nella dotazione organica dell'emergenza-urgenza dei medici del 118 attualmente operanti con convenzione a tempo determinato, dopo il conseguimento della specializzazione in medicina di emergenza-urgenza.

La Società italiana degli infermieri di emergenza territoriale (SIET), a fronte delle criticità che presenta il settore dell'emergenza-urgenza, ha avanzato alcune proposte. Sul piano organizzativo, ha proposto l'istituzione di un ente preposto all'omogeneizzazione dei sistemi su tutto il territorio

nazionale in modo tale che, attraverso l'analisi delle prestazioni, si possa identificare un modello efficace di risposta alle richieste di soccorso della cittadinanza. Tale struttura, da istituire presso il Ministero della salute, avrebbe inoltre la funzione di raccordo tra il sistema preospedaliero e quello ospedaliero di emergenza-urgenza.

Al fine del contenimento e della progressiva riduzione del fenomeno di *crowding* delle strutture di pronto soccorso, dovrebbe essere perseguita l'implementazione di percorsi alternativi per la presa in carico e la cura di situazioni classificabili come «urgenze minori». Occorre, inoltre, realizzare una rapida e uniforme applicazione del Numero europeo armonizzato 116117.

In linea con i principi della «Carta di Riva 2021» e del «Manifesto di Firenze 2023», la SIIET ritiene inoltre che occorra unificare le centrali operative di emergenza-urgenza (COEU) almeno a livello interprovinciale.

Sul piano del personale, è stata evidenziata l'esigenza di disciplinare l'attività dell'infermiere in emergenza-urgenza, superando anacronistiche visioni di sussidiarietà. La valorizzazione del personale infermieristico che opera nei *setting* di emergenza e urgenza è considerata un requisito fondamentale per dare nuova e vitale attrattività al settore.

La Società italiana di medicina di emergenza e urgenza pediatrica (SIMEUP) ha richiamato un'indagine condotta nel corso del 2022 – i cui esiti sono riportati nel documento fornito alla Commissione dal soggetto audito – che ha evidenziato come non sempre il pronto soccorso sia a misura di bambino. In particolare, l'indagine ha rilevato una forte disomogeneità tra le regioni del Nord e del Centro, da un lato, e quelle del Sud dall'altro, in relazione all'applicazione delle linee guida del 2019 sul *triage*. La non applicazione del nuovo *triage* da parte di alcune regioni penalizza fortemente l'età pediatrica, per il tipo di formazione che presuppone e di valutazione che deve essere effettuata.

Un ulteriore elemento di valutazione oggetto dell'indagine è stato quello dell'osservazione breve, una modalità assisten-

ziale irrinunciabile per il pediatra perché consente di stabilizzare e di gestire i bambini con patologie di media complessità.

Un altro aspetto è quello dell'attivazione dei letti in terapia sub-intensiva e in terapia intensiva pediatrica: anche in questo caso si è registrata una certa disomogeneità nel Paese. Si è constatata, inoltre, una notevole difformità tra le diverse regioni e, a volte, anche tra strutture ospedaliere di una stessa regione, per quanto attiene all'età di accesso in ambito pediatrico (non tutti gli ospedali consentono l'accesso da 0 a 18 anni, alcuni si fermano a 14 anni).

È stato segnalato, altresì, che per l'età pediatrica una criticità assoluta è rappresentata dal trasporto. Pur essendosi raggiunti livelli di eccellenza con il Servizio di trasporto emergenza neonatale (STEN) nel corso degli anni, gli stessi standard non sono stati realizzati in ambito pediatrico, data anche la carenza di risorse.

Un altro aspetto ritenuto importante è quello della formazione in emergenza-urgenza: è stata sottolineata l'esigenza di valorizzare la figura del pediatra d'urgenza e di riconoscere la pediatria d'urgenza come area specialistica della pediatria.

Il direttore generale dell'AGENAS, Domenico Mantoan, ha preliminarmente comunicato i numeri delle strutture presenti sul territorio nazionale per singole regioni, suddivise in pronto soccorso e DEA di primo e di secondo livello, fornendo anche i dati relativi al numero di accessi. In proposito, ha segnalato che circa un quarto delle strutture registra un numero di accessi al di sotto degli standard e che questo comporta in molti casi un sotto utilizzo delle stesse. Ha quindi illustrato i dati relativi ai codici di accesso per ciascuna regione nonché quelli relativi agli accessi con valutazione medica per 1.000 residenti. In proposito, esiste una forte differenziazione regionale, con una variazione che passa dagli oltre 330 accessi dell'Emilia-Romagna ai poco più di 150 in Valle d'Aosta. Sono emersi anche i dati relativi al trasferimento negli Ospedali di comunità previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, in particolare nelle regioni in cui la loro realizzazione è in fase più avanzata.

Il fatto che i codici bianchi e verdi corrispondano a quasi il 70 per cento degli accessi testimonia che esiste un bisogno di salute che non viene intercettato dall'organizzazione delle cure primarie e dei medici di medicina generale per motivi di vario genere. Per ridurre tale fenomeno, è stato sottolineato che una Casa della comunità *hub*, operando in un bacino di circa 50 mila persone, potrebbe assorbire annualmente circa 10 mila accessi di codici bianchi e codici verdi. Molti degli accessi al pronto soccorso, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, sono infatti dovuti a patologie croniche, che non necessitano di un ricovero in ospedale per acuti, bensì in strutture con meno intensità medica e più intensità infermieristica. Nel caso in cui non si riesca a procedere a una riforma della medicina territoriale, sarebbe quindi necessario potenziare il pronto soccorso, per fare fronte a un bisogno di salute ineludibile.

È stata evidenziata anche una certa rigidità della normativa relativa al personale, in quanto non sempre è necessario l'intervento di una specialista in medicina d'urgenza. In ogni caso, l'affollamento del pronto soccorso rappresenta sicuramente uno dei nervi scoperti del sistema sanitario italiano.

La Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (FIASO) muove dall'analisi di due fattori fondamentali: il primo è che la stragrande maggioranza delle aziende ospedaliere italiane si confronta con un patrimonio edilizio che penalizza l'intervento all'interno delle aree di emergenza e, pertanto, servirebbe un piano di intervento straordinario che garantisca migliori condizioni logistiche per il pronto soccorso in Italia. In secondo luogo, si evidenzia la necessità di maggiori posti letto, per garantire il ricovero successivo all'intervento di emergenza, e di attuare tutti gli interventi di riordino della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare previsti dal decreto ministeriale n. 77 del 2022.

La FIASO ritiene che debba essere garantita una migliore retribuzione per chi opera nelle aree di emergenza-urgenza e che dovrebbe essere istituita la figura del

medico unico dell'emergenza. Inoltre è stato posto l'accento sulla necessità di eliminare il tetto di spesa relativo al personale, almeno per quanto riguarda i medici dell'emergenza-urgenza, e di adottare una legislazione d'emergenza temporanea, per i prossimi 24-36 mesi, per coprire il periodo in cui non è possibile reperire specialisti formati, con l'obiettivo di utilizzare nelle aree di emergenza anche coloro che non sono specialisti in medicina di urgenza.

L'audizione di Federsanità si è incentrata sulla proposta di possibili soluzioni, condividendo l'analisi delle criticità, anche strutturali, evidenziate in altre audizioni. In particolare, le proposte avanzate hanno riguardato: la riforma dei corsi di specializzazione che consenta per tutta Italia l'inserimento degli specializzandi sin dal terzo anno, come dirigenti in formazione; l'abolizione dei tetti di spesa per fare fronte alla carenza di personale sanitario; l'attivazione del numero 116117 per il coordinamento delle cure non urgenti, poiché l'affollamento del pronto soccorso è dovuto non solo alla carenza di personale, ma anche agli accessi impropri; l'aumento del numero di posti letto e la previsione di un monitoraggio a livello regionale sul loro utilizzo nelle strutture accreditate.

Occorre, inoltre, implementare l'assistenza domiciliare integrata. Infine, sono stati evidenziati due argomenti da affrontare: la violenza sugli operatori sanitari e la depenalizzazione per gli errori sanitari di natura colposa.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) ha rimarcato come i problemi nella gestione del pronto soccorso siano l'esito dell'interazione di quattro processi. In primo luogo, la chiusura dei piccoli ospedali, di postazioni di pronto soccorso e la riduzione dei posti letto, che producono un sovraccarico per le strutture in attività. Il secondo punto è l'aumento dei tempi di attesa per prestazioni diagnostiche e specialistiche sul territorio, aggravato dalla pandemia, con conseguente domanda inesausta anche per la carenza di medici sul territorio, a causa di un ricambio generazionale mal gestito e di crisi vocazionale.

La terza questione è la difficoltà del sistema nel suo complesso, e in particolare dell'assistenza primaria, di influenzare le decisioni autonome degli assistiti che si auto presentano in pronto soccorso come « ultima spiaggia », i codici bianchi e verdi che superano il 50 per cento degli accessi totali e sono per il 20 per cento inappropriati. Il quarto punto è la continua e costante demedicalizzazione del sistema di emergenza sanitaria territoriale.

Il principale sintomo di questo malessere è il *boarding*, con la conseguente impossibilità di ricoverare i pazienti nei reparti degli ospedali per l'indisponibilità di posti letto dopo il completamento della fase di cura in pronto soccorso.

Un ulteriore fattore di criticità è rappresentato dalla carenza di personale sanitario, in quanto si stima che nel settore dell'emergenza-urgenza manchino al momento oltre 4.500 medici e circa 10.000 infermieri. Conseguentemente, molti pronto soccorso, per fare fronte ai propri compiti quotidiani, ricorrono a soluzioni quali cooperative o « gettonisti », elementi che devono essere oggetto di valutazione in un'ottica di migliore assistenza e clima lavorativo. Va poi riscontrato che c'è meno vocazione soprattutto nell'ambito dell'emergenza-urgenza; il numero dei contratti relativi alla specializzazione rimasti liberi è complessivamente di 6.125 su 16.165 contratti banditi.

Quanto alle soluzioni prospettate, la Federazione ritiene che – in attesa che le Case della comunità e le Centrali operative territoriali diventino operative – occorra procedere al potenziamento e all'incentivazione delle risorse mediche, perseguire un sistema integrato di emergenza-urgenza evoluta, introdurre soluzioni innovative quali ad esempio il teleconsulto e il telemonitoraggio.

Occorre, inoltre, rendere più attrattivo il sistema sanitario pubblico investendo sui professionisti, sugli organici, sulla sicurezza, sulle condizioni di lavoro e contemporaneamente far sentire protetti i medici tutelandoli nelle controversie temerarie, fermo restando il diritto del cittadino al giusto risarcimento, nonché riconoscere la

qualità di lavoro usurante per l'attività svolta dai professionisti che operano nel pronto soccorso e nell'emergenza sanitaria territoriale, con la previsione di un'indennità. Una particolare attenzione va riservata al personale del 118 che gestisce l'emergenza urgenza nel territorio, assicurando che ciascuna delle professionalità coinvolte, il medico dell'emergenza sanitaria territoriale e l'infermiere opportunamente formati oltre all'autista soccorritore, sia messa in condizione di potere dare il proprio apporto.

La Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) ha rimarcato come la riforma del sistema di emergenza-urgenza dovrà valorizzare e sistematizzare le innovazioni intercorse negli anni, da quelle professionali a quelle organizzative, anche in alcune realtà regionali. Le direttrici fondamentali di questo percorso sono evidenziate nel cosiddetto « Manifesto di Firenze per l'area dell'emergenza-urgenza », dell'aprile 2023, a completamento delle risultanze di quanto previsto dal documento noto come « Carta di Riva » del 20 settembre 2021. Da un punto di vista organizzativo, si ritiene utile l'istituzione di un Centro nazionale di coordinamento volto ad omogeneizzare i sistemi di risposta ai bisogni dei cittadini, favorendo modelli organizzativi orientati all'efficacia e all'efficienza. Tale struttura, inquadrata all'interno del Ministero della salute, avrebbe inoltre funzione di raccordo tra il sistema preospedaliero di emergenza e il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza.

Rispetto al fenomeno dell'*overcrowding*, è necessario lo sviluppo dell'assistenza territoriale attraverso l'implementazione dell'infermiere di famiglia e di comunità che mira al potenziamento e allo sviluppo della rete socio sanitaria con un'azione che si sviluppi dentro e con le comunità. In merito al *boarding*, si suggerisce di operare attraverso l'implementazione di modelli organizzativi, a gestione infermieristica, al fine di migliorare i percorsi in ingresso quali *see and treat* e *fast track* per codici a bassa e media complessità assistenziale.

In merito alle dimissioni, risulta fondamentale un'integrazione sociosanitaria ospe-

dale-territorio per la gestione della fragilità mediante lo sviluppo delle centrali operative territoriali previste dal decreto ministeriale n. 77 del 2022. La risposta, in emergenza, ai bisogni dei cittadini richiede diversi livelli di intervento a seconda della situazione e un approccio multiprofessionale. A determinare i diversi livelli di risposta sono soprattutto le competenze che i professionisti esprimono attraverso la specializzazione della singola professione, ma è soprattutto l'integrazione delle stesse competenze nel lavoro del *team* che consente di aumentare la capacità di risposta.

La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP) ricorda che, quando si parla di emergenza-urgenza, non si deve parlare dei soli pronto soccorso ma pensare ad altri presidi territoriali. È stato richiamato l'esempio della regione Emilia-Romagna, ovvero dei centri di assistenza e urgenza territoriali che sono definiti come « strutture territoriali destinate alla gestione delle urgenze sanitarie a bassa complessità clinico-assistenziale che garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla continuità assistenziale, prestazioni non complesse attualmente erogate nei punti di primo intervento e dei pronto soccorso ». Sempre dal lato dell'offerta, è stato segnalato che occorre potenziare i servizi che sono erogabili attraverso le tecnologie digitali.

Per quanto attiene al lato della domanda, è importante, sul medio-lungo periodo, investire in « alfabetizzazione », rendendo gli utenti consapevoli dei loro bisogni e, quindi, con una responsabilizzazione nei confronti dell'uso del sistema sanitario compreso il comparto per la gestione dell'emergenza-urgenza.

Massimiliano Maselli, assessore alle politiche sociali e ai servizi della persona della regione Lazio, in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, ha riportato una serie di proposte contenute in un documento elaborato dalla Conferenza stessa il 9 novembre 2023, tra le quali, per quanto riguarda specifica-

mente il personale che opera nel settore dell'emergenza territoriale: il riconoscimento di una serie di indennità e di benefici; la definizione univoca delle piante organiche di medici e infermieri nelle strutture di pronto soccorso; la riduzione delle ore settimanali e del numero delle notti; l'utilizzo dei medici con specialità a fini equipollenti nei pronto soccorso; la possibilità per gli specialisti di medicina di emergenza-urgenza di esercitare la libera professione nelle specialità equipollenti, al fine di rendere più attrattivo il settore. A tale scopo, constatato anche che il 69 per cento dei contratti di specializzazione non viene assegnato, la Conferenza ritiene utile rivedere l'*iter* formativo del medico di urgenza, prevedendo una più definita connotazione del programma di studio, che dovrebbe essere maggiormente incentrato sulla rotazione nei pronto soccorso, nelle unità di osservazione breve intensiva (OBI) e nelle unità di terapia subintensiva (TSI).

Per quanto riguarda il tema del *boarding* nei pronto soccorso, collegato al problema degli accessi impropri, la Conferenza ricorda, anche con riferimento alle risorse derivanti dal PNRR, l'importanza della ristrutturazione e della progettazione dei pronto soccorso anche rispetto alle nuove necessità dei pazienti, il potenziamento e l'attivazione di attività infermieristiche di *bed management* e l'utilizzo dei medici di medicina generale. Si propone, inoltre, l'utilizzo dei medici non specializzati in medicina d'emergenza-urgenza presenti nei pronto soccorso per quanto riguarda i codici minori, per attivare dei percorsi di assistenza domiciliare integrata (ADI).

Con riferimento alle misure per limitare gli accessi impropri ai pronto soccorso, si richiede di porre al centro dell'attenzione il tema dell'assistenza territoriale e della presa in carico, quindi l'implementazione del telemonitoraggio, in modo da intercettare le chiamate ritenute non urgenti dal 118 ed evitare così che l'utente possa recarvisi spontaneamente, orientando quel bisogno verso i servizi territoriali.

La Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG) ha sottolineato che si è determinata una « mancanza di

vocazione » che sta interessando i medici e gli infermieri nei confronti del servizio di emergenza territoriale. A fronte dei dati che stimano la mancanza di circa 4.500 medici e 10.000 infermieri negli organici della sola emergenza ospedaliera, viene osservato che possono essere dati sottostimati, considerato che alcune società scientifiche del settore dell'emergenza-urgenza parlano di dimissioni di circa 100 medici al mese che lasciano il servizio pubblico.

Per quanto riguarda la possibilità di accesso alla carriera ospedaliera, i dati diffusi dal Ministero dell'università e della ricerca riportano una situazione drammatica per quanto riguarda le richieste di accesso alle scuole di specializzazione in medicina di emergenza-urgenza e di anestesia-rianimazione.

Secondo la FIMMG, la soluzione non è la drastica riduzione della figura del medico convenzionato, che anzi occorre incrementare attraverso il convenzionamento dei medici sul territorio. Occorre assolutamente rivedere le modalità formative di accesso alla medicina generale e pensare ad una maggiore tutela previdenziale e assicurativa così da rendere attrattivo il ruolo.

La Società italiana di psichiatria (SIP) ha evidenziato che le urgenze psichiatriche rappresentano una realtà significativa per l'attività del pronto soccorso, sia in termini di numerosità che di gravosità. I numeri aumentano ulteriormente se si considera la frequente concomitanza di una condizione psichiatrica in utenti che giungono all'osservazione per altri motivi. È stato ricordato che le strutture psichiatriche che operano all'interno degli ospedali sono i servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) che interagiscono con le strutture di pronto soccorso. Sono strutture di primo soccorso per le patologie psichiatriche in fase di acuzie e di scompenso, ricomprese nella rete che garantisce continuità e integrazione degli interventi.

La società concorda con gli standard di risorse economiche e professionali proposti per i singoli SPDC da parte di AGENAS ma esprime perplessità sull'indicazione, proveniente dalla stessa Agenzia, di prevedere un

SPDC ogni 300.000 abitanti, che appare insufficiente alla reale domanda. Si ritiene invece, sulla base delle caratteristiche del territorio, che le diverse aree geografiche dovrebbero dotarsi di un SPDC a fronte di bacini di utenza ridotti, indicativamente ogni 150.000-200.000 abitanti.

Si pone l'accento sulla necessità di un rimodellamento dell'organizzazione funzionale dei DEA, che tenga conto dell'importanza di contatti strutturati con i professionisti della salute mentale, considerando che molti casi riguardano sintomi psichici che accompagnano patologie di origine medica generale. Tale evidenza rende non percorribile la possibilità di *fast track* per il paziente con « manifestazioni psichiatriche » in situazione di urgenza in quanto potenziale causa di errori e di gravi sottovalutazioni diagnostiche.

La Società ha indicato poi, in sintesi, alcune aree da implementare, in particolare: il terzo livello di assistenza specialistica (ambito ospedaliero), garantito dagli SPDC; reparti di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza; reparti o letti tecnici per la disintossicazione da alcol o sostanze; la costruzione di percorsi differenziati basati sulle evidenze per fasce di utenza e per patologia; la formazione continua, intra e interdisciplinare; lo sviluppo della telemedicina, sia per le attività cliniche intra e interospedaliere che di snellimento dei collegamenti fra sistemi di cura e assistenza.

Nell'analisi del Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale (CeRGAS), si è sottolineato che, con circa 20 milioni di accessi l'anno nelle strutture del pronto soccorso, è inevitabile parlare di accesso « improprio o evitabile ». Si evidenzia come tali accessi, pur generando solo il 13 per cento di ricoveri, rappresentino indubbiamente un dato quantitativo problematico da gestire.

Il CeRGAS ha elencato poi le pressioni sul lato della domanda, come l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei problemi, anche sociali, legati a quelli sanitari e sul lato dell'offerta, a partire dall'invecchiamento del personale, la carenza degli infermieri o le borse di studio in

medicina d'urgenza non assegnate e il ricorso crescente al personale esterno. Dal confronto con i dati internazionali emerge comunque che il ricorso alle strutture di pronto soccorso è contenibile ma solo entro certi limiti. Ha segnalato, poi, esaminando i dati regionali, una certa variabilità interregionale: rilevando che alcune regioni, che di solito sono richiamate per essere virtuose dal punto di vista anche dell'offerta territoriale e per altri elementi dell'offerta sanitaria, si posizionano con più elevati accessi in pronto soccorso rispetto ad altre (Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna).

Sul piano delle proposte, ha richiamato l'esperienza della Germania che ha iniziato a lavorare sull'orientamento della domanda attraverso l'implementazione del 116117 e lo sviluppo di servizi dedicati a quei pazienti che hanno bisogno di una risposta di tipo più ambulatoriale e territoriale, segnalando che in questa direzione vanno gli interventi di alcune regioni italiane.

Ha evidenziato, in particolare, tre « traiettorie » di cambiamento: lo sviluppo di servizi per orientare la domanda, lo sviluppo di servizi alternativi (telemedicina d'urgenza e CAU) e la razionalizzazione dell'offerta attuale.

Partendo dalla necessaria revisione della geografia dei servizi, ha segnalato alcune opportunità e alcuni rischi. Sul primo versante, si sottolinea l'opportunità di valorizzare e migliorare la gestione del personale dedicato all'emergenza-urgenza, potendo così focalizzare il personale specializzato nella medicina d'urgenza nei DEA di I e di II livello. Si suggerisce di valorizzare le guardie mediche, che sono medici di continuità assistenziale e personale infermieristico, aggregandolo nelle Case della comunità e dotandolo delle opportune strumentazioni diagnostiche. Per quanto riguarda i rischi, occorre evitare effetti moltiplicativi e distorsivi sulla domanda, cercando di non creare troppi canali.

L'analisi del Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA Sanità) ha rilevato preliminarmente la mancanza di dati quantitativi per poter procedere a un'analisi compiuta sui pronto soccorso,

colpiti dal fenomeno del sovraccollamento. Dà, quindi, conto di un sondaggio effettuato insieme a FNOMCeO, dal quale risulta una forte insoddisfazione da parte dei quasi 900 medici intervistati. Le ragioni della disaffezione sono sostanzialmente due: da un lato, la retribuzione ritenuta non adeguata; dall'altro, le condizioni di lavoro particolarmente stressanti, soprattutto nei pronto soccorso. Tali ragioni costituiscono un disincentivo a partecipare ai bandi delle scuole di specializzazione e ad accettare di andare a lavorare presso le strutture di pronto soccorso.

Ritiene, inoltre, che ci sia inappropriata negli accessi, benché difficile da quantificare. Il fatto, poi, che in Italia ci siano pochi posti letto rispetto alla media dei Paesi europei, comporta la difficoltà di far transitare il paziente che necessita di ricovero ospedaliero. Pertanto, è importante agire parallelamente su più fattori, correlati al sistema di emergenza-urgenza, a partire dal problema delle liste d'attesa, che rappresenta la fonte principale dell'inappropriatezza degli accessi.

Segnala, altresì, come la compartecipazione potrebbe essere un altro modo di governo della domanda. In tal senso, sarebbe utile verificare se l'introduzione di *ticket* più elevati da parte di alcune regioni abbia prodotto l'effetto di disincentivare in qualche misura gli accessi.

Francesco Franceschi, direttore UOC Medicina dell'urgenza e pronto soccorso, Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, ha fatto presente innanzitutto che il maggior ricorso alle strutture di pronto soccorso è determinato dall'invecchiamento della popolazione e anche dal fatto che con il miglioramento delle terapie si assicura una maggiore sopravvivenza dei pazienti, i quali però possono avere notevoli complicanze durante il loro decorso.

Nel segnalare che le criticità del sistema di emergenza rappresentano un fenomeno internazionale, sottolinea che i direttori delle scuole di specializzazione hanno il compito di favorire l'ingresso degli specializzandi, promuovere le attività delle scuole e trasmettere un senso di positività rispetto ad una professione che continua ad essere

affascinante. Il medico di pronto soccorso andrebbe inoltre supportato con una serie di azioni, non soltanto attraverso *benefits* economici. Occorre, ad esempio, prevedere la possibilità per un medico che sceglie di lavorare in pronto soccorso di essere destinato ad un'altra mansione nel corso del suo sviluppo di carriera, qualora non riesca più a poter dare il suo apporto per questioni di età.

Roberto Pieralli, medico di emergenza sanitaria territoriale 118 e presidente regionale SNAMI Emilia-Romagna, ha evidenziato che il sistema dell'emergenza rappresenta la « complessità all'interno della complessità », perché deve gestire la medicina generale dell'acuto, in situazioni non standardizzate. Per quanto concerne la parte preospedaliera, il sistema del 118 è oggi in Italia molto frammentato dal momento che ha modelli organizzativi differenti nei diversi contesti regionali.

Per garantire l'attrattività alle posizioni professionali nell'ambito dell'emergenza occorre, accanto a incentivi economici, l'adozione di un modello maggiormente flessibile che consenta ai professionisti di lavorare stabilmente nei servizi di emergenza, ma anche di sviluppare altre possibilità formative. In ogni caso il fenomeno dell'*overcrowding* continua a rappresentare un imbuto che se non viene in qualche modo superato, o almeno mitigato con altre strategie, renderà invivibile il lavoro all'interno delle strutture.

Maria Pia Ruggieri, direttore UOC Pronto soccorso, OBI e breve osservazione, Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, ha evidenziato che il numero degli accessi di pronto soccorso è sicuramente un dato importante, ma che occorre pensare anche a qualche altro indicatore di complessità clinica. Il calcolo dello *standard* del personale medico, infermieristico e OSS del *team* dell'emergenza-urgenza in pronto soccorso deve quindi necessariamente essere effettuato non considerando solo il numero degli accessi. Il *boarding*, cioè l'attesa al ricovero, rappresenta un fattore estremamente critico perché, da una parte, determina un aumento del rischio clinico per i malati (mortalità, cure ineffi-

caci, ritardi di diagnosi, di terapia e quant'altro) ma crea anche una disaffezione dello specialista urgentista e dell'infermiere che lavorano nel settore dell'emergenza.

Ha segnalato che non tutte le regioni italiane hanno ancora effettuato il passaggio dal sistema a quattro codici a quello cinque codici e ha quindi sottolineato che occorre incentivare l'ingresso del personale con un contratto a tempo indeterminato e non con contratti atipici, ritenendo che le cooperative stanno diventando il vero *competitor* del Servizio sanitario nazionale dell'emergenza-urgenza.

Alberto Zoli, direttore generale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) della Lombardia, ha rilevato che l'esodo dei professionisti dal pronto soccorso non è un segno di disaffezione professionale, ma rappresenta una « resa » sofferta in relazione a due situazioni particolarmente critiche: la disfunzione del sistema ospedaliero e l'ineadeguatezza dell'offerta di cure intermedie e della rete territoriale, in particolare nel caso di pazienti fragili.

Sul piano delle soluzioni tecniche individuate è stata tra l'altro segnalata l'esigenza di prevedere l'apertura di *admission room* diffuse in aree di degenza o centralizzate con spazi e organico infermieristico non di pronto soccorso, o, in alternativa, la gestione di « *Boarding AREA* » da parte di specialisti in aree ben definite delle strutture di pronto soccorso. È stato suggerito di estendere da 8 a 12 ore settimanali l'orario relativo ai contratti libero-professionali per gli specializzandi.

L'*Academy of emergency medicine and care* (AcEMC) ha precisato, con riferimento alla scarsa attrattività dei contratti di specializzazione, che il numero assoluto di giovani medici che afferiscono alla scuola di specializzazione è in riduzione, ma non in maniera così marcata come mostrano i numeri relativi, che evidenziano come i giovani medici scelgano specialità meno « impegnative » e in prospettiva più remunerative.

Si ricorda inoltre che gli specializzandi possono entrare nel mondo del lavoro, in base alla legge n. 145 del 2018, due anni prima del completamento della formazione

e più recentemente, a seguito di quanto previsto con il cosiddetto « decreto Bollette », anche svolgere attività professionale durante la loro formazione, con un numero di ore settimanali ridotto. Tutto questo ha incrementato la « fuga » dalla medicina d'urgenza, che è legata alle condizioni di lavoro e alla carenza di personale e che determina un circolo vizioso che in qualche modo deve essere interrotto.

Altri fattori di criticità sono, come noto, il sovraffollamento e il conseguente *boarding*. Il sovraffollamento potrebbe essere ridotto drasticamente, attraverso la revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, disponendo l'adeguamento della rete di emergenza-urgenza ospedaliera per livelli di intensità di presa in carico e di specificità dei bisogni e adottando le opportune modifiche sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale n. 77 del 2022, nel quadro di una strategia per un sistema integrato di emergenza-urgenza evoluto che si rapporta anche con la continuità assistenziale e la medicina territoriale. Occorre portare il rapporto del numero posti letto per 1.000 abitanti almeno sopra a 4, considerando che l'attuale rapporto è decisamente inferiore alla media europea. Il tema della depenalizzazione dell'atto medico è un argomento che si correla al *boarding* e dovrebbe essere preso in considerazione.

Il Coordinamento specializzandi in medicina d'emergenza-urgenza (CoSMEU) ha esposto i risultati di una *survey* che ha visto coinvolti 421 specializzandi in tutte le regioni italiane. Sono state evidenziate tre problematiche principali: la figura del medico specialista in medicina di emergenza-urgenza non è ancora completamente riconosciuta in Italia; la formazione rimane troppo eterogenea a seconda della sede, sono soprattutto le condizioni lavorative post specialità che « spaventano » nella scelta di questa disciplina.

In ambito universitario, si chiede di uniformare i percorsi formativi, di incentivare la cultura della medicina di emergenza-urgenza, attraverso la ricerca di qualità, di investire su simulazione e scambi anche con l'estero, dove questa specializ-

zazione è prevista da molti anni, nel mondo anglosassone *in primis*.

Sul piano legislativo, si auspica la creazione di un settore scientifico disciplinare di medicina di emergenza-urgenza che possa essere svincolato da medicina interna, sia per avere docenti di medicina di emergenza-urgenza che siano specialisti in quest'ambito sia come possibile sbocco lavorativo per i neospecialisti.

Nel contesto lavorativo, si richiede il riconoscimento della specificità del ruolo, anche attraverso incentivi economici.

La Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica (FNOPO) ha evidenziato che l'ostetrica è la professionista competente nell'ambito del *triage* ostetrico, ginecologico e neonatale. Tale dato è confermato dalle linee guida del Ministero della salute, nelle quali è stata ridefinita l'organizzazione dei modelli di *triage*.

Si ricorda in particolare che la costituzione del *triage* ostetrico fa sì che venga sgravato il pronto soccorso generale dalle donne, che accedono al pronto soccorso per una necessità ostetrica o ginecologica. Pertanto un corretto reindirizzamento al pronto soccorso ostetrico o al *triage* ostetrico permetterebbe una riduzione dei volumi di carico del pronto soccorso generico.

La FNOPO ricorda che l'assistenza ostetrica è tempo-dipendente, in quanto gli interventi devono essere appropriati nel tempo in cui vengono prestati: si propone pertanto l'introduzione della professione ostetrica nella rete di emergenza e urgenza territoriale. Questo aspetto, che è stato implementato e riorganizzato soprattutto in alcuni territori che hanno visto la chiusura di piccoli punti nascita, risulta doveroso.

Livio De Angelis, direttore della Direzione regionale soccorso pubblico e 112 N.U.E. della regione Lazio, ha posto l'accento principalmente sulla criticità relative al Numero unico dell'emergenza, evidenziando, in primo luogo, la mancata implementazione del 112 N.U.E. in modo omogeneo sul territorio nazionale e, in secondo luogo, i complessi rapporti di gestione tra i servizi del 112 e del 118. Ha quindi precisato, anche alla luce degli ottimi risultati

raggiunti dall'attivazione del NUE 112 nella regione Lazio e dei grandi vantaggi che questo ha portato in termini di capacità di accoglienza delle richieste dell'utenza, di capacità di filtro delle chiamate improprie – oltre il 50 per cento – e di coordinamento tra i sistemi 118 e gli altri enti che partecipano e concorrono alle attività di soccorso, l'esigenza di rendere omogenea a livello nazionale la costruzione della « porta di accesso » ai servizi di emergenza, completando l'attivazione del NUE 112 in tutte le regioni italiane e aumentando il coordinamento tra 112 e 118, anche attraverso la valorizzazione di figure professionali di nuova attivazione.

Si è poi soffermato sull'opportunità di riconsiderare i modelli organizzativi dei sistemi di emergenza extraospedaliera, soprattutto nel senso di coinvolgere nella gestione del servizio alcune figure professionali che allo stato attuale non sono completamente valorizzate. A suo avviso, occorre rivedere « chi fa cosa » in un'ottica di revisione dei percorsi di accesso alle prestazioni sanitarie in emergenza, identificando le attività di assoluta pertinenza del personale sanitario altamente specializzato, allo scopo di ottimizzare l'efficienza dei sistemi di emergenza valorizzando le diverse professionalità.

Ritiene, sulla base dell'esperienza, che l'utilizzo di strumenti informatici sempre più performanti e di programmi di intelligenza artificiale « *man controlled* » possa determinare un efficientamento dei sistemi, la velocizzazione dell'operatività e un abbattimento delle spese, con risultati più efficaci per la salute del cittadino.

Francesca Cortellaro, direttore della struttura complessa Integrazione percorsi di cura ospedale-territorio dell'Agenzia regionale emergenza-urgenza della regione Lombardia, ha posto l'accento sulla necessità di utilizzare in modo razionale e appropriato le risorse, agendo su alcune leve. Innanzitutto, sulla base della propria esperienza professionale, occorre orientare la domanda di salute dei cittadini, in modo tale da evitare gli accessi impropri al pronto soccorso. Ciò potrebbe avvenire attraverso l'attività svolta dalle centrali operative 112-

118, che trasferiscono le chiamate non di emergenza ad una centrale di telemedicina e attivando, ove necessario, un *team* di risposta rapida domiciliare che entro poche ore si reca presso il domicilio del paziente, in particolare se è un soggetto fragile.

Per coloro che si presentano al pronto soccorso, è necessario attivare percorsi per la gestione dell'urgenza minore o non urgenza (codici 4-5). L'obiettivo è assicurare un appropriato utilizzo del *setting* di cura, in modo da garantire dimissioni precoci dal pronto soccorso. Reputa altrettanto necessario agire sulla leva della motivazione professionale, prevedendo meccanismi di rotazione del personale che opera presso le strutture di pronto soccorso e di medicina d'emergenza-urgenza e valorizzando l'attività dell'infermiere professionale. Fondamentale, inoltre, è il monitoraggio costante della qualità dell'appropriatezza clinica e organizzativa dei pronto soccorso.

Francesco Venneri, referente regione Toscana per la gestione del rischio clinico, partendo dalla constatazione di una sorta di « disaffezione » da parte dei giovani specializzandi verso la medicina di emergenza-urgenza, si è soffermato in particolare sul tema della formazione, ipotizzando la rivisitazione dei percorsi formativi, che dovrebbero essere orientati a integrare la parte teorica con la parte tecnico-pratica, attraverso meccanismi come la metodologia didattica della simulazione.

Centrale è altresì, ad avviso del soggetto audito, una buona pianificazione dell'educazione sanitaria della popolazione, che dovrebbe avvenire partendo dalle scuole inferiori e poi con successivi programmi di formazione, in modo da far comprendere l'importanza del corretto utilizzo dei sistemi sanitari e dei sistemi di emergenza-urgenza.

Ritiene che la soluzione ai problemi della medicina di emergenza-urgenza non sia semplice né immediata e che, comunque, sia fondamentale inquadrarla nell'ambito di una riforma complessiva della medicina del territorio.

La Federazione italiana medicina emergenza-urgenza e catastrofi (FIMEUC) ha

ricordato preliminarmente che FIMEUC si è costituita con l'obiettivo di adottare su tutto il territorio nazionale un modello che integri l'emergenza preospedaliera con il pronto soccorso e di garantire la tutela e la specificità del lavoro dei medici, degli infermieri e dei soccorritori che lavorano in quest'ambito.

Tra le criticità più rilevanti del sistema di emergenza-urgenza, sono state sottolineate quelle riguardanti il sovraffollamento, legato alla carenza di servizi di medicina territoriale, soprattutto con riferimento alla gestione della cronicità delle malattie, e la fase delle dimissioni dal pronto soccorso, quando il paziente necessita di un ricovero, a causa della carenza di posti letto che – ricorda – sono 3,18 ogni mille abitanti contro una media europea di 5,2, secondo i dati Eurostat.

Si sofferma, quindi, sulle cause che allontanano i medici dall'emergenza-urgenza – tanto che la metà circa dei contratti di specializzazione non viene assegnata e che numerosi sono gli abbandoni –, quali i compensi inadeguati, una maggiore esposizione agli atti di aggressione e l'elevato rischio di contenziosi medico-legali, più che in altri settori.

La FIMEUC ritiene necessaria e indifferibile una riforma del sistema di emergenza-urgenza, anche in considerazione del fatto che la normativa di riferimento risale ad oltre 30 anni fa, che si inquadri nell'ambito di una riforma complessiva del sistema sanitario, in modo da affiancarlo ai tre macrolivelli di assistenza: la prevenzione, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera.

Francesco Lisanti, direttore del Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, facendo riferimento alla realtà territoriale in cui svolge la propria professione, ha posto l'accento sulle principali cause esterne del sovraffollamento nei pronto soccorso, individuandole nelle seguenti: *a)* scarsa conoscenza, da parte del cittadino, dei diversi livelli di assistenza forniti dal Servizio sanitario nazionale; *b)* mancata presa in carico dei pazienti da parte dei medici di famiglia e mancato filtro da parte dei medici in continuità

assistenziale; *c)* *trriage* telefonico del 118 spesso condizionato da un atteggiamento difensivo, con scarso potere gestionale, con la conseguenza di un'eccessiva centralizzazione, anche nei confronti di pazienti bisognosi di cure a bassa intensità; *d)* invecchiamento della popolazione, con necessità di gestione della cronicità.

Segnala, inoltre, come la riduzione dei posti letto rappresenti un problema, soprattutto in un contesto come quello italiano in cui l'età media si è alzata e, quindi, sono aumentati i pazienti cronici con frequenti riacutizzazioni. Occorrerebbe, pertanto, incrementare i posti letto per acuti e deospedalizzare molte attività, rivolgendole presso strutture territoriali a media intensità di cura. Al riguardo, sottolinea la necessità di riorganizzare la medicina del territorio.

Alberto Arrighini, direttore del Pronto soccorso pediatrico dell'ASST Ospedali civili di Brescia, con riferimento al tema dell'inappropriatezza degli accessi al pronto soccorso, rileva come ciò sia vero particolarmente per quello pediatrico, come attesta il numero degli accessi, soprattutto nei periodi festivi e in concomitanza con il picco influenzale. È evidente come ciò avvenga in quanto il pronto soccorso è aperto ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, e i genitori sono consapevoli del fatto che così facendo avranno accesso a un medico senza dover prendere appuntamenti.

Sicuramente la soluzione è costituita dal rafforzamento della medicina del territorio ma, fino a quando tale riforma non viene completamente attuata, si potrebbe a suo avviso far pagare un *ticket*, anche simbolico, che consenta di valutare il pronto soccorso come una struttura preziosa, che non va utilizzata se non è necessario.

Un altro problema rappresentato nel corso dell'audizione è l'aumento esponenziale dei ragazzi – ma anche dei bambini – che arrivano in pronto soccorso con problematiche comportamentali, fino ad arrivare a vere e proprie problematiche psichiatriche.

Gianpietro Briola, responsabile del pronto soccorso dell'Ospedale di Manerbio – ASST del Garda, ha sottolineato come

occorra restituire al pronto soccorso il suo ruolo di gestione e trattamento esclusivamente dall'emergenza e urgenza, se si vuole superare l'attuale fase di allontanamento da questa branca della medicina da parte del personale sanitario. Al fine di migliorare gli aspetti organizzativi, è necessario che la struttura abbia una certa stabilità, attualmente minata dal fenomeno delle cooperative, il cui personale risulta spesso poco gestibile ed è in continuo *turnover*.

Segnala quindi l'esigenza di potenziare e standardizzare alcune esperienze già in atto, a partire dal *fast track*, che consente di organizzare percorsi e accessi diretti e alternativi per le patologie cosiddette minori o mono specialistiche, senza sovrappollare il pronto soccorso.

Inoltre, andrebbe incentivato, a suo avviso, il percorso della presa in carico anticipata, con la possibilità per gli infermieri di richiedere esami diagnostici. Ritiene, infatti, utile intervenire legislativamente per indicare i limiti e le possibilità per il personale infermieristico di chiedere almeno determinati esami radiologici di base in autonomia, rinviando pertanto la valutazione medica, con riduzione dei tempi di diagnosi e di dimissione o verso il domicilio o verso il ricovero.

Richiamando la realtà in cui esercita la propria attività lavorativa, caratterizzata, come tante altre, dalla scarsità di personale e da un numero elevatissimo di accessi, ritiene che elementi migliorativi della situazione attuale potranno derivare dall'apporto della telemedicina, dalle Case e dagli Ospedali di comunità, dall'educazione sanitaria, affinché si riacquisti fiducia nel sistema e nei professionisti della salute, con la corretta percezione della necessità.

Isabel Fernandez, presidente dell'Associazione EMDR Italia, ha rappresentato che la società di cui è presidente si occupa, in particolare, di fornire supporto psicologico specialistico in situazioni acute di stress e in situazioni traumatiche. Per questa ragione, l'Associazione EMDR ha svolto attività di collaborazione presso gli ospedali, con gli operatori sanitari che lavorano in condizioni di emergenza, in modo da ridurre i rischi per la loro salute psico-fisica

in relazione all'attività svolta. Fa presente che l'EMDR è un metodo *evidence-based*, raccomandato dall'Organizzazione mondiale della salute, idoneo a diminuire, anche in modo significativo, i costi per la cura del personale.

L'attività degli psicologi che lavorano per l'associazione in contesti sanitari consiste non soltanto nell'assistere i pazienti e gli operatori, offrendo loro supporto psicologico dopo eventi critici, che purtroppo sono frequenti, soprattutto in pronto soccorso, quali aggressioni al personale, decessi inattesi, esposizione a denunce per presunti errori, ma anche nel mediare tra gli uni e gli altri, individuando gli elementi che producono disagi e tensioni.

Ugo Luigi Aparo, referente sanitario gruppo *Medical Line Consulting* (MLC), con riferimento alla grave carenza di medici e di infermieri nel settore dell'emergenza-urgenza a livello nazionale, ha evidenziato il ruolo svolto da soggetti come MLC, che forniscono personale alle strutture sanitarie in difficoltà. Al riguardo, ha osservato come alcuni reparti, soprattutto di pronto soccorso, non avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività se non avessero fatto ricorso alle esternalizzazioni. Ritiene, pertanto, che l'apporto del privato al Servizio sanitario nazionale sia fondamentale, come dimostrato anche nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e che non si debbano assumere al riguardo posizioni pregiudizialmente contrarie.

Al fine di garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e l'erogazione di prestazioni sanitarie di elevata qualità, reputa utile perseguire modelli di *partnership* tra pubblico e privato, anche innovativi, definendo precise linee guida per l'affidamento e la gestione, che impediscano la partecipazione alle gare pubbliche ai soggetti che non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. A titolo di esempio, ha citato esperienze in cui al privato sono stati affidati, per un periodo di tempo limitato, alcuni servizi, tra cui il pronto soccorso.

Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, ha ricordato che, con una diffusione capillare su

tutto il territorio nazionale, la Croce rossa italiana garantisce un importante presidio in moltissime comunità, laddove da diverso tempo i cittadini si rivolgono alle organizzazioni del Terzo settore per ricevere risposte a bisogni che i servizi sanitari locali in alcune circostanze non riescono a soddisfare nella loro interezza.

Ha quindi illustrato alcune iniziative in fase sperimentale, promosse dalla Croce rossa italiana, che possono rappresentare un modello virtuoso di collaborazione fra il mondo del volontariato e le istituzioni, e possibilmente uno spunto di riflessione per il legislatore nazionale e regionale.

In relazione al fenomeno delle aggressioni nei confronti del personale sanitario, ha ricordato alcune attività della Croce Rossa, che nel dicembre 2018 ha lanciato la campagna nazionale *Non sono un bersaglio* e istituito un osservatorio sulle aggressioni agli operatori. Dopo una prima valutazione dei dati raccolti dall'Osservatorio, si sono sviluppate ulteriori attività che riguardano la corretta informazione degli operatori, la realizzazione di un percorso formativo *ad hoc* sul tema della violenza contro gli operatori sanitari e la promozione di collaborazione e partenariati con soggetti terzi, pubblici e privati, per la promozione di una campagna di informazione. L'obiettivo è quello di salvaguardare in ogni modo l'assistenza sanitaria, la protezione e il rispetto del personale, le strutture e mezzi sanitari. In tale contesto, la Croce Rossa ha offerto il suo contributo durante la scorsa legislatura nel corso dell'*iter* parlamentare della legge n. 113 del 2020, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, sottolineando come l'intervento del legislatore dovesse includere anche la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione, oltre che inasprire le sanzioni per prevenire le condotte violente.

Ha sottolineato, altresì, come una riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza non possa prescindere da un potenziamento delle strutture sanitarie locali, da una gestione efficiente delle liste di attesa e da un più generale sviluppo di politiche

sanitarie locali che pongano al centro la persona.

Per garantire la massima e puntuale assistenza a una popolazione anziana, con patologie croniche e non autosufficienti, occorre a suo avviso sviluppare e potenziare i servizi di prestazioni assistenziali a domicilio, utilizzando le potenzialità degli strumenti tecnologici, della telemedicina, grazie ai quali è possibile monitorare a distanza le condizioni di salute delle persone e, ove necessario, coinvolgere le strutture di emergenza.

Durante l'audizione di Niccolò Mancini, presidente nazionale dell'Associazione nazionale pubbliche assistenze (ANPAS), e Iacopo Fiorentini, presidente dell'ANPAS Emilia Romagna, è stato ricordato preliminarmente che l'ANPAS è una rete nazionale di volontariato che aggrega circa 950 associazioni territoriali che operano da oltre centocinquanta anni nell'ambito del soccorso sanitario, dell'emergenza-urgenza, del soccorso e, in genere, dell'assistenza sanitaria, sociale, sociosanitaria.

Le osservazioni e le proposte formulate in ordine alla situazione della medicina di emergenza-urgenza e del pronto soccorso prendono spunto dall'evidenza per cui, in una situazione di ampia criticità, il mondo del volontariato organizzato e formato può continuare a offrire un contributo fondamentale. Rispetto alla questione della carenza del personale sanitario, il volontariato, nei limiti delle proprie competenze, può offrire, in termini numerici e qualitativi, un supporto sussidiario ai professionisti che operano nel sistema di emergenza-urgenza, negli ambiti del soccorso e dell'assistenza extra ospedaliera, anche con riferimento alla gestione organizzativa dei percorsi. Occorre quindi incentivare questo tipo di partecipazione, anche attraverso il riconoscimento delle competenze maturate dai volontari, e supportare fin dalla scuola l'inserimento di percorsi di volontariato. Si richiama l'attenzione sulla necessità del riconoscimento delle reti nazionali di volontariato e dei soccorritori, quali parte integrante del sistema di risposta pubblica ai bisogni sanitari.

Si fa presente, poi, come anche i soccorritori volontari che operano sul territorio siano vittime di inaccettabili eventi di aggressione, analogamente a quanto avviene nei confronti del personale sanitario. Oltre alle azioni focalizzate sulla sicurezza fisica degli ambienti e sul rafforzamento delle pene connesse a questo tipo di reati, viene ritenuta necessaria un'azione culturale, che educi il cittadino alla comprensione del percorso di assistenza e delle problematiche e difficoltà a esso connesse.

Per quanto riguarda la questione dell'appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, si fa riferimento a due ambiti principali di potenziale miglioramento: la consapevolezza dei percorsi, da un lato, e l'effettiva risposta del sistema, dall'altro.

Gianluca Staderini, direttore generale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, ha enucleato le criticità principali, derivanti dal sovraffollamento del pronto soccorso, dalla carenza di personale medico e infermieristico e dal conseguente ricorso a professionisti sanitari esterni, oltre che dagli spazi spesso non idonei a fronte di un carico di richieste elevato.

Ha segnalato come nel tempo sia notevolmente cambiato il rapporto tra il paziente e il personale delle ambulanze e del pronto soccorso, per cui purtroppo sempre più spesso si verificano casi di violenza.

Ritiene, inoltre, che sia fondamentale investire sul tema della formazione del soccorritore, nonché una diversa organizzazione delle centrali operative 118, che per la fase di valutazione, nella quale si può svolgere una fondamentale funzione di « filtro », dovrebbero essere dotate di strumenti maggiori.

Piero Paolini, direttore della Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) di Pistoia-Empoli, ha sottolineato come il « Sistema 118 Italia » rappresenti la prima interfaccia nel complesso mondo dell'emergenza-urgenza. Pertanto, un suo buon funzionamento ha un impatto fondamentale nella gestione complessiva dell'emergenza-urgenza, con riflessi positivi anche sul pronto soccorso, sul corretto e tempestivo accesso alle cure da parte del citta-

dino in base al bisogno manifestato, ed è la base per la tenuta del sistema sanitario di fronte all'evolvere della situazione socio-sanitaria del Paese.

Al riguardo, fa presente che fin dal momento della ricezione della chiamata di soccorso le centrali operative 118 – che ad oggi sono oltre 60 in Italia – effettuano un primo filtro, evadendo la richiesta senza inviare un mezzo di soccorso nel 25 per cento dei casi, a cui si devono poi aggiungere i casi dei pazienti trattati sul posto e che, quindi, non vengono trasportati in pronto soccorso.

L'audit ha segnalato che il sistema 118 deve rispondere, oltre che a criteri di appropriatezza, efficienza ed efficacia, anche alla crescente carenza di risorse, in particolare di personale medico, prevedendo l'utilizzo di altre figure professionali quali gli infermieri, che sono in grado di applicare procedure e protocolli specifici per il trattamento di alcune patologie. Pertanto, grazie anche alla disponibilità di nuove tecnologie, è possibile spostare competenze e funzioni presso la centrale operativa 118, che dovrà assumere un ruolo sempre più clinico nell'ambito dei percorsi assistenziali.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere dedicata al monitoraggio di indicatori preventivamente concordati, compresi gli esiti dei percorsi, al fine di garantire elevati livelli di prestazioni in particolare per quanto riguarda gli interventi tempo dipendenti e una corretta gestione del rischio clinico.

Giovanni Buonocore, direttore del Pronto soccorso di Merate, ha avanzato alcune proposte tese a superare la situazione di crisi che attraversa oggi il pronto soccorso e, in particolare, la disaffezione dei giovani medici. Infatti, a causa della mancata programmazione, questi si trovano attualmente nella condizione di scegliere e, quindi, spesso rifuggono da un'attività lavorativa complessa quale è quella richiesta in pronto soccorso.

Suggerisce, pertanto, alcune linee d'azione, che nel breve termine prevedono la valorizzazione del ruolo del pronto soccorso, attraverso: una definizione degli aspetti essenziali del lavoro; ambiti di at-

tività « qualificanti », in modo da corrispondere alle aspettative dei giovani; un riconoscimento economico significativo, in modo tale da rendere questo lavoro più attrattivo.

Nel medio-lungo termine, invece, il *focus* si sposta sulla progettazione di soluzioni di contenimento degli accessi, sia attraverso l'ampliamento dell'offerta territoriale sia con il miglioramento dell'assistenza domiciliare, e di programmi di formazione sulla corretta valutazione di quando recarsi in pronto soccorso.

Mario Balzanelli, presidente della Società italiana sistema 118, ha avanzato alcune proposte specifiche per una riforma del sistema di emergenza territoriale 118 quali: il mantenimento dell'accesso diretto della cittadinanza al sistema di emergenza territoriale 118, che a suo avviso dovrebbe essere affiancato ma non sostituito dal 112; la scelta di un modello organizzativo dipartimentale provinciale del territorio con centrale operativa 118, quale centro regolatore primario di indirizzamento e coordinamento del flusso di richieste di soccorso per situazioni di emergenza; un determinato standard di soccorso sanitario avanzato, con un medico e un infermiere ogni 60.000 abitanti; la possibilità per i medici convenzionati, su base facoltativa, di passare al rapporto di dipendenza dopo cinque anni, conservando l'anzianità e continuando a rimanere nel sistema 118; la previsione di un'indennità di rischio ambientale e biologico per medici, infermieri, autisti-soccorritori; l'istituzione del profilo professionale dell'autista-soccorritore; la realizzazione di un « Sistema 118 Connesso », con l'impiego di telemedicina e intelligenza artificiale, a supporto del momento diagnostico e terapeutico tempo dipendente.

Il rappresentante della CGIL, nel suo intervento, ha sottolineato che, se è certamente vero che uno dei problemi che attualmente affliggono la medicina di emergenza-urgenza è ravvisabile nella carenza di personale, occorre individuare le cause reali di tale carenza, a partire dal *gap* salariale rispetto ai Paesi europei di riferimento, pari a quasi il 30 per cento per quanto riguarda sia la dirigenza medica che il comparto sanitario. Ciò è dovuto, a

sua avviso, dal finanziamento non adeguato del Servizio sanitario nazionale, in quanto il superamento dei tetti di spesa non può rappresentare una soluzione se non si prevede al tempo stesso lo stanziamento di risorse aggiuntive.

Si è soffermato, quindi, sul problema del *boarding*, ritenendo che, con riferimento al numero dei posti letto, il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è impietoso. Al riguardo, rileva criticamente che alla riforma dell'assistenza ospedaliera non si è affiancata una riforma dell'assistenza territoriale, ora prevista dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, senza tuttavia che siano state stanziare risorse per darvi attuazione attraverso il reclutamento del personale.

Pur apprezzando l'intervento contenuto nel decreto-legge n. 34 del 2023, al fine di porre un freno al fenomeno dei cosiddetti *gettonisti*, ritiene tuttavia che sarebbe necessario realizzare un certo coordinamento tra le varie regioni, che tengono comportamenti del tutto disallineati.

Non condivide, inoltre, la disposizione contenuta nello stesso decreto-legge n. 34 sull'istituzione di presidi della Polizia di Stato presso i pronto soccorso, ritenendo che sarebbe molto più appropriato ed efficace un rafforzamento dell'organico all'interno del sistema di emergenza, lasciando le forze dell'ordine al servizio della sicurezza del territorio.

Il rappresentante della CISL, pur esprimendo un giudizio positivo sugli interventi normativi di carattere economico volti a sostenere la permanenza dei professionisti nei servizi di emergenza-urgenza, ha tuttavia rappresentato la difficoltà di erogazione di parte delle risorse, in quanto legate ad accordi da raggiungere a livello regionale rispetto ai quali si registra un certo ritardo. Ritiene, inoltre, che la platea dei beneficiari del meccanismo previdenziale previsto all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2023, cosiddetto decreto bollette, sia estremamente ridotta, auspicandone pertanto un ampliamento.

Per quanto riguarda il problema del personale, la CISL ritiene che vada affrontato in maniera più radicale, superando il

limite dei tetti di spesa. Paradossalmente, nonostante le assunzioni di nuovo personale siano penalizzate, ciò non contribuisce a generare risparmio, stante il ricorso all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati.

Ravvisa, inoltre, l'utilità di effettuare una rilevazione dei posti letto per comprenderne la reale disponibilità, essendosi riscontrato che spesso la dotazione effettivamente disponibile non corrisponde a quanto stabilito negli atti di programmazione.

Relativamente alla questione degli accessi al pronto soccorso, ritiene che i ritardi accumulati negli anni rispetto alla riforma della medicina territoriale – che auspica siano recuperati attraverso gli interventi previsti nella Missione 6 del PNRR – hanno fortemente indebolito la capacità di risposta facendo sì che i cittadini si rivolgano al pronto soccorso anche per situazioni di bassa criticità, che dovrebbero essere gestiti mediante altri percorsi. Fa presente che oltre il 65 per cento degli accessi risulta improprio. È necessario, quindi, ricostituire la rete territoriale, ridefinendo in tale ambito il rapporto con i medici di medicina generale, per la presa in carico delle situazioni a bassa complessità, ciò che potrebbe aiutare sensibilmente a non gravare eccessivamente sul pronto soccorso.

Il rappresentante della UIL ha rilevato come il pronto soccorso rappresenti il sintomo principale e più evidente di una situazione critica in cui si trova da tempo il sistema sanitario nel suo complesso, a partire dalla *spending review* del 2012. Ritiene, pertanto, che il problema sia più generale e che non si possa pensare di risolverlo senza una reale revisione della medicina territoriale, attraverso la realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità.

Dopo aver osservato che, sempre al fine di evitare la congestione del pronto soccorso, è fondamentale intervenire anche sulla telemedicina, considera in ogni caso preminente agire sul versante della carenza di personale, ricordando che il tetto di spesa è anacronisticamente ancorato al 2004.

Mostra preoccupazione, inoltre, verso il fenomeno dei gettonisti, che rischiano di compromettere la stessa qualità della risposta sanitaria, trattandosi di lavoratori esterni, nei confronti dei quali è difficile esercitare un reale controllo.

Il rappresentante dell'UGL, nella sua audizione, si è soffermato principalmente sulla carenza di personale, chiedendo un'attenzione particolare per alcune tipologie (personale amministrativo e assistenti sociali). Ha poi sottolineato un'altra problematica importante che investe la capacità del sistema sanitario: quella dell'ammodernamento delle strutture, nonché di tutte le apparecchiature e i macchinari a disposizione. Al riguardo, ha ricordato che c'è un forte investimento tramite il PNRR, in particolare la Missione 6 (Salute), che va correttamente interfacciata con la Missione 5 (Coesione e inclusione) relativamente alle politiche sociali. Infine, ha avanzato la proposta di promuovere « corsi di educazione » all'accesso al pronto soccorso, in particolare rivolti alle figure più fragili.

Il Ministro della salute, professor Orazio Schillaci, ha fatto presente innanzitutto che presso il Ministero della salute è costituito un apposito tavolo di studio sui più volte ricordati decreto ministeriale n. 70 del 2015 e decreto ministeriale n. 77 del 2022, che a breve ultimerà il proprio lavoro di ricognizione delle criticità riscontrate. Inoltre, tra i disegni di legge collegati alla manovra 2024 sono stati inseriti due importanti disegni di legge concernenti, rispettivamente, il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e la riforma delle professioni sanitarie.

Con riferimento ai temi trattati dall'indagine conoscitiva, sottolinea che l'attività del Ministero si sta incentrando su alcuni punti nodali: il primo è la forte carenza di personale sanitario. In proposito rileva che, soprattutto con riguardo ai servizi sanitari caratterizzati da condizioni di lavoro disagiate, turni, alta frequenza di lavoro notturno e durante le festività, sempre meno professionisti sono disposti a legarsi a un'organizzazione con il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, preferendo forme di ingaggio atipiche o scegliendo di

operare nel settore privato, anche in ragione delle remunerazioni proporzionalmente più elevate. Secondo la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero, si stima che manchino 4.500 medici e circa 10.000 infermieri a livello nazionale nel settore dell'emergenza-urgenza, situazione che ha portato al ricorso ai medici « gettonisti », con effetti deleteri sul sistema. Con riferimento al tema della carenza di personale, richiama il dato della scarsa attrattività dei contratti di specializzazione in questo settore, dovuta alle condizioni di lavoro stressanti e anche pericolose.

Un secondo punto oggetto di attenzione da parte del Ministero riguarda il sovrappollamento e i tempi di attesa nel pronto soccorso, dovuti a uno squilibrio tra la domanda di assistenza in pronto soccorso e le risorse strutturali disponibili per fronteggiarla. L'aumento della domanda, al netto degli accessi inappropriati, essendo il pronto soccorso dedicato alle condizioni di emergenza-urgenza, è imputabile sia a mutamenti epidemiologici sia a soluzioni organizzative ancora immature e a problematiche come le liste d'attesa, oltre che a dinamiche interne ai servizi di emergenza-urgenza e consuetudini consolidate nell'utenza. D'altro canto, dal lato dell'offerta, rimane critica la definizione dei percorsi di presa in carico, ovvero delle interfacce su cui il pronto soccorso può contare in uscita.

Pone, quindi, in rilievo come elementi critici la disponibilità di posti letto e il *turnover* di questi ultimi per i pazienti destinati a un ricovero in uscita dal pronto soccorso.

Per quanto concerne i rimedi normativi approntati per far fronte alle carenze di personale, ricorda che nel 2023 tali interventi hanno mirato a ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrendo anche alle prestazioni aggiuntive per il personale medico e infermieristico, ad incrementare l'indennità del pronto soccorso per medici e infermieri, a rivedere le modalità di ammissione in servizio del personale e a riconoscere un beneficio ai fini dell'accesso alla pensione.

Oltre alle disposizioni per sanzionare le aggressioni al personale sanitario e per istituire presidi della Polizia di Stato presso i pronto soccorso, richiama in particolare, al fine di arginare il fenomeno dei cosiddetti « medici a gettone », la previsione della possibilità di ricorrere all'esternalizzazione dei servizi medico-sanitari con la stipula di contratti in un'unica soluzione nei soli casi di necessità e urgenza, laddove non sia possibile sopperire altrimenti alla carenza del personale sanitario.

Inoltre, nell'ottica di disincentivare un uso distorto dei rapporti di lavoro libero-professionali, con conseguenti cessazioni anticipate dei rapporti professionali, volti a conseguire maggiori profitti, è stata prevista nelle medesime disposizioni l'impossibilità di essere successivamente riammessi in servizio. Anche su questo specifico punto, presso il Ministero della salute è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti del Ministero stesso, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e del Ministero dell'economia e delle finanze, per meglio definire uno schema di linee guida volto a dare attuazione alle disposizioni menzionate.

Il Ministro ha precisato che il fenomeno del ricorso ai gettonisti, riconducibile temporalmente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i medici e al periodo pre pandemico per gli infermieri, sembra diminuire nel 2022, anche se questo dato non deve far pensare a una sua cessazione in quanto risente molto verosimilmente dell'avvio di accordi quadro negli anni precedenti.

Per arginare in modo sostanziale il ricorso a prestazioni lavorative esterne in sanità è necessario agire sui limiti alla spesa per il personale, direzione verso la quale il Ministero della salute si sta muovendo in modo significativo.

Con riferimento al tema del sovrappollamento e dei tempi di attesa in pronto soccorso, il Ministro ha fatto presente come dall'osservazione empirica dei dati più recenti emerge che il 40 per cento degli accessi è evitabile e che la dimissione a domicilio rappresenta la quota preponderante degli esiti di tutti gli accessi, arri-

vando a toccare oltre il 70 per cento dei casi. Il ricovero in degenza raggiunge il 12 per cento del totale. Tra i punti critici, in relazione ai fattori di ingresso, fattori interni e fattori di uscita nella gestione degli accessi in urgenza all'assistenza ospedaliera, sono stati evidenziati il coinvolgimento e la responsabilizzazione dell'assistenza extraospedaliera nella gestione degli accessi evitabili, il miglioramento dei processi di osservazione e ricovero da pronto soccorso, compresi l'efficientamento del *turnover* e la gestione delle dimissioni.

4. Considerazioni conclusive.

Attraverso le audizioni svolte e i dati acquisiti nell'ambito dell'indagine conoscitiva che ha interessato la XII Commissione della Camera dei deputati nell'arco di alcuni mesi, sono emersi elementi che, in generale, hanno suffragato il presupposto iniziale dal quale l'indagine stessa aveva preso le mosse ovvero che la difficile situazione in cui si trova la medicina di emergenza-urgenza oggi in Italia rappresenta la « punta dell'*iceberg* » e la conseguenza di problemi complessi, spesso inveterati, connessi gli uni con gli altri. Pur con sfumature diverse, derivanti anche dal ruolo svolto dai numerosi soggetti che sono stati ascoltati in audizione – soggetti istituzionali, rappresentanti degli Ordini delle professioni sanitarie, società scientifiche, associazioni, sindacati, professionisti sanitari – si è registrata, complessivamente, una certa omogeneità di vedute con riferimento agli aspetti più problematici della medicina di emergenza-urgenza, a partire dal sovrappollamento delle strutture di pronto soccorso (*overcrowding*), e alle relative cause.

Tra le cause sono state indicate, prevalentemente:

la carenza di personale medico e infermieristico: si stima che, allo stato attuale, nel settore dell'emergenza-urgenza manchino oltre 4.500 medici e circa 10.000 infermieri;

i tempi di attesa per il ricovero (*boarding*), stante la carenza di posti letto disponibili nei reparti di degenza causata

dalla difficoltà a garantire un *turnover* adeguato. Gli accessi al pronto soccorso hanno raggiunto numeri elevatissimi, che secondo alcune stime dovrebbero superare i 20 milioni l'anno, con un incremento in determinati periodi, legato alla stagionalità di fattori epidemiologici e alla mobilità della popolazione (periodo influenzale e periodi di vacanza e turismo). Il *boarding* si accentua nel fine settimana e nei giorni festivi, quando la disponibilità di posti letto è ridotta e vi è la difficoltà di dimettere gli anziani e i pazienti più fragili verso il domicilio o le residenze sanitarie assistite. Il problema è strettamente connesso alla grave carenza di posti letto per acuti in Italia, di cui il *boarding* è una conseguenza diretta. Il progressivo taglio di posti letto in vent'anni – come è stato osservato da parte di numerosi soggetti intervenuti in audizione – ha portato l'Italia a un numero di posti letto ospedalieri, pari a 3,1 per 1.000 abitanti, inferiore al dato medio europeo;

l'elevato numero di accessi impropri: numerosi sono gli assistiti che si auto presentano al pronto soccorso; il numero di « codici verdi » e di « codici bianchi » supera abbondantemente il 50 per cento degli accessi totali. Tale fenomeno – stando alle spiegazioni fornite dai soggetti intervenuti in audizione – è dovuto principalmente al fatto che spesso il pronto soccorso è percepito come il punto di accesso più immediato e diretto alla salute pubblica. I tempi lunghi nello scorrimento delle liste d'attesa per poter accedere a prestazioni diagnostiche e specialistiche indurrebbero, in molti casi, i pazienti a rivolgersi al pronto soccorso, pur trattandosi di prestazioni ordinarie, non emergenziali. Il pronto soccorso diventa così un modo di ottenere il contatto con il personale medico e sanitario nei tempi ritenuti adeguati alla situazione reale o percepita, perdendo la sua vera funzione che dovrebbe essere riservata alla gestione dei casi di reale emergenza sanitaria. L'accesso improprio al pronto soccorso determina un intasamento dei percorsi assistenziali in emergenza a discapito dell'armonia lavorativa e della stessa efficacia delle prestazioni sanitarie. Il fenomeno degli accessi impropri al pronto soccorso è del resto

comprovato dall'altissima percentuale di dimissioni entro le primissime ore dall'accesso al *triage*. L'aumento dei tempi di attesa, aggravato durante la recente pandemia di Covid-19, è uno degli esiti delle politiche di contenimento dei costi in sanità, intraprese oltre un decennio fa, e contribuisce a determinare la situazione di particolare criticità della medicina di emergenza-urgenza.

Il progressivo invecchiamento della popolazione è un'altra delle cause del fenomeno dell'*overcrowding*, avendo determinato un aumento di pazienti affetti da malattie croniche e, di conseguenza, un maggior numero di accessi al pronto soccorso a seguito della riacutizzazione delle stesse. Si deve peraltro considerare che il numero di riacutizzazioni nell'ambito del decorso di una patologia cronica è in stretta correlazione con la sua gestione e quindi con la qualità e la continuità delle cure;

la disaffezione per la medicina di emergenza-urgenza, anche – ma non solo – da parte dei giovani medici, che sono sempre meno indotti a scegliere una specialità faticosa e con impatto negativo sulla qualità di vita, mal remunerata, anche a causa dell'impossibilità di svolgere attività privata *intra* o *extra moenia*, gravata da un altissimo rischio di denunce e, comunque, con il peggior rapporto tra gratificazioni e frustrazioni. Il dato emblematico, che non può essere trascurato, è che nel 2023 il 69 per cento delle borse a disposizione non è stato assegnato. Numerosi sono anche gli abbandoni, sia durante la frequenza delle scuole di specializzazione sia da parte del personale in servizio: al riguardo, si stima che nel nostro Paese si stia verificando una fuga di circa 100 medici al mese dai pronto soccorso verso posti di lavoro che garantiscano una migliore qualità di vita personale, lavorativa ed economica. La « fuga » dalla medicina d'emergenza-urgenza sembra essere connessa alle condizioni di lavoro (turni massacranti, alta frequenza di lavoro notturno e durante le festività). L'impossibilità oggettiva di svolgere la libera professione, poi, rende nettamente meno allettante il lavoro in pronto soccorso, restando il solo salario l'unico reddito di

tanta fatica. L'aggiornamento professionale, infine, risulta difficile a causa del protrarsi dell'attività lavorativa per tante ore e tante notti.

L'obiettivo dell'indagine era quello di provare a individuare delle soluzioni sostenibili a fronte della difficile situazione delineata, una volta messe a fuoco le cause principali, grazie al contributo degli esperti nei vari settori, intervenuti in audizione, con i quali i deputati della Commissione Affari sociali hanno avuto modo di interagire, ponendo loro delle domande e confrontando con essi il proprio punto di vista.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni, da perseguire anche attraverso iniziative normative, all'esito dell'indagine svolta è possibile enucleare le seguenti:

1) Potenziamento della medicina del territorio. A conclusione dell'indagine, sembra non esserci dubbio sul fatto che, se si vuole provare a risolvere la situazione problematica in cui versa attualmente la medicina di emergenza-urgenza, sia fondamentale realizzare una vera e propria riforma del sistema nel suo complesso, potenziando la medicina territoriale. Solo agendo in questa direzione si potrebbero intercettare le richieste di salute non connotate da effettiva urgenza, che attualmente si concentrano impropriamente sul pronto soccorso, con gravi conseguenze sul piano del sovraffollamento.

Imprescindibile sembra dunque il riordino della medicina territoriale e dell'assistenza domiciliare, dando attuazione agli interventi previsti dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) e dal decreto ministeriale n. 77 del 2022, per fare fronte a un bisogno di salute ineludibile, rispetto al quale si ricorre al pronto soccorso, troppo spesso in maniera non corretta. Uno degli obiettivi principali del PNRR, alla Missione 6 (Salute), è la realizzazione degli Ospedali di comunità e delle Case della comunità, insieme al rafforzamento dell'assistenza domiciliare. In tale contesto, uno dei punti sottolineati più frequentemente riguarda la necessità di riorganizzare e potenziare il numero di posti letto di cure intermedie per gestire in modo appropriato la fase *post*

acuzie, successiva alle dimissioni ospedaliere. Con riferimento alle dimissioni, è ritenuta di fondamentale importanza l'integrazione sociosanitaria ospedale-territorio per la gestione dei pazienti in condizioni di maggiore fragilità mediante lo sviluppo delle centrali operative territoriali previste dal richiamato decreto ministeriale n. 77 del 2022. È stata altresì sottolineata l'importanza di valorizzare la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità.

Un altro pilastro della riforma della medicina territoriale è considerata l'attivazione, in maniera uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale, del Numero europeo armonizzato 116117, che ha il compito di fornire ascolto e di dare una risposta ai bisogni di salute per eventi non emergenziali che oggi ricadono interamente sul sistema di emergenza, spesso attraverso le sale operative del 112 e del 118, che risultano stabilmente sovraccaricate, a discapito della rapida e corretta gestione degli eventi di reale emergenza. Si tratta, quindi, di assicurare lo sviluppo di un servizio volto ad orientare meglio la domanda di quei pazienti che necessitano di una risposta di tipo più ambulatoriale e territoriale.

Un'ulteriore risposta in termini di rafforzamento dell'assistenza sanitaria e, parallelamente, di decongestionamento del pronto soccorso, è rappresentata dagli investimenti nella telemedicina, in particolare dalla realizzazione di sistemi di telemonitoraggio sanitario dei pazienti con patologia cronica.

2) Maggiore disponibilità di posti letto. Dalla riorganizzazione della medicina del territorio, dallo sviluppo delle strutture intermedie per le cure a bassa intensità, dalla maggiore integrazione ospedale-territorio, dovrebbe derivare una maggiore disponibilità di posti letto ospedalieri e il *turnover* di questi ultimi. Occorre, infatti, decongestionare il pronto soccorso sia in entrata che in uscita, attraverso l'allocazione appropriata delle basse priorità, da un lato, e assicurando le cure a elevata intensità ai pazienti che ne necessitano, dall'altro.

L'approccio corretto al problema, dunque, passa sia attraverso l'erogazione di

risorse che mediante la rimodulazione dei modelli organizzativi.

3) Riduzione delle liste di attesa. Come è stato osservato da parte di più soggetti intervenuti in audizione, il problema delle liste d'attesa rappresenta una delle cause principali del sovraffollamento del pronto soccorso. Occorre, dunque, individuare una soluzione volta ad affrontare il problema in modo organico. In tal senso, oltre alle disposizioni recate dalla legge di bilancio per il 2024, che prevedono l'incremento delle tariffe orarie per tutte le prestazioni aggiuntive espletate dal personale medico e del comparto sanità, dal 2024 al 2026 (articolo 1, commi 218-221, della legge n. 213 del 2023) nonché la previsione per cui le regioni possono utilizzare una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024 per il recupero delle liste di attesa (comma 232 della medesima legge), presso il Ministero della salute è stato istituito il Tavolo tecnico per l'elaborazione e l'operatività del Piano nazionale di Governo delle liste d'attesa 2024-26, con l'obiettivo principale di innovare radicalmente gli strumenti di monitoraggio dei tempi di attesa al fine di renderli sempre più tempestivi e precisi, e prontamente disponibili per la programmazione. Nell'ottica di un intervento innovativo, si dovrebbe puntare soprattutto su un'effettiva unificazione delle agende delle prenotazioni effettuate presso il soggetto pubblico e il privato accreditato. Altra esigenza è quella di realizzare un reale monitoraggio dei tempi delle singole aziende ospedaliere, in modo da erogare alle regioni finanziamenti mirati, non « a pioggia ». Un altro capitolo connesso riguarda il controllo sulle prescrizioni, che deve essere volto a contenere quelle concernenti prestazioni non realmente necessarie, che contribuiscono ad allungare le liste d'attesa.

4) Riorganizzazione del sistema dell'emergenza-urgenza. Come è emerso dall'indagine svolta, oltre che attraverso gli investimenti in sanità, occorre agire anche sul piano dei modelli organizzativi, in modo

da rendere più efficiente il sistema dell'emergenza.

Da più parti è stata sollevata, inoltre, l'esigenza di procedere alla revisione del decreto ministeriale n. 70 del 2015, in modo da realizzare compiutamente l'integrazione della rete dell'emergenza-urgenza nella rete ospedaliera.

Tra le misure non procrastinabili, è stata individuata l'implementazione di percorsi alternativi per la presa in carico e la cura di situazioni classificabili come « urgenze minori », quali i percorsi a gestione infermieristica « *see and treat* » e i percorsi di presa in carico precoce « *fast track* », attivabili per codici a bassa e media complessità assistenziale.

Di primaria importanza appare anche l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale del Numero unico per le emergenze 112, nel quale viene convogliato, tra gli altri, il numero 118. I casi in cui il paziente raggiunto da un'ambulanza viene trattato sul posto, senza necessità di effettuare il trasporto verso il pronto soccorso, sono da attribuire probabilmente a richieste improprie da parte dell'utente, ad una valutazione preventiva non sempre corretta e, comunque, riguardano pazienti che non avrebbero dovuto essere gestiti dal sistema di emergenza sanitaria 118 ma da un diverso livello di assistenza sanitaria territoriale. L'intervento sanitario in emergenza con mezzo di soccorso dovrebbe essere riservato, parimenti a quanto detto per l'accesso in pronto soccorso, ad eventi realmente emergenziali. Il corretto *triage* e la conseguente corretta assegnazione delle missioni di soccorso consente di riservare ed assicurare tempestivamente le risorse ai casi di reale emergenza e di consentire un dimensionamento delle risorse ordinato e sostenibile. Dall'indagine è emersa una certa disomogeneità tra una regione e l'altra con riferimento al funzionamento del sistema.

All'interno del pronto soccorso, particolare attenzione va assicurata al *triage*, che rappresenta lo snodo decisionale rispetto all'avvio dei pazienti verso il corretto percorso, alla distribuzione interna delle risorse (umane, strumentali, diagnostiche) e alla definizione delle interfacce in uscita

(osservazione breve intensiva, ricovero ordinario, percorsi di presa in carico ambulatoriale, rete dei servizi territoriali).

Al fine di provvedere alla copertura dei turni, stante la carenza di personale, è stata altresì avanzata la proposta di prevedere meccanismi di rotazione programmata di dirigenti aventi la specializzazione equipollente alla medicina di emergenza-urgenza, da proporre esclusivamente alla gestione dei codici 3-4-5, riservando ai medici specialisti in medicina d'emergenza-urgenza del pronto soccorso la gestione dei codici 1-2.

5) Potenziamento del personale. Numerosi sono stati, nel corso dell'indagine, gli appelli alla necessità di predisporre misure volte a fare fronte alla carenza di medici ed infermieri. Non c'è soluzione indicata che non passi dal superamento dei tetti di spesa per consentire il reclutamento di nuovo personale sanitario.

Per quanto concerne specificamente la medicina di emergenza-urgenza, il problema sembra essere legato anche alla scarsa attrattività del settore, per le ragioni che sono state più volte evidenziate. Uno degli strumenti ritenuti idonei ad attrarre il personale sanitario verso questo settore è la previsione di incentivi, non solo economici. Al riguardo, pur essendo stato espresso un generale apprezzamento per le misure recentemente introdotte dal decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto « decreto bollette »), richiamate nel programma dell'indagine, da parte di diversi soggetti partecipanti alle audizioni è stata tuttavia sollevata l'esigenza di rendere permanente l'incremento della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, ivi previsto, oltre che di aumentarne ulteriormente l'importo. Si è proposto anche di riconoscere al personale che svolge la propria attività in questo settore le indennità e i benefici previsti per i lavori usuranti. Ad ogni modo, si ritiene che dovrebbe essere assicurata un'adeguata tutela assicurativa e previdenziale.

Dalla quasi totalità dei soggetti auditi – con un'unica eccezione – è emersa l'esigenza di abolire il fenomeno del ricorso alle cooperative per sopperire alla carenza

di personale, ritenendosi che nel Servizio sanitario nazionale il rapporto tra datore di lavoro e professionista della salute debba essere individuale. La presenza dei cosiddetti « medici a gettone », inoltre, non contribuisce a mantenere un clima lavorativo sereno, stante soprattutto la differenza di trattamento economico tra costoro e i professionisti dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

È stata altresì rappresentata l'esigenza di normare la figura infermieristica in emergenza-urgenza nonché quella di istituire i profili di competenze per il personale che opera nei *setting* di emergenza-urgenza.

6) Tutela del personale sanitario. È stata sollevata da più parti, da un lato, l'esigenza di tutelare il personale sanitario che opera nell'ambito della medicina dell'emergenza-urgenza contro le aggressioni fisiche e verbali, che colpiscono in modo particolare questa categoria di professionisti della sanità. La tutela passa dalla messa in sicurezza degli ambiti lavorativi, ad esempio attraverso la presenza di personale di polizia, ma soprattutto dalla formazione del personale sanitario sulle adeguate modalità di comunicazione con i pazienti e i loro parenti, nonché dal rafforzamento delle pene per chi aggredisce il personale o danneggia luoghi e attrezzature. Dall'altro lato, a fronte di un eccessivo contenzioso medicolegale, che costituisce un deterrente per lo svolgimento delle professioni sanitarie, soprattutto nell'ambito dell'emergenza-urgenza, è stata rappresentata più volte l'esigenza di depenalizzare l'atto medico.

7) Promozione della diffusione di corrette informazioni presso la popolazione. Un aspetto del problema è considerato la mancanza di una cultura sanitaria, per cui accade che i cittadini non riescano a valu-

tare i propri bisogni, soprattutto per quanto riguarda l'accesso al sistema dell'emergenza, non riuscendo a distinguere un bisogno di assistenza sanitaria urgente da un sintomo che può essere affrontato in sede di medicina generale. A tal fine, occorrerebbero investimenti in tecnologia, affinché gli strumenti tecnologici possano essere considerati come la prima porta d'accesso al sistema sanitario. Lo scopo è quello di orientare la domanda di salute, di aumentare la consapevolezza dei cittadini, fornendo strumenti idonei e, al contempo, evitando di creare troppi canali, per scongiurare eventuali effetti distorsivi. È necessario che i cittadini siano responsabilizzati nelle loro richieste e che comprendano le difficoltà connesse al percorso assistenziale, facendosi carico anch'essi della funzionalità e della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Questo potrà avvenire solo se il cittadino riuscirà ad ottenere accesso ai livelli assistenziali necessari in relazione ai suoi bisogni e alle sue aspettative di salute.

In conclusione, il tema dell'emergenza-urgenza non può essere separato da quello della riforma complessiva del sistema. Sembra assodato che, volendo continuare a garantirne la sostenibilità, si debba intervenire non su un solo fattore ma su più aspetti interconnessi, alcuni interni, altri esterni al sistema dell'emergenza-urgenza. Se, da un lato, occorrono maggiori investimenti, dall'altro sembra necessario agire sul piano dei modelli organizzativi.

Le azioni devono essere finalizzate, da un lato, a orientare meglio la domanda di salute, in modo da ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso, dall'altro, a rendere più snelle e veloci le fasi all'interno del sistema di emergenza-urgenza, al fine di garantire al paziente un percorso di cura e di ricovero efficace e tempestivo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/24: misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 39/24: misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto a partire dalle 13 della seduta odierna e che la Commissione è pertanto chiamata a esprimere il parere su di esso nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore, Davide Bergamini, per lo svolgimento della relazione.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che il provvedimento, alla luce delle modifiche apportate presso il Senato, si compone di 17 articoli, suddivisi in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 6) contiene

disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali; il Capo II (articoli da 7 a 10) riguarda ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala le norme di interesse diretto e indiretto della Commissione Agricoltura.

In particolare, rileva come l'articolo 7, comma 4, disponga di un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione di taluni aiuti di Stato Covid-19 – conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati – da registrare presso il SIAN per il settore agricolo e presso il SIPA per il settore della pesca.

Precisa come, per effetto di tale comma, i termini per la registrazione siano prorogati in modo che quelli in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sono prorogati al 30 novembre 2024, in luogo del 31 marzo 2024, quelli in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono posticipati al 30 novembre 2024, in luogo del 31 marzo 2024, mentre, infine quelli in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024, in luogo del 30 settembre 2024.

Sottolinea, poi, che l'articolo 9-bis prevede, al comma 7, il posticipo al 1° luglio 2026 della decorrenza relativa all'efficacia della cosiddetta *plastic tax* e al 1° luglio 2025 il posticipo della cosiddetta *sugar tax*.

Fa presente, inoltre, che al comma 9 del medesimo articolo, è contenuta una norma di interpretazione autentica volta a comprendere – oltre alle regioni ordinarie – anche le province autonome di Trento e di Bolzano tra i soggetti destinatari del Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per la dotazione di 20 milioni ad esso attribuita per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dà la parola al relatore, Pierro, per lo svolgimento della relazione.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, rechi norme per l'istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

Fa presente, quindi, che, ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica è chiamata a riconoscere il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e a sostenere ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato *One Health* per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché il benessere e la longevità sana nella popolazione. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che la Giornata nazionale così istituita non costituisce ricorrenza festiva ai sensi della legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 prevede che in occasione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria possano essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della

prevenzione veterinaria con approccio integrato *One Health* e possano essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dagli enti territoriali e locali, nonché dagli altri enti pubblici e privati. In tale ambito, ricorda che potranno essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e di promozione della salute umana e degli animali rivolte alle giovani generazioni, nonché le attività di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una sana longevità nella popolazione.

L'articolo 3 dispone che nella Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nell'ambito delle linee guida in materia di promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con il coinvolgimento dell'Ordine dei medici veterinari e delle organizzazioni degli stessi medici veterinari maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato *One Health*, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti sui cui possono incidere azioni e comportamenti individuali e collettivi.

L'articolo 4 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale

e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e con le organizzazioni degli stessi medici veterinari maggiormente rappresentative a livello territoriale. Tali spazi saranno finalizzati a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato *One Health*, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dà la parola al relatore, La Salandra, per lo svolgimento della relazione.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, rileva come il provvedimento, già approvato dal Senato, rechi la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione in-

tegrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Ricorda che il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo – strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995 – ed è finalizzato a prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, a migliorare l'ambiente e a consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Sottolinea che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono 22 Paesi, si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Protocollo 1), alla prevenzione e alle emergenze (Protocollo 2), all'inquinamento derivante da sorgenti ed attività sulla terraferma (Protocollo 3), alle aree protette e alla biodiversità (Protocollo 4), all'altomare (Protocollo 5), ai rifiuti pericolosi (Protocollo 5) e, infine, proprio, alla gestione integrata delle zone costiere (Protocollo 7).

Ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, che impegna le Parti contraenti a promuovere una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare un quadro normativo comune per favorire ed implementare effettivamente la gestione integrata delle coste mediterranee, anche attraverso l'istituzione di una rete delle zone costiere del Mediterraneo per promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali.

Fa presente che lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente, preservando le zone costiere per le future generazioni, favorendo un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche, assicurando la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, prevenendo e riducendo gli effetti dei rischi

naturali e dei cambiamenti climatici, nonché coordinando le iniziative, pubbliche e private, con le decisioni adottate ai diversi livelli decisionali territoriali sull'uso delle zone costiere.

L'Italia, previo parere favorevole della Conferenza Unificata, ha firmato il Protocollo il 21 gennaio 2008.

Al riguardo fa presente che il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato, rileva come, anche in assenza di ratifica, lo Stato italiano è già tenuto al rispetto delle previsioni in esso contenute in quanto facenti parte dell'*acquis communautaire* a partire dalla decisione dell'Unione Europea 2010/631 di adesione allo strumento.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, anche con specifico riferimento alle competenze della Commissione Agricoltura, segnala, in particolare, la Parte II che individua precipuamente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, in relazione alla protezione e all'uso sostenibile di tali zone (all'articolo 8), all'esercizio delle attività economiche (all'articolo 9), alle modalità per la protezione degli ecosistemi costieri particolari e dei paesaggi costieri (agli articoli 10 e 11) e alle tutele addizionali per le isole (all'articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (all'articolo 13).

Anche la Parte III, relativa agli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, rileva ai fini delle competenze della Commissione Agricoltura, nella parte in cui invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (all'articolo 16), a definire una strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere (all'articolo 17) nonché a delineare appositi piani e programmi nazionali (all'articolo 18).

Conclude, sottolineando che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica (all'articolo 1), l'ordine di esecuzione (all'articolo 2), le disposizioni finanziarie (all'articolo 3) e l'entrata in vigore (all'articolo 4).

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 11.40.

Disciplina dell'ippicoltura.

C. 329 Gadda.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 marzo 2024.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, comunica che la Presidenza sottoporrà in

data odierna al Presidente della Camera la richiesta di valutare l'opportunità di rinviare di due settimane l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, attualmente previsto per il prossimo 27 maggio. Ricorda che tale richiesta fa seguito alla decisione, assunta all'unanimità dei gruppi presenti e con l'assenso del gruppo di Italia Viva, che ha chiesto l'inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nella riunione del 15 maggio scorso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella quale è stata valutata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

ALLEGATO 1

DL 39/24: misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il provvedimento in esame, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (C. 1877 Governo, approvato dal Senato);

preso atto in generale che le disposizioni di interesse diretto e indiretto della Commissione Agricoltura sono contenute: nel comma 4 dell'articolo 7, che proroga i termini per l'iscrizione di taluni aiuti COVID-19 presso il SIAN, per il settore agri-

colo, e presso il SIPA, per il settore della pesca; e nei commi 7 e 9 dell'articolo 9-bis, che, dispongono, rispettivamente, il posticipo al 1°luglio 2026 della decorrenza relativa all'efficacia della c.d. *plastic tax* e al 1° luglio 2025 di quella relativa alla c.d. *sugar tax*, nonché un'interpretazione autentica nel senso di comprendere- oltre alle regioni ordinarie – anche le province autonome di Trento e di Bolzano tra i soggetti destinatari del Fondo per prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per la dotazione di 20 milioni ad esso attribuita per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminata la proposta di legge in
esame, recante Istituzione della Giornata
nazionale per la prevenzione veterinaria,
già approvata dal Senato;

preso atto con favore di quanto di-
sposto dalle disposizioni ivi contenute in
merito: all'istituzione della Giornata nazio-
nale per la prevenzione veterinaria il 25
gennaio di ciascun anno; alle iniziative pre-

viste per la celebrazione della stessa, anche
negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado; all'informazione radiofonica, televi-
siva e multimediale a tal fine prevista;
nonché alla clausola di invarianza finan-
ziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il disegno di legge di ratifica in oggetto;

preso atto che il Protocollo cui si intende dare attuazione è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo di Barcellona ed è volto a definire i meccanismi e gli impegni per una gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo ai fini di una loro salvaguardia in termini di uso ecologicamente sostenibile delle risorse;

rilevato con favore quanto contenuto, in relazione alla competenza della Com-

missione Agricoltura, nelle Parti II e III del Protocollo, nelle quali sono indicati gli elementi obbligatori ai quali le Parti dovranno conformarsi in relazione alla protezione delle zone costiere e all'esercizio delle attività economiche e gli strumenti per la loro gestione integrata;

considerato che il disegno di legge di ratifica in esame si compone di quattro articoli recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la neutralità finanziaria dell'intervento e l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato del Fondo sovrano egiziano per gli investimenti e lo sviluppo, Ayman Soliman, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024)461 final)	162
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato del Fondo sovrano egiziano per gli investimenti e lo sviluppo, Ayman Soliman, nel-

l'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024)461 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Sabino Cassese, Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Antonella ZEDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Sabino Cassese, Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.).

(Svolgimento e conclusione).

Antonella ZEDDA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Sabino CASSESE, *Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.)*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Marco MELONI (PD-IDP), in videoconferenza, nonché Antonella ZEDDA, *presidente*.

Sabino CASSESE, *Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.)*, replica ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Cassese per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	164
Audizione di Gabriele Bardazza, perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Comunicazioni del presidente	165

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 21 maggio 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 15.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda inoltre che, qualora l'auditò dovesse ritenere che taluni argomenti sui quali intende riferire richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo, tenuto conto che le modalità di partecipazione da re-

moto non sono compatibili con la segretezza della seduta.

Audizione di Gabriele Bardazza, perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione di Gabriele Bardazza, perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura.

Gabriele BARDAZZA, *perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby Prince», costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Simona BONAFÈ (PD-IDP), Maria Grazia FRIJIA (FdI), Francesca GHIRRA (AVS), Giorgio FEDE (M5S), ai quali risponde Gabriele BARDAZZA, *perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura.*

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'auditore per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica che le procure di Firenze e di Livorno

hanno manifestato, per le vie brevi, l'impossibilità momentanea a svolgere un'audizione sullo stato delle indagini da loro condotte sul disastro della « Moby Prince », poiché la polizia giudiziaria non ha ancora depositato presso i sostituti procuratori l'informativa relativa alle attività di indagini svolte.

Comunica inoltre che il Procuratore di Firenze ha indicato come data presumibile di deposito dell'informativa in questione il 15 giugno 2024. Gli uffici prenderanno nuovi contatti con le due procure a metà del mese di giugno in modo da verificare l'iter del processo.

Comunica altresì che martedì 28 maggio 2024, compatibilmente con i lavori dell'Aula, avrà luogo l'audizione dei Presidenti delle associazioni delle vittime dei familiari del disastro.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Giuseppe Pisauro, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università La Sapienza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione, in videoconferenza, di Massimo Bordignon, professore ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	10
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione di Giampaolo Bassi, dottore commercialista e responsabile del Dipartimento scienze sociali e media dell'Università internazionale per la pace (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	

Audizione di Marco Buti, professore di Integrazione europea economica e monetaria presso lo <i>European University Institute (Svolgimento e conclusione)</i>	11
Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della <i>governance</i> economica europea.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'ANCI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 9^a Senato)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizione informale, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150), di rappresentanti di FENAILP (Federazione nazionale autonoma imprenditori e liberi professionisti), FENAPI (Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori) e Alleanza delle cooperative italiane	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	29
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche. Emendamenti C. 304-A Conte	25
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Emendamenti C. 1665 Governo, approvato dal Senato	25
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Eritrean Coalition for Democratic Change</i> (Svolgimento e conclusione).	
Sulla pubblicità dei lavori	31

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1243 Baldino recante disposizioni in materia di idoneità fisica al servizio nelle Forze armate per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari, di Marco Silano, Direttore Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell'Istituto Superiore di Sanità, e di Caterina Pilo, Direttore generale dell'Associazione italiana Celiachia	34
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
---	----

ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	53
--	----

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. C. 304-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
---	----

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
--	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	78
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	87
--	----

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. C. 1321 Zucconi e Caramanna (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	85
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Proteo fare sapere, della Rete degli studenti medi, di Save the children, del Coordinamento genitori democratici, in videoconferenza, e del Movimento di cooperazione educativa, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1830 Governo, approvato dal Senato, recante Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati	94
--	----

RISOLUZIONI:

7-00203 Sasso: Adozione di linee guida volte a favorire il rispetto delle differenze nel sistema scolastico (<i>Discussione e rinvio</i>)	94
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	105
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	106

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	107

RISOLUZIONI:

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti (<i>Discussione e rinvio</i>)	104
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	104
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni siciliani – AnciSicilia sulle criticità relative ai costi del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia	104
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	113
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	110

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell'emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	125

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 Quartini (<i>Esame e rinvio</i>)	118
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Raffaele Donini, assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, e di Antonio Sottile, direttore della sanità della Regione Piemonte, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (ANAAO-ASSOMED) e del Sindacato medici italiani (SMI), nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712	

Consiglio regionale della Puglia, C. 1741 Schlein e C. 1846 Quartini, recanti « Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale »	123
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 39/24: misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	161
SEDE REFERENTE:	
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329 Gadda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
XIV Politiche dell'Unione europea	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, dell'Amministratore delegato del Fondo sovrano egiziano per gli investimenti e lo sviluppo, Ayman Soliman, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica araba d'Egitto (COM(2024)461 final)	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	163
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Sabino Cassese, Presidente del Comitato per i Livelli essenziali delle prestazioni (C.L.E.P.) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
COMMISSIONE PLENARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	164

Audizione di Gabriele Bardazza, perito forense, già consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave « Moby Prince », costituitasi presso la Camera dei deputati nella XVIII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	165
Comunicazioni del presidente	165

PAGINA BIANCA



19SMC0091820